STATVTI, CAPITOLI, ET CONSTITVTIONI, DELL'ORDINE DE' CAVALIERI DI SANTO STEFANO,

Fondato & dotato dall'Illustr. & Eccell. S. Cosimo Medici, Duca II. di Fiorenza, e di Siena,

Riformati dal Sereniss. Don FERDINANDO *Medici, Terzo Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro di detto Ordine.*

Et approuati, & publicati nel Capitolo generale di detto Ordine, l'Anno M D X C.

Con le facultà, indulti, & Priuilegij concessi dalla Santità di Papa Pio IIII. & da N. S. Sisto Papa V. & dal suddetto fondatore.

Con la Tauola copiosissima delle materie, e Capitoli.

IN FIORENZA,
Nella Stamperia di Filippo Giunti. M D XCV.

CON LICENZA, ET PRIVILEGIO.

Tassato in Quattro Giulij sciolto.

DILECTO FILIO
NOBILI VIRO
COSMO MEDICES FLORENT.
Et Senarum Duci.

Pius Papa Quartus.

ILECTE fili Salutem, & Apostolicam Benedictionem. Eximiæ deuotionis sinceritas, & integra fides, quibus in nostro, & Apostolicæ sedis conspectu clarere dignosceris, meritò nos inducunt, vt te, quē speciali dilectione prosequimur, tuosque posteros condignis attollamus, honoribus, & gratiosis fauoribus prosequamur. Cum itaque, sicut nobis nuper exponi fecisti, tu ad DEI laudem, & gloriam, ac fidei Catholicæ defensionem. Marisq; Mediterrannei ab infidelibus custodiā, & tuitionem, nec non posterorum tuorum decus & honorem, cupias vnam Militiam sub certo approbato ordine per te eligendo, cum cōuenienti dote per te ex tuis proprijs bonis asignanda pro vno Magistro, ac certo numero Militum ad instar aliarum militiarum in Regnis Hispaniarum, vel aliás ritè institutarū in Dominio tuo erigere, & instituere, si ad id nostra, & sedis prę fatæ tibi desuper licentia suffragetur. Nos huic tā pio, & laudabili proposito fauorabiliter annuentes, teque vt deuotio tua, & posterorū prædictorum erga nos & sedem præfatā, eò magis inualescat; quò te, & illos eiusdem sedis maiori munificētia noueritis amplexos, specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volētes, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, nobilitati tuæ, vt ad DEI honorem & gloriam, & alios effectus præmissos in tuo Dominio, ac loco & æde sacra tibi bene visis vnā militiā sub Reg. S. Augustini, aut S. Benedicti, vel Cister-

tien. aut alterius approbati ordinis per te eligēdi, ac sub inuocatione, & cum insignijs tibi bene visis, decentibus postea priuilegijs, facultatibus & indultis à nobis, & sede præfata decorandam, cum dote conuenienti arbitrio tuo per te, vt præfertur, assignanda, pro vno Magistro, qui tu primus, quo ad vixeris, & pro tempore existens Floren. Dux esse debeat, ac certo militum nobilium, & alias iuxta dispositionem tuam qualificatorū numero sub tua, ac pro tempore existētis Magistri huiusmodi obedjētia, ac per te tàm à primęua erectione, quā alias occurrēte vacatione, ac per successores tuos Floren. Duces ipsius militię Magistros perpetuo instituendorū cū emissione professionis ordinis huiusmodi, ac habitus susceptione, & capitulis, pactis, conditionibus, & stabilimentis per te statuendis, aliàs tamen licitis, & honestis, ac sacris canonibus nō contrarijs, per nos & sedem præfatam postmodum approbandis, & confirmandis ad instar aliarum Militiarum in dictis Regnis Hispaniarum, vel alias ritè institutarum, sine tamen alicuius præiudicio, erigere & instituere, nec non pro militiæ, ac militū eorundem salubri directione, & fęlici regimine, quæcunq; statuta, & ordinationes similiter licita & honesta, ac contra libertatem ecclesiasticam non tendentia, etiā per nos, & sedem eandē approbanda condere, & edere, aliaq; in præmissis, & circa ea necessaria & opportuna facere liberè, & licitè valeas, plenam, & liberam, auctoritate Apostolica, tenore præsentium, licentiam, & facultatem concedimus. Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus, priuilegijs quoq; indultis, & literis Apostolicis quibusuis quorūcunq; Regnorum, & Dominiorum, militijs, illarumque administratoribus & Magistris, ac personis alijs, etiam ad Regū: Reginarum & aliorum Principum instantiam, aut etiam motu proprio, & Consistorialiter, vel aliàs quomodolibet concessis, approbatis & innouatis. Quibus omnibus illorum tenores pręsentibus pro sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter, & expressè derogamus, cęterisq; cōtrarijs quibuscunq;. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris, Die prima Octob. 1561. Pontificatus nostri Anno secundo.

Cæ. Glorierius.

PIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI,

AD PERPETVAM Rei memoriam

IS, quæ pro Religionis propagatione, & Fidei Catholicæ defensione, ac animarum salute prouidè facta esse noscuntur, vt firma perpetuò, & illibata persistant, libenter apostolici muniminis robur adijcimus, ac illa de nouo cõcedimus, & desuper disponimus, prout Catholicorum Principum nobis, & Apostolicæ Sedi deuotorum pia vota exposcunt, & id in Domino conspicimus salubriter expedire. Dudum siquidem pro parte dilecti filij Nobilis Viri COSMI Med. Florentiæ, & Senarum Ducis nobis exposito, quòd ipse ad DEI laudem & gloriam, ac Fidei Catholicæ defensionem, Marisque Mediterranei ab infidelibus tuitionem, ac posteritatis suæ decus, & honorem cupiebat vnam Militiam sub certo approbato ordine per eum eligẽdo cum dote competẽti ex suis proprijs bonis assignãda pro vno Magistro, certoque Militum numero ad aliarum in Hispanijs, vel alibi ritè institutarum Militiarum instar in eius Dominio erigere, & instituere, si sibi ad id nostra, & sedis prædictæ licentia suffragaretur. Nos præfato COSMO Duci, vt ad DEI honorem, & gloriam, aliosque effectus præmissos in dicto Dominio, & loco, ac æde sacra sibi bene visis vnã Militiam sub Regula Sancti Benedicti, vel alterius approbati

ordinis, ac ſub inuocatione, & cum inſignijs, de quibus ſibi videretur decentibus, poſtea priuilegijs, facultatibus, & indultis a nobis, & dictæ ſede decorandam cum dote conuenienti per eundem COSMVM Ducem, arbitrio ſuo, vt præfertur, aſsignanda pro vno Magiſtro, qui videlicet ipſe COSMVS, quoad vixerit, & deinde pro tempore exiſtens, Florentiæ Dux eſſe deberet, & certo Militum per ipſum Magiſtrum pro tempore exiſtentem, tàm à primæua erectione huiuſmodi, quàm ex tunc deinceps perpetuò inſtituendorum, ac habitu regulari donandorum, & ad regularem ordinis huiuſmodi profeſsionem admittendorum numero ſub eiuſdem Magiſtri obedientia, ac cum pactis, capitulis, conditionibus, & ſtabilimentis per dictum COSMVM Ducem edendis, & per nos, & dictam ſedem poſtmodum approbandis, ad aliarum Militiarum prædictarum inſtar, ſine tamen alicuius præiuditio, erigere, & inſtituere, ac pro Militiæ Militumq; præfatorum ſalubri directione quæcunque ordinationes, & ſtatuta per nos, vt præfertur, confirmanda condere poſſet, licentiam, & facultatem per alias noſtras in forma Breuis literas cōceſsimus. Cum autem, ſicut accepimus, idem COSMVS Dux omnipotentem DEVM, vt Chriſtianum decet Principem, honorare, proximo prodeſſe, vitamque beatam promereri deſiderans, in immenſæ Maieſtatis diuinæ, ac glorioſiſſimæ DEI genitricis, ſemperque Virginis MARIAE, totiuſque cœleſtis Curiæ gloriam, & honorem eorundem literarum vigore vnà ſub Inuocatione, & Protectione Beati Stephani Militiam Militum Sancti Stephani nuncupandorum ſub Regula eiuſdem Sancti Benedicti erexerit, & inſtituerit, illique nonnullos fructus redditus, & prouentus, ac bona pro eius dote aſsignauerit, volueritque quod eius Milites præfati in ſua receptione charitatem, caſtitatem coniugalem, & obedientiam expreſsè profiterentur; charitatem nempe, cui tanquam ſolidæ baſi Militia ipſa inniteretur, honorem DEI rebus vniuerſis prçponendo, ſacræ ſcripturæ præceptis parendo, ſedis prædictæ mandata ſeruando, pro fide Catholica pugnando, iuſtitiam colendo, pauperibus ſubueniendo, captiuos ab infidelibus vinculis recuperando, & finaliter ſeſe vltroneos,

neos cuicunque periculo pro Christianæ Religionis defensione, & pro eius augumento, non solùm facultates, sed & propriam vitam exponẽdo: Castitatem vero siue pudicitiam, nullam aliam fœminam, præter propriam vxorem, carnaliter cõgnoscendo, obedientiã autem in omnibus sibi per Magistrũ, vel eius Locumtenentem, alios uè militiæ superiores, iuxta illius ordinationes, & statuta iniunctis bono, & hilari animo diligenter exequendis, ac pro salubri Militiæ, Militumque prædictorũ regimine, & perpetuitate quàm plura Canones, & Statuta, ac ordinationes super ipsorum Militum regula, super Militiæ statutis, & constitutionibus, super Militum officio, ac professione, super Pœna transgressoribus Regulæ, Statutorumq; inflingenda, super modo Milites ad professionem recipiendi, illorum habitu, Ecclesia, & cultu Diuino, Hospitalitate, communi Thesauro, Capitulo Generali, Magno Magistro, officijs, & dignitatibus Militiæ, Militum officio, exercitio, & commendis, contractibus, alienationibus, & locationibus, nec non prohibitionibus, & pœnis, ac super alijs prouisionibus, rebusque ad diuini numinis cultum, Militiæ decus, Religionis augumentum, & animarum salutem facientibus ediderit, atque sanciuerit, prout in illis, varijsque capitulis desuper Italico sermone in vno Quinterno distinctè cõscriptis, ac de nostro mandato per dilectum filium nostrum Ioannem Baptistam tt. Sancti Clementis presbyterum Cardinalem Cicada nuncupatũ diligenter examinatis, ac perlectis, & emendatis, ac per nos manu propria subscritpis plenius cõtinentur. Nos præfati COSMI Ducis pium, & laudabile institutum, vtpotè Fidei Catholicæ exaltationem, & alia pia opera concernens plurimùm in Domino collaudantes, nec non erectionis, institutionis, statutorum, canonum, ordinationum, & capitulorum, ac super illis confecti Quinterni prędictorum, & inde secutorum veriores tenores præsentibus, pro sufficienter expressis habentes, ac ipsum COSMVM Ducem, quem speciali dilectione prosequimur, in hoc suo laudabili Militiæ Christianæ promouendæ proposito confouere, ac specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, MOTV proprio, non ad ipsius COSMI Ducis,

vel alterius pro eo nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate erectionem, institutionem, asignationem aliaque omnia, & singula, Canones, statuta, ordinationes, & Capitula prædicta, ac prout illa concernunt, cætera in predicto Quinterno contenta, & inde secuta, quæcumque Apostolica auctoritate tenore præsentium ex certa scientia confirmamus, & approbamus, ac illis perpetuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adijcimus, nec non omnes, & singulos iuris, & facti defectus, si qui forsan interuenerint in eisdem supplemus, & nihilominus potiori pro cautela Militiam prædictam eisdem modo, & forma, quibus per ipsum COSMVM Ducem erecta, & instituta est, de nouo ex simili scientia, eadem auctoritate, perpetuò erigimus, & instituimus, illique sic erectæ omnia, & singula, fructus, & alia mobilia, & immobilia, res, & bona illi per eundem COSMVM Ducem hactenus concessa, & deinceps, tàm per eum, quàm alios quoscunque licitè concedenda etiam perpetuò applicamus, & appropriamus, nec non Canones, statuta, ordinationes, & capitula prædicta de nouo statuimus, & ordinamus ac eundem COSMVM, & pro tempore existentem Florentiæ Ducem in Magnum Magistrũ eiusdem militiæ cũ honoribus, oneribus, prærogatiuis, & facultatibus, quibus alij aliarum Militiarum dicta auctoritate cõfirmatarum Magistri inter suos milites quomodolibet vtuntur, fruuntur, & gaudent, similiter perpetuò constituimus, & deputamus, illique prædicta immutandi, & reformandi. Ac alia quæcunque, ordinationes, & statuta ad eiusdem militiæ directionem facientia, licita, & honesta, ac sacris Canonibus minimè contraria, quotiens sibi videbitur, codendi facultatem concedimus, ac præmissa omnia, & singula valida, & efficacia fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & per milites fratres, & alias eiusdem militiæ, personas, aliosq; quomodolibet inuiolabiliter obseruari debere. Ac eosdem milites, & religiosos ab illis nullatenus resilire posse, sed ad illorum obseruationem teneri, & efficaciter obligatos fore, censurisque, & pœnis Ecclesiasticis, ac etiam pecuniarijs ad id compelli posse. Et sic per quoscunque Iudices, quauis auctoritate fungentes, sublata eis,

& eorum

& eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate iudicari, & definiri debere. Ac si secus super his à quoquàm quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, & inane decernimus. Quocirca venerabili fratri nostro Episcopo Amenin, & dilectis filijs Vicarijs Venerabilium fratrum nostrorũ Floren. & Pisan. Archiepiscoporũ in spiritualibus generalibus motu simili per Apostolica scripta mandamus. Quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum, per se, vel alium, seu alios præsentes literas, & in eis contenta quæcunq; vbi, & quando opus fuerit, & quotiens pro parte dicti Cosmi, & pro tempore existentis Florentiæ Ducis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in premissis efficacis defensionis præsidio assistẽtes faciant auctoritate nostra pręsentes literas, & in eis cõtenta huiusmodi firmiter obseruari. Ac Cosmvm, & pro tempore existentem Florentiæ Ducem, nec nõ Milites præfatos, ac singulos alios, quos ipsæ literæ concernunt, & concernent in futurum illis pacificè gaudere non permittentes, eos desuper per quoscunque quomodolibet indebitè molestari, Cõtradictores quoslibet, & Rebelles per censuras, & pœnas ecclesiasticas, ac alia opportuna iuris remedia appellatione postposita compescendo. Nec non legitimis super his habendis seruatis processibus censuras, & pœnas ipsas, etiam iteratis vicibus, aggrauando. Inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis, nõ obstantibus fœlicis recordationis Bonifacij PP. VIII. prædecessoris nostri, qua cauetur, nequis extra suam Ciuitatem, vel Diocel. nisi in certis exceptis casibus, & in illis vltra vnam dietam à fine suæ Dioc. ad iudicium euocetur, seu ne Iudices à sede prædicta deputati extra Ciuitatem, vel Dioc. in quibus deputati fuerint cõtra quoscunque procedere, aut alij, vel alijs vices suas committere, præsumant, & de duabus nõ tribus dietis in Concilio generali edita, & quibusuis alijs cõstitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac quarumcunque aliarũ, etiam hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani Militiarum iuramẽto confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, Priuilegijs quoque, indultis, & literis Apostolicis, illis ac dilectis filijs illarum Magistris,

giſtris, conuentibus, & fratribus ſub quibuſcunque tenoribus, & formis, ac cum quibuſuis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijſque efficacioribus, & inſolitis clauſulis, nec non irritantibus, & alijs decretis, etiam motu, & ſcientia ſimilibus, ac conſiſtorialiter, etiam per viam contractus; ac vniuerſæ legis, & ad Imperatorum, Regum, aut aliorum Principum inſtantiam; ac alijs quomodolibet conceſsis, approbatis, & innouatis, quibus omnibus, etiam ſi pro illorum ſufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, indiuidua, & expreſſa, ac de verbo ad verbum, non autem per clauſulas generales idem importantes mentio, ſeu quæuis alia expreſsio habenda, aut aliqua alia exquiſita forma ad hoc ſeruanda foret, tenores huiuſmodi præſentibus pro ſufficienter expreſsis habentes, illis aliàs in ſuo robore permãſuris hac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſſe derogamus, contrarijs quibuſcunque, aut ſi aliquibus communiter, vel diuiſim ab eadem ſit ſede indultum, quod interdici, ſuſpendi, vel excommunicari nõ poſsint, per literas Apoſtolicas non facientes plenam, & expreſſam, ac de verbo ad verbum de indulto huiuſmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noſtrorum confirmationis, approbationis, adiectionis, ſuppletionis, erectionis, inſtitutionis, applicationis, appropriationis, ſtatuti, ordinationis, conſtitutionis, deputationis conceſsionis, decreti, mandati, & derogationis infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem omnipotentis DEI, ac beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum eius ſe nouerit incurſurum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ Milleſimo quingenteſimo ſexageſimo primo Calend. Februarij. Pontificatus noſtri Anno III.

PRIVI-

PRIVILEGIA FACVLTATES, ET INDVLTA A PIO IIII. PONT. MAX.

CONVENTVI, ET MILITIBVS SANCTI STEPHANI CONCESSA 1562.

Pius Episcopus Seruus Seruorum DEI, *ad perpetuam rei memoriam*.

LTITVDO Diuinæ prouidentiæ nullis præscripta limitibus, nullisque terminis cōprehensa cęlestia pariter; & terrestria inscrutabili ratione disponit, & mortalium mentes ad ea, per quæ beneuolentia, & feruenti deuotione Catholicorum Principum ad id tendentium, & quam in nos, & Romanam gerere comprobant Ecclesiam; mediante personarum quarumlibet sub regulari obseruantia degentium optata salus vndique proueniat animarū, diuinusque cultus suscipiat incremēta, incitat. Vnde nos, quibus meritis licet imparibus vniuersalis ecclesiæ regimen eadē est prouidentia creditum, iuxta sedis Apostolicæ officiū, pro eorū meritis dexterā in eos liberalitatis nostræ extēdere censemus, quo ipsi in perseuerātia laudabiliū operū feruentius animētur, quorū exemplo prouocati, ad similia facilius inducantur.

tur. Hinc est, quod nos dilectos filios nobilem Virum Cosmvm Medicen. Florentiæ, & Senarum Ducem, Magnum Magistrum Militiæ Sancti Stephani sub regula S. Benedicti, & cõuentum eiusdem Militiæ in Ducatu Florentiæ per eundem Cosmvm Ducem de licentia nostra institutæ specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, eosdem, & eorum singulos à quibusuis, excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis a iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum Serie absoluentes, & absolutos fore censentes Motv proprio, non ad eorum, vel alicuius pro eis nobis super hoc oblata petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate omnes, & singulos ipsius Militiæ milites, Priorem, ceterosque ministros ecclesiæ dicti cõuentus, & alias personas, etiam in sacris, & presbyteratus ordinibus cõstitutas, etiam quæcunque, quotcunque, & qualiacunqne cum cura, & sine cura beneficia ecclesiastica obtinentes, eorumque beneficia, commendas, res, & bona quæcunq; ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, dominio, & potestate quorumuis Archiepiscoporum, Episcoporum, aliorumque locorum ordinariorum Apostolica auctoritate tenore presentiũ ex certa nostra scientia perpetuò eximimus, & totaliter liberamus, illosque dicto Cosmo Duci, & Magno Magistro in spiritualibus, & temporalibus eis modo; & forma, quibus in ipsius Militiæ statutis, & ordinationibus continetur, immediatè subijcimus, & supponimus, itaque ipsi locorum ordinarij nullam in eos iurisdictionem, superioritatem, dominium, vel potestatem, etiam ratione cuiuscunq; contractus, delicti, vel alterius rei vbicunque iniatur contractus, committatur delictum, & res ipsa consistat, exercere valeant, sed Milites, Prior, & aliæ personæ huiusmodi de iustitia coram solo Magno Magistro prædicto, vel eius deputato respondere debeant. Decernentes quoscunque processus cõtra illos, vel eorum aliquem, tàm per ipsos locorũ ordinarios, vel eorum Vicarios, seu quosuis alios, quàm Magistrum, vel eius deputatum prædictos pro tẽpore factos, & qualibet etiã

excom-

excommunicationis, vel suspensionis, aliasque sentẽtias promulgatas nullas & inualidas, nulliusque roboris, vel momenti fore. Ac singulis militibus coniugatis, etiam bigamis, alijsque presbyteris, vt singulas pensiones annuas vsque ad summam ducẽtorum ducatorum auri de camera super quorumuis Cathedralium, etiam Metropolitan. & aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Canon. & Præbendarum, dignitatum, personatuum, administrationum, & officiorum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura sæcularium, & quorumuis ordinum regularium, fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumentis alias sibi canonicè reseruãdas accumulatiuè, cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tẽpore percipere cõtigerit, & cõtinget ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac in suos vsus, & vtilitatem conuertere, illasque ad aliquam expeditionem contra infideles accedendo, aut in ea existendo in toto, vel parte simul, vel successiuè, quando sibi videbitur, etiam in mortis articulo, in cuiusuis, personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ, aut Canonici, Cathedralis Ecclesiæ, & in dictæ Militiæ militum manibus, etiã quæcunq;, quotcunque, & qualiacunque beneficio Ecclesiastica obtinentium, & expectantium fauorem absque aliquo possessorum beneficiorum huiusmodi habẽdo consensu, transferre in omnibus, & per omnia perinde, prout militibus Sancti Pauli, & Pijs nũcupatis per sedem Apostolicam indultum extitit, etiam citra Cruciatæ obligationem, Nec non tam illis, quàm cęteris omnibus Militibus, ac Priori, & Ministris, etiam presbyterìs, & beneficiatis eiusdem Militiæ, vt de quibuscunq;, tàm stabilibus, quàm mobilibus bonis, pecuniarum summis, gemmis, & lapidibus preciosis, alijsque rebus cuiuscunque qualitatis, & quantitatis, ac valoris existãt per eos etiam ratione beneficiorum ecclesiasticorum quorumlibet per eos obtẽtorũ, ac alias vndecunque, & quomodolibet acquisitis, & ad illos quouis modo spectantibus, dommodo quintam illorum partẽ Conuentui prædicto relinquant inter quoscunq; consanguineos filios, etiam spurios, & alios illegitimos, aliasque quantumuis in-

uis in-

uis incapaces perſonas teſtari, ac alias etiam per codicillos, do
natione inter viuos cauſa mortis,& alia quacunq; via, prout
ſibi videbitur diſponere, ac illa in pias, & non pias, alias ta-
men licitas cauſas erogare. Ac Priori Eccleſiæ dicti Conuen
tus pro tempore exiſtenti, vt quoties ſibi placuerit miſſam, ac
alia diuina officia in prædicta, alijſque dictæ Militiæ Eccleſijs
in habitu Pontificali cum mitra, & baculo paſtorali celebrare,
ac poſt miſſarum, dummodo ibi non ſit præſens aliquis Ca-
tholicus Antiſtes, vel de illius conſenſu ibidem benedictionē
Christi populo impartiri. Et tàm ille quàm ſinguli pre
sbyteri milites eiuſdem Militię vnum curatum beneficium ec
cleſiaſticum à dicta mi litia dependens, ſeu illi vnitum, aut in
corporatum, etiam ſi parocchialis Eccleſia, vel eius perpetua
vicaria fuerit, ſi ad hoc ſufficientes, & idonei fuerint, & bene
ficium huiuſmodi aliàs ſibi Canonicè conferatur, recipere, &
retinere liberè, & licitè valeant auctoritate, & tenore prædi-
ctis de ſpecialis dono gratiæ diſpenſamus, ſibiq; pariter indul
gemus. Et inſuper quod nullus ex Magiſtro, & Militibus pro
tempore exiſtentibus, alijſque perſonis dictæ Militiæ propter
eius regulam, ſtatuta, & capitula, nunc, & pro tempore edi
ta nō obſeruata vel minus ritè adimpleta in peccatum mor-
tale incidat, præterquam inobedientiam, & contumaciam
pluriès commiſſam, & continuatam, & ab ipſa Religione re-
bellionem, & alios caſus, peccatum huiuſmodi ex diuinis præ
ceptis, ſacriſque Canonibus generantes. Quodque Religio-
nis, & militiæ huiuſmodi bona, poſſeſsiones, & fructus red-
ditus, & prouentus quæcunq; tam per magnum Magiſtrum
commendis, alijſque beneficiis, & officijs dictæ militiæ in il-
lorum inſtitutione, quam deinceps illis, dictoque Cōuentui,
& eius perſonis quomodolibet aſsignanda, concedenda, &
applicanda ſub quibuſuis decimis, ſubſidijs, alijſque ordina-
rijs, & extraordinarijs oneribus per nos, & Roman. Ponti-
fices pro tempore exiſten. ac ſędem Apoſtolicam ex quauis
cauſa quantumuis neceſſaria, etiam pro Cruciata Sancta, & de
fenſione contra infideles nullatenus comprehendātur, neque
ad illorum, annatarumque, ſeu illorum dimidiam fructuum,
reddituum, & prouentuum beneficiorum, & in illorū proui
ſionibus

ſionibus faciendam ſolutionem teneantur, ſed ab illis excepta ſint, & eſſe cenſeantur, niſi ea, quæ hactenus oneribus huiuſmodi fuerunt, & de prҫſenti ſunt obnoxia, & quod nulla penſio annua ſuper alicuius commēdҫ, vel alterius beneficij Militiæ huiuſmodi fructibus etiam ex reſignatione in manibus Romani Pontificis, aut alia quauis probabili cauſa, niſi in perſona perſonæ dictҫ Militiæ, etiam per ipſum Pontificem reſeruari, neque commendæ, & alia beneficia dictæ militiæ penſionibus huiuſmodi aliter quàm, vt præfertur, onerari poſsint. Et ſi penſiones deſuper aliter aſsignari contingat, aſsignationes ipſæ nullius ſint roboris, vel momenti, nec titulares beneficiorum huiuſmodi ad illarum ſolutiones teneantur, neque ad id cenſuris eccleſiaſticis, alijsvè pœnis compelli poſsint, etiam perpetuò ſtatuimus, & ordinamus. Propterea vt ipſi milites Eccleſiæ Catholicæ, fideliumque defenſionem contra infideles animo feruentiori, minorique perdēdæ lucis humanæ, ſi ad æternam inde nanciſcendam proſpectanti, metu ſuſcipiant de omnipotentis Dei miſericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum eius auctoritate confiſi, Vniuerſis, & ſingulis militibus, & aliis eiuſdem militiæ perſonis, qui in expeditione tam maritima, quam terreſtri contra Infideles, vel Hereticos, nedum hoſtilibus armis, ſed etiam aliquo quouis mortis genere de peccatis ſuis corde contritis, & ore confeſsis, vel ſaltem ſtatutis à iure temporibus confitendi propoſitum habentibus in virtute fidei Catholicæ deceſſerint, ac tam militibus, & perſonis præfatis, quam quibuſuis aliis vtriuſque ſexus, etiam verè pœnitenbus, & confeſsis, ſeu confitendi propoſitum habentibus, vt præfertur, qui Eccleſiam Conuentus huiuſmodi, quæ ſub inuocatione Sancti Stephani Papæ, & martyris eſt conſecranda, in ſingulo die feſtiuitatis eiuſdem Sancti Stephani Papæ, & martyris ſecunda Auguſti à primis veſperis vſq; ad occaſum ſolis feſtiuitatis huiuſmodi annuatim deuotè viſitauerint, ac pro pace inter Principes Chriſtianos cōfouēda, ter orationē Dominicam, & totidem ſalutationem Angelicam recitauerint, plenariam omnium, & ſingulorum peccatorum ſuorū

indul-

indulgétiam,& remiſsionem. Qui vero de bonis ſibi à Deo collatis vnam eiuſdem Militiæ Commēdam fundauerint,vel dotauerint,aut Conuentui, & Militiæ prædictis ad eius ſubuentionem, & onerum illi incumbentium ſupportandorū, faciliori ſupportatione aliquid iuxta facultatum ſuarum modum,piamque intentionem donauerint,vel legauerint, eas omnes indulgētias,quas Hoſpitalis Sancti Ioannis Hieroſolimita. benefactores conſequuntur, ſine illorum præiudicio miſericorditer in Domino ſimiliter perpetuò cōcedimus, & elargimur, ac indulgentias, priuilegia, exemptiones, ſtatuta, & alia pręmiſſa nullo vnquam tempore de ſurreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio,vel intentionis noſtræ defectu notari, vel impugnari poſſe: neque ſub quibuſuis ſimilium,vel diſsimilium indulgentiarum,priuilegiorum exemptionum ſtatutorum & aliarum gratiarum, ſuſpenſionibus, reuocationibus,limitationibus, alijſque cōtrarijs diſpoſitionibus à nobis,& ſucceſſoribus noſtris,ac ſede prædicta quauis de cauſa quantumlibet iuſtiſsima pro tempore emanatis, & emanandis comprehendi,ſed ſemper ab illis excepta, & quotiens illa emanabunt.totiens in priſtinum ſtatum reſtituta,& de nouo conceſſa eſſe,& cenſeri,& ſic in præmiſsis per quoſcunque iudices ſublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi,& interpretādi facultate iudicari, & diffiniri debere, ac quicquid ſecus ſuper his à quocunq; quauis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari,irritum & inane decernimus. Quocirca venerabilibus noſtris Muran. & ac Aretin.ac Piſtorien. Epiſcopis,per Apoſtolica ſcripta,motu ſimili mandamus quatenus ipſi vel duo,aut vnus eorū per ſe, vel alium,ſeu alios præſentes noſtras literas,& in eis contenta ſimiliter publicantes,dictiſque Cosmo Duci,& Magno Magiſtro, ac Conuentui in præmiſsis efficacis defenſionis præſidio aſsiſtentes faciant auctoritate noſtra literas, & in eis cōtenta huiuſmodi firmiter obſeruari,ac quos literæ ipſæ cōcernunt, & concernent in futurum, & eorum ſingulos illos pacificè gaudere non permittentes eos deſuper per quoſcunque cōtra earundem literarum tenorem quomodolibet inde

bitè

bitè moleſtari. Contradictores quoſlibet,& rebelles per cenſuras, & pœnas Eccleſiaſticas auctoritate noſtra appellatione poſtpoſita compeſcendo, nec non legitimis ſuper his habendis ſeruatis proceſsibus, cenſuras, & pœnas ipſas, etiam iteratis vicibus aggrauando, inuocato etiam ad hoc (ſi opus fuerit) auxilio brachij ſæcularis, Non obſtantibus fælicis recordationis Bonifatij Papæ VIII. prædeceſſoris noſtri, qua cauetur, nequis extra ſuam Ciuitatem, vel Diœceſim, niſi in certis exceptis caſibus, & in illis vltra vnam diætam à fine ſuæ Diœceſis ad iudicium euocetur, ſeu ne iudices a ſede præfata deputati extra Ciuitatem, vel Diœceſim, in quibus deputati fuerint contra quoſcunque procedere, aut alij, vel alijs vices ſuas committere præſumant, Et de duabus diætis in Concilio generali edita, dummodo vltra tres diætas aliquis auctoritate præſentium ad iudicium non trahatur; & alijs Apoſtolicis, ac in prouincialibus, & Synodalibus Concilijs æditis ſpecialibus, vel generalibus conſtitutionibus, & ordinationibus, nec non dictæ Militiæ etiam iuramento confirmatione Apoſtolica, vel quauis firmitate alia roboratis ſtatutis, & conſuetudinibus, ſtabilimentis, vſibus, & naturis contrarijs quibuſcunque, Aut ſi aliquibus communiter, vel diuiſim ab eadem ſit ſede indultum, quod interdici, ſuſpendi, vel excommunicari non poſsint per literas Apoſtolicas nõ facientes plenam, & expreſſam, ac de verbo ad verbum de indulto huiuſmodi mẽtionem. Volumus autem, ſi aliàs viſitantibus dictam Eccleſiam erigẽdam modo præmiſſo aliqua alia indulgentia in perpetuum, vel ad certum aliud tempus nondum elapſum duratura per nos conceſſe fuerit, præſentes literæ quoad indulgentiam in eis contentam nullius ſint roboris, vel momenti, quodque beneficia eiſdem militibus conferenda huiuſmodi debitis propterea non fraudentur obſequijs, & animarum cura in eis, ſi qua illis immineat, nullatenus negligatur. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam noſtræ abſolutionis, exemptionis, liberationis, ſubiectionis, diſpenſationis, indulti, ſtatuti, ordinationis, conceſsionis, elargitionis, decretorum, mandati, & voluntatis infringere, vel ei

ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præ sumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursu-
rum.
Dat. Romæ apud Sanctum Marcum Anno Incarnationis Domini-
cæ,
Millesimo Quingentesimo Sexagesimo secundo Non. Iulij, Pont. Nostri Anno Tertio.

Cæ. Glorierius.

In extremitate paginæ
L. Anastasius

A tergo. Reg. Apud Cæsarem Secretarium.

PRIVILEGIA, ET FACVLTATES AB ILLVSTRISS.MO ET EXCELL.MO D. D. COSMO MEDICES FLORENTIÆ.

Et Senarum Duce Religioni, & militibus Sancti Stephani concessa.

1565.

Osmvs Medices Dei gratia Florentiæ, & Senarum Dux II. Portus Ferrarij in Ilua insula, Castilionis Piscariæ, & Igilij Insulæ Dominus, &c. Recognoscimus harum serie literarũ, & vniuersis notum facimus, quòd sacri nostri ordinis Militiæ, quam superioribus annis ad Christianam Rempublicam tuendam, propagandam vè (annuente Deo) fundauimus, Conuentu, Ecclesia, Aedibus à fundamento erectis, ærario adaucto, armis, triremibus, commeatu, atque alijs nauticis rebus comparatis, operepretium fore duximus, quę ad politiam, ac ipsius militię firmitatem, & ornamentum pertinent, nostris decretalibus literis constituere. Nos igitur prædictis, atq; alijs iustis caussis moti ex certa scientia, consultò, & de potestatis nostræ plenitudine Religionem Sancti Stephani, eiusque sacrum militarem ordinem infrascriptis immunitatibus, gratijs, & priuilegijs decoramus, atque exornamus. In primis namque ciuilium causarum, criminalium pariter, & mixtarum, quæ ad

ipsam Religionem, atque ordinem quoquo modo pertinebunt hac in nostra Ciuitate Florentina, eiusque Dominio supremum magistratum nostrorum Clarissimorum Consiliariorum; Senensis vero Magnificum generalem Gubernatorem nostrum, aut Locumtenentem cum potestate delegandi notionem habere volumus, & decernimus præter eos neminem. Qui quidem Magistratus, & Gubernator, & qui ab eis delegati fuerint, procedendo summariè, & de plano, sine strepitu, & figura iudicij sola facti veritate inspecta, huiusmodi causas decidere, & terminare debeant, omni prorsus appellatione remota; & pro dictarum causarũ decisionibus Religio ipsa priuilegijs municipalibus, & statutis vtatur, ac potiatur, quibus ciues originarij Florentini, ac etiam Senenses Ciues respectiuè vtuntur, & potiuntur. Hoc etiam addito, & expressè declarato, quod aduersus Procuratores, Quæstores, Actores, Colonos, atque id genus Ministros, qui prædiorum Rusticorum fructus, vel quorumuis bonorum, uel Commendarum redditus, ad sacram tamen Religionem pertinentes, aut sacri Aerarij pecuniam exegerint, & retinuerint, eadem Religio via executiua, tàm realiter, quàm personaliter, coràm quibuscunque Rectoribus alijsque ordinariè iusdicentibus agere posit, eisdem ciuium Florentinorum, & Senensium, vt causa postulabit, priuilegijs suffulcta, vt administrationis ratio, & reliquorum restitutio pro suo iure facilius obtineatur: Nullus tamen contra præfatam Religionem, eiusque ærarium agere, aut de iuribus suis quibuscumque experiri valeat, prætterquam coram prefatis Consiliarijs, & Gubernatore. Ipsis vero militibus, eorumque famulis, ac ipsius sacræ Religionis officialibus, & Ministris arma defensibilia, & offensibilia cuiuscunque generis, exceptis Aeneis instrumẽtis vulgo nuncupatis, Archibusetti a ruota, alijsq; per ædicta nostra prohibitis, eandem facultatem gerendi Florentiæ, Senis, & vbique locorum nostræ Dictionis, & sub eisdem conditionibus, & obligationibus concedimus quam adhuc nostræ Aulæ, & nobis vel Principi Illustrissimo filio nostro stipendio inseruientes habent, ac potiuntur. Militum quoque

que eorundem, & Religionis officialium, & ministrorum arma, vestes, & supellectilia dumtaxat ad eorum vsum vel ipsorum familiæ destinata Florentiæ, Senis, cæterisque nostræ dictionis locis omnibus datijs, pedagijs, ac vectigalibus, tam immisſionis, quam extractionis gratia, libera, & exempta penitus esse decernimus, atque pręcipimus, dummodo per riuisores, aut alios Doanæ ministros prædictè res, & vtensilia siue immittenda, siue extrahenda inspiciantur, atque obsignentur. Memoratos insuper Milites, ac Religionis officiales, & Ministros quo ad prædia vrbana domus, & habitationes, quas Pisis mercede, aut pensione conducent, eadem immunitate, ac priuilegio gaudeant, & in omnibus, & per omnia fruantur, quo Pisani Gymnasij Doctores, & Scolares Pisis commorantes potiuntur, absq; tamen ipsorum scolarium, & doctorum præiudicio. Quæquidem priuilegia, & immunitates, vt supra concessas, sine dolo, sine fraudes & sine vlla machinatione (vt virum bonum decet) obseruari districtè iubemus. Non obstantibus quibuscunque in contrarium quomodolibet facientibus. Quibus omnibus, & singulis, etiam si talia forent, quòd de ipsis de verbo ad verbum mentio fieri debeat specialiter & expresſè, motu proprio, & eadem certa scientia derogamus. Hæc est voluntas nostra huius diplomatis manu nostra firmati, & plumbei nostri Ducalis Sigilli appensione muniti testimonio roborata. Dat. Florentiæ in nostro Ducali Palatio, die vigesima quarta Martij, Anno Dominicæ Incarnationis Millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, Ducatus nostri Florentini, Anno XXIX. Senensis vero, IX.

COS. MED. FLOR. ET SENARVM DVX.

V: Lælius Taurellus:

Franciscus Vintha:

DECISIO SACRÆ ROTÆ ROMANAE, QVOD EQVITES S. STEPHANI POSSINT EMITTERE MILITIÆ PRÆDICTÆ PROFESSIONEM INTRA ANNVM probationis, nec comprehendantur in decreto Concilij Tridentini Sesſione 25. Cap. 15.

Tirasonensis Pensionis.

OMINVS Ioannes de Luna obtinens Decanatũ Ecclesiæ Collegiatæ oppidi de Tudela resigna uit eum in manibus Papæ in fauorem Domini Petri Ximienes reseruata sibi pẽsione mille ducatorũ auri largorum Cum decreto quod si prædicto Domino Ioanni contigeret ingredi aliquam religionem militarem, ac iuxta ipsius Religionis priuilegia vxorẽ ducere, pẽsionẽ nihilominus ipsam exigere, & percipere posset, & valeret, vt in supplicatione; iuxta cuius formam se se obligauerunt in forma Cameræ dictus dominus Petrus, & R.P.D. Ludouicus Torres, interim publicatum fuit sacrum Concilium Tridentinum, post cuius publicationem dictus D. Ioannes de Luna habitum militiæ Sancti Stephani suscepit, & incontinenti professionem emisit, & demum vxorem duxit, hinc orta fuit contrauersia inter prædictas partes super prædicta pensione prætendente D. Petro.

Petro pensionem extinctam esse, ex eo quod in emittenda pro fessione nõ fuisset à Domino Ioanne seruata forma tradita in decreto Concilij Tridentini de regularibus Sess. 25. c. 15. io quo cauetur, ne quis in quacumq; religione, tam Virorum, q̃ mulierum, qui minori tempore, quàm per annum post susceptum habitum in probatione steterit ad professionem admittatur, & ideo dubitatum fuit die Lunę xI. Decembris 1570.

An dictus Dominus Ioannes de Luna miles Sãcti Stephani quoad annuã probationem sub huiusmodi decreto comprehenderetur, & ex multis fuit resolutum non comprehendi.

Primo quia intẽtio finalis huius decreti fuit occurrere Apostasię, in quam facilè dilabũtur ij qui, minus consultò, ac de se nullo facto experimento religionem profitentur c. ad Apostolicam de regular. c. non solum eo. tit. in 6. quod quidem non potest conuenire istis militijs, in quibus institutum non est admodum durum, & multis abundant priuilegijs à Sancta sede Apostolica concessis.

Secundo quia Conciliũ videtur de ijs religiosis loqui, qui pro Basi, ac fundamento, & perfectione suę Religionis tria vota profitentur, obedientiæ, paupertatis, & castitatis, vt videntur innuere ea, quæ in c. primo huius decreti cõtinentur, quæ quidem non emittuntur à militibus S. Stephani; nec obstat quod postea subdat, & sì qua alia sunt alicuius alterius regulæ, & ordinis secularia vota, & præcepta, quia procedit augumentatiuè vltra alia tria vota præstari solita à Regularibus nam etiam in istis votis datur excessus, veluti paupertatis, vt per diuum Tho. 2. 2. q. 188. art. 7.

Tertio ad hoc facere visũ est, quod tradit Specul. tit. de stat. monac. q. 36. vbi tradit eos, qui proprijs non carent, & in domibus cum vxoribus proprijs viuunt, non esse propriè professos, & ait ita per Clementem iudicatum fuisse, quod etiã tradit Abb in rubr. de reg. nu. 4. vbi vult ꝙ Hierosolimitani largo modo sint religiosi, cum non posint contrahere matrimonium, & promittant obedientiam, Rectores vero Hospitalium, qui vtuntur matrimonio deferentes certum habitum nõ esse religiosos, nec largo modo, nec stricto, allegat Ioan. de

Lignano,& Lauren. in Clemen. 2. de præb. His accedit Ang. in sua summa in verbo Religiosus nu. primo vbi ait, tales viuentes sub aliqua regula veluti Tertij ordinis B. Francisci nõ esse propriè religiosos, illos autem qui vtuntur matrimonio, nec stricto, nec largo modo esse religiosos; his addi potest auctoritas d. Diui Thom. 2. 2. q. 86. art. 4. in fin. dicen. ꝙ illi modi viuendi, secũdum quos homines matrimonio vtuntur, non sunt simpliciter, & absolutè loquendo religiones, sed secundum quid, in quantum, scilicet ꝙ in aliquo participant, quæ ad statum religionis pertinent, & ideo concludit votum perpetuæ continentiæ requiri ad religionis perfectionem; Accedit etiam, ꝙ iste terminus professio intelligitur de tribus votis c. cum ad monasterium vbi Butr. nu. 9. de stat. Monach.

Quarto fuit consideratum ꝙ Concilium vbi voluit comprehendere milites, eos nominauit vt ead. Sess. 25. c. 22. & Sess. 23. c. 18.

Quinto fuit consideratum in hoc decreto de Regular. multa præcipi, quæ nõ possunt applicari huic militiæ S. Stephani, & ideo non videtur comprehensa, quale id quod habetur c. 2. vt nihil proprium possideant, & c. 4. ne liceat a conuentibus sine licentia recedere, & ad vniuersitatem missi in suis Cõuentibus habitent, nec c. 6. de electionibus loquẽs potest istis applicari, nec c. vltimũ vbi Sancta Synodus hortatur Reges, & Principes, vt velint prædictis Episcopis, Abbatibus, & Generalibus, ac cæteris præfectis in exequutionem, eorumquæ in dicta reformatione continentur auxlium suum, & auctoritatem interponere, quoties fuerint requisiti, si enim sacra synodus intellexisset de militijs, hortandi erant ipsimet, Reges, & Principes, qui sunt magni magistri ordinum ad cõtenta in reformatione, obseruanda nec expectandum, quòd ab aliquo essent requisiti.

In præsentibus statutis ca. hoc primũ est in ordine 6.

Sexto fuit consideratum, ꝙ in militia Sancti Stephani vno, & eodem tempore datur habitus, & emittitur professio, vt in stat. d. militiæ tit. 2. cap. 1. quod etiam vsu obseruari cõpertum est.

Septimo fuit habitum pro solido argumẽto quòd in c. vlt.

præsentis

præſentis decreti cauetur, vt omnia obſeruentur in omnibus Cœnobijs, Monaſterijs, Collegijs, & domibus quoruncumq; Monachorum, & regularium, nec non quarũcũq; ſanctimonialium, etiam ſi illæ ſint ſub gubernio Militiarum, Nam ſi ipſæ militiæ continerẽtur ſub illis decretis, fruſtra fuiſſet facta extenſio ad domos mulierum, quæ ſub militijs viuunt; Expreſsio igitur iſtarum arguit ipſas militias de mente Sanctæ Synodi non fuiſſe cõprehenſas in decreto, & ex dictione etiã arguitur Synodum in pertinẽtibus ad militias plus dubitaſſe.

Octauo, quando vnum præſupponitur, & ſuper eo diſponitur, diſpoſitio locum non habet niſi adſit præſuppoſitum l. mancipia C. de ſeru. fug. & ibi gloſ. & Docto. in ver. auocandum Tex. in l. Lutius Titius. de fid. libert. ſed in hoc capite, de quod nunc particulariter agitur, præſupponitur annus probationis, ergo vbi non adeſt iſte, annus veluti in caſu, de quo agitur, non habebit locum diſpoſitio de profeſsione poſt annum probationis emittenda.

Non obſtat qualitas verborum, quia ſecundum ſubiectam materiam, & rationem finalem reſtringi debet gloſ. in l. omnes C. de mun. & honor. l. cũ pater §. dulciſsimis delegat. 2.

Nec obſtat, ꝙ materia videatur fauorabilis, & ideo extendenda ad eos, qui largo modo ſunt religioſi: Quia cum ceſſet rō finalis, nullus ex hoc decreto elici põt fauor imo potius eſſet onus inutile, & odioſum illis qui ſtatim his militijs adſcribi vellent ad participandum, & gaudendum priuilegijs eis conceſsis; alia quæ in contrarium facere videntur, ex deductis facile tolli poſſunt.

DE-

DECISIO SACRÆ ROTÆ ROMANAE
QVOD EQVITES MILITES S. STEPHANI BENEFICIORVM Secularium sint Capaces

LVCANENSIS PLEBIS
Veneris 22. Maij. 1579.

VIT. Conclusum quòd huiusmodi Parochialis Ecclesia secularis nõ vacauit per adẽptionem Militiæ, seu professionem Militum Sacerdotum, seu Clericorum militum Sancti Stephani, quia talis Militia, & professio non est propriè religio, sicut etiam in similibus Militibus Hispanis, vt per illorum professionem, & Militiã Clericalem non vacet pensio, fuit resolutum in vna Tirasonensis pensionis coram R.P.D. meo Seraphino. Nam licet per ingressum religionis post professionem vacẽt ipso iure beneficia prius obtenta c. beneficium de regular. lib. 6. hoc tamen intelligebãt Domini in propria, & verè religione, in qua emittuntur tria vota substantialia, paupertatis, castitatis, & obedientiæ, iuxta textum in c. 1. de stat. regula. cum alijs per Abba. in Rubr. de regular. num. 1. Sed non in ijs, quæ non sunt veræ & propriæ Religiones, & in materia priuationis, seu vacationis ipso iure, quæ est stricti iuris, in dubio nõ inducitur priuatio, seu vacatio ipso iure glo. in c. 1. de sagittar. cũ alijs per Præpos. Alex. in c. Salonitanæ n. 3. 63. dist. & alias vt benè in dicta decisione, & votis dominorum.

Christophorus Robusterius de Samant. Rotæ Auditor.

BRE-

VOTVM NONNVLLORVM EX DOMINIS SACRAE ROTAE ROMANAE QVOD EQVITES MILITES SANCTI STEPHANI Sint capaces beneficiorum Secularium,

PVTO milites S. Stephani esse capaces beneficiorum secularium, quia ex ressolutionibus aliàs in Rotafactis tàm coram R. P. D. meo decano in vna tirasonen̄ pensionis sub die 10. Decembris 1570. quam etiam Coram Reuerendissimo domino Oriolen̄ in vna lucana plebis sub die 22. Maij 1579. constat istos milites non esse propriè, & verè regulares, licet n. habeant quendam viuendi modum à Papa approbatum, non ideo dicūtur habere regulam, cum non profiteantur illa tria vota paupertatis, castitatis, & obedientię, quæ pro basi, ac fundamento, & perfectione cuiuslibet Religionis necessaria sunt c. ad monasterium de statu mon. maximè cum proprio non careant, & in domibus cum vxoribus proprijs viuant: quo casu non dici propriè professos, tradit specul. dicens ita per Clemen. fuisse iudicatum in tit. de statu Monach q. 36. sub numero 42. & post Ioan. de Ligna & laurent. de Rodulphis in Clem. 2. de præben. tradit Abb. in c. 2. sub. numero XI. de foro compet. & in rubr. de regulari. numero 4. vbi dicit quod licet Equi

tes

tes Hierosolimitani, qui matrimonio non vtuntur, & obedientiam promittunt, largo modo dici possint Religiosi, tamen Rectores Hospitalium deferentes certum habitum, qui vtuntur matrimonio, nec etiam largo modo dicuntur Religiosi, quod etiam voluit Sum. Ang. in verbo Religiosus, num. primo vbi ait viuentes sub certa regula, si vtantur matrimonio non esse, nec strictè, nec largo modo Religiosos, & ex auctoritate D. Thomæ in 2.2.q. 186 articulo 4. in fin. dicentis quod illi modi viuendi, secundum quos homines matrimonio vtuntur, non sunt simpliciter, & absolutè loquẽdo Religiones, tradit Sott. de Iust. & iur. lib. 7. q. 5. articulo 3. circa fin. vers. sed de commendatarijs Equitibus, vbi concludit quod votum perpetuæ continentiæ requiritur ad Religionis perfectionem, vnde tollitur quod dici posset de promissione castitatis, quam faciunt isti Milites in susceptione habitus, quia cum habeãt vxores, intelligitur tantum de Pudicitia, seù Castitate coniugali, vt tradit Abb. in d. c. 2. sub numero x1. quæ non sufficit, vt patet ex supra citatis, Vltra quod deficit etiam aliud votum súbstantiale paupertatis, quæ non promittitur ab istis Militibus, nec seruatur, cum habeant proprium, vt patet ex eorum statutis, & tradit Abb. vbi supra sub dicto numero x1. Item deficit votum obedientię, quæ cum promittatur restricta ad certos casus, non prodest ad hoc, vt quis dicatur Regularis, nisi talis profiteatur obedientia, quæ sit Monachalis, hoc est, vt per eam omni suæ voluntati renunciatum, & omnia commissa voluntati superioris censeantur c. non dicatis 12. q. prima, Innoc. & Host. in cap. consuluit qui Cler. vel vouent, adeò quòd non sufficit quod simpliciter promittatur, cum etiã Canonici seculares illã promittant capitulo tertio, & capitulo his quæ de maioritate, & obedientia, sed debet exprimi, quod sit monachalis Archidiaconus in capitulo, vt lex numero 3. vigesimaseptima quæstione prima, Card. in Clementina prima in secunda quæstione de Relig. domibus, Cald. in consilio vltimo de Regul. vnde tanto minus debet sufficere in istis militibus, quorum promissio est restricta iuxta statuta, & ordinationes Militiæ, & propter vsum matrimonialem seruari non potest vt

dicit

dicit Abb. in dicto capitulo ſecundo de foro competenti ſub numero XI.

Seraphinus Oliuerius Razalius Rotæ Decanus.
Hieronimus Pamphilius Rotæ Auditor.
Pompeius Arigonius Rotæ Auditor.

DECRETVM SACRAE CONGREGATIONIS SVPER REBVS DATARIAE VRBIS, QVOD EQVITES MILITIAE S. STEPHANI POSSINT prouideri de beneficijs ſecularibus.

Die Lunæ IX. Septemebris 1591.

Super eo, quòd Pompeius lentulus Diaconus Tiburtinus Miles Sancti Stephani ſupplicauit ſibi prouideri Canonicatum Sanctæ Mariæ in via lata, non obſtante quòd ſit Regularis dictæ Militiæ.

ONGREGATIO ſuper rebus Datariæ cenſuit, quòd, ſi Militia ſancti Stephani, cùm non ſit propriè Religio, nec in ea emittantur tria Vota ſubſtantialia, non impedit, quò minus Milites poſsint retinere Beneficia ſecularia, vt ita fuit deciſum de anno 1579. 22. Maij. in vna Lucanenſis Plebis coram R.P. D. Robuſterio, poſſet, ſi Sanctiſsimo D. N. placet, indultum dictæ prouiſionis ſibi concedi, & eò magis, quia Votum obedientiæ non videtur incompatibile cum Beneficijs ſecularibus, nam Sacerdotes ſunt exempti a ſeruitio Religionis, & non Sacerdotes poſſunt inſeruire per interpoſitam perſonam, vt in Conſtitutionibus dictæ Militiæ cap. 9.

BREVE SANCTISSIMI D. SIXTI PAPAE QVINTI

PER QVOD CONCEDITVR FACVLTAS MAGNO MAGISTRO MILITIÆ S. STEPHANI,

Vt Hoſpitalia per laicos regi ſolita ad Hoſpitalitatem ſeruandam inſtituta in Hætruria exiſtentia in commendas dicti ordinis etiam per vnionem erigi poſſint.

DILECTO FILIO NOBILI VIRO Franciſco Medices Magno Etruriæ Duci.

Sixtus Papa Quintus.

ILECTE fili nobilis vir, Salutem, & Apoſtolicam benedictionem. Præclara deuotionis ſinceritas, & eximia fidei conſtantia, quæ tibi diuinitus cõceſſæ ex tuorum progenitorum quaſi hæreditate videtur acceptæ, quibuſq; in noſtro, & Apoſtolicæ ſedis conſpectu, de qua continuò vt obedientiæ filius benemereri nõ ceſſas, fulgere dignoſceris, nos ſupra modum inuitant, ſuauiterq; alliciunt, vt votis tuis, quæ vt Chriſtianum Principem decet, Religionis propagationi, ac fidei Catholicæ defenſioni aſpirare conſpicimus, gaudenter annuamus, eaque fauoribus oportunis libentiſsimè proſequamur. Sanè pro parte tua nobis nuper

bis nuper expositum fuit, quòd cùm in diuersis tuæ ditioni subiectis Ciuitatibus, Terris, oppidis, & locis, quamplurima Hospitalia per laicos regi, gubernari, & administrari, solita, quæ de iure patronatus tuo, & seu Magistratuum communitatum, vniuersitatum, & hominum Ciuitatum, terrarum, oppidorum, & locorum prædictorum, seu etiam laicorum ex fundatione, vel dotatione, aut aliàs existunt, in quibus tùm ob locorum distantiam, seu incommoditatem, tùm etiam ob illorum fructuum tenuitatem, parum, aut nihil hospitalitatis seruatur, illorumque fructus in prophanos, & illicitos vsus conuerti solent, diuersaq; interdum in illis patrantur scelera: Vnde si in dictis Hospitalibus, & eorum ecclesijs de dictorum laicorum patronorum consensu, vnum, vel duo, aut plura ex eis insimul perpetuò vniendo, & incorporando, seu etiam supprimendo tot, quot volueris Præceptoriæ Militiæ Sancti Stephani, cuius tu Magnus Magister existis, ad instar aliarum dictæ Militiæ Præceptoriarum, erigerētur, & instituerentur; eorumdemque Hospitalium fructus, redditus, & prouentus, seruata hospitalitate, & alijs sopportatis oneribus remanentes dictis Præceptorijs sic erigendis, & instituendis etiam perpetuò applicarentur, ex hoc profectò eisdē Militibus de cōgrua subuentione prouideretur, ipsaq; Hospitalia melius, ac decentius gubernarentur. Quare nobis humiliter supplicare fecisti, Quatenus tibi Hospitalia prędicta insimul, vt præfertur, vniēdi, & incorporandi, seu etiam supprimendi, & in illis, vel eorum ecclesijs tot, quot volueris Præceptorias dictæ Militiæ, vt præfertur, erigendi, & instituendi, eorumdemq; Hospitaliū fructus eisdem Preceptorijs applicandi licentiam, & facultatem concedere, ac aliàs in præmissis opportunè prouidere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos ipsius Militiæ, quę a claræ mem. COSMO Medices, dum vixit, Magno Etruriæ Duce progenitore tuo ad Maris mediterranei incursibus infidelium infestati custodiàm, & defensionem instituta fuit, incrementum, paternis exoptantes affectibus, ac attendentes quòd illius Milites tamquam indefessi IESV CHRISTI athletæ pro fide Catholica etiam vitæ, & salutis incolumitati

non

non parcentes dictæ Militiæ triremibus per maria vndique di ſcurrunt, ac publicæ quieti inuigilantes piratarum, ſiue maritimorum latrunculatorum inſidijs, & fraudibus occurrere, ac CHRISTI fidelium tùm bona, tùm corpora, & animas ab illis tutari, atque defendere non ceſsant: Huiuſmodi ſupplicationibus inclinati, Tibi, vt omnia, & ſingula prædicta Hoſpitalia, & eorum eccleſias ad hoſpitalitatem ſeruandam, nõ autem pro infirmis recipiendis inſtituta, & de quibus, per ſedem Apoſtolicam diſponi non conſueuit, quæ de iure patronatus tuo, & ſeu dictorum Magiſtratuum, Communitatum, vniuerſitatum, & hominum, ſeu etiam aliorum laicorũ præfatorum, vt perfertur, ſunt, de illorum patronorum laicorum conſẽſu, ſi verò de iure patronatus dictorum Magiſtratuum, communitatum, vel vniuerſitatum, & hominum prædictorũ fuerint etiam abſq; illorum cõſenſu; ac etiam ordinarij loci vel cuiuſuis alterius licentia minime requiſita perpetuò vnire annectere, & incorporare, ſeu aliqua ex eis ſupprimere, ac in eiſdem hoſpitalibus, & eorum eccleſijs, vt præfertur vnitis, annexis, & incorporatis tot, quot volueris, & prout tibi melius videbitur, & placuerit Pręceptorias Militiæ huiuſmodi, ad inſtar aliarum dictæ Militiæ Præceptoriarũ, per illius Milites obtineri ſolitarum, quæ per te, & pro tempore exiſtentem dictæ Militiæ Magnum Magiſtrum, ad præſentationem illorũ patronorum, vel de illorum cõſenſu concedi, & aſsignari debeant, etiam perpetuò erigere, & inſtituere, eorumdemq; Hoſpitalium fructus redditus, & prouentus, ſeruata Hoſpitalitate, & alijs illorũ ſopportatis oneribus, remanentes dictis Præceptorijs ſic erigendis, & inſtituẽdis etiam perpetuò applicare, & appropriare liberè, & licitè poſsis, & valeas, plenam, & liberam, ac omnimodam Apoſtolica auctoritate, tenore præſentium, facultatem, poteſtatem, & auctoritatem cõcedimus, & impartimur, tibiq; deſuper de ſpeciali gratia indulgemus. Decernentes in eiſdem præmiſsis, & circa ea per te facienda, & terminanda ſemper, & perpetuò valere, ac ab illis vllo vnquã tempore, quouis prætextu reſiliri non poſſe, & quaſcunque conceſsiones in contrarium faciendas nullius roboris, vel mo

menti exiſtere. Declarãtes præſentes literas de ſubreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, ſeu intentionis noſtræ, vel quopiam alio defectu notari, vel impugnari nullatenus poſſe, ſed incommutabilis voluntatis, & intentionis noſtræ fuiſſe, & eſſe. Sicque, & non aliter per quoſcumque iudices, & Commiſſarios quauis auctoritate fungentes, etiam Sanctę Romanæ Eccleſiæ Cardinales, ac cauſarum Palatij Apoſtolici Auditores ſublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, iudicari, & diffiniri debere; irritum quoq;, & inane, quicquid ſecus ſuper his à quoquam quauis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari: Nam obſtantibus quibuſuis Apoſtolicis, ac in prouincialibus, & Sinodalibus Cõcilijs æditis generalibus, vel ſpecialibus conſtitutionibus, & ordinationibus, ac dictorum Hoſpitalium etiam iuramenti confirmatione Apoſtolica, vel quauis firmitate alia roboratis, ſtatutis & conſuetudinibus, priuilegijs quoque indultis, exemptionibus, Conſeruatorijs, & alijs literis Apoſtolicis, ſub quibuſcũque tenoribus, & formis, ac cũ quibuſuis clauſulis, & decretis in genere, vel in ſpecie eiſdem hoſpitalibus, vel illorum rectoribus etiam pluries conceſsis, confirmatis, & innouatis; Quibus omnibus, etiam ſi de illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, & expreſſa, & indiuidua, non autem per clauſulas generales idem importantes mentio, ſeu quæuis alia expreſsio habenda, aut aliqua alia exquiſita forma ad hoc ſeruanda foret, illorum omnium, & ſingulorum tenores præſentibus pro ſufficienter expreſsis, & inſertis habentes, harum ſerie ſpecialiter, & axpreſsè derogamus, & ad plenum derogatum eſſe volumus; cæteriſq; contrarijs quibuſcumque. Dat. Romæ apud Sanctum Marcum ſub anulo Piſcatoris die x i . Septembris. 1587.

Pontificatus noſtri Anno Tertio.

Tho: Thom. Gualterutius.

A. Ruloffius.

BVLLA

BVLLA SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI SIXTI PAPAE V.

PER QVAM CONCEDITVR FACVLTAS Equitibus ſacræ, & Illuſtriſs. Religionis Diui Stephani, vt etiam vxorati, & bigami.

Penſiones annuas Eccleſiaſticas ducentorum Ducatorum auri de camera ſuper quibuſuis beneficijs obtinere poſsint, & retinere in quamcumque ſummam, etiam quod in habitu clericali non incedant.

IXTVS Epiſcopus Seruus Seruorum Dei. Ad Perpetuam rei Memoriam. Circumſpecta Romani Pontificis prouidentia, gratias, quæ ex benignitate Sedis Apoſtolicæ emanarunt, libenter corroborat, & in priſtinũ, ac ualidum ſtatum reponit, cum præſertim per eas, & Catholicorum nobiliumque, & Magnorum Principum honori, ac iuſtis deſiderijs, & fortium Chriſtianę Religionis, & Catholicæ fidei propugnatorum ſub approbati alicuius Ordinis regula, & inſtituto pro Chriſto aduerſus infideles militantium; qui pro eiuſdem Religionis, & fidei defenſione, & propagatione ſuam vitam, & opes promptè quibuſuis periculis exponunt commodis, & congruè ſubſtẽtationi

 oppor-

opportunè consulitur. Cum itaque aliàs fœlicis recordationis PIVS Papa Quartus prædecessor noster post erectionem, & institutionem Militiæ Sancti Stephani, sub regula Sancti Benedicti, per claræ Memoriæ COSMVM, tunc Florentiæ, & Senarũ Ducem in Ducatu Florentiæ, de licentia Sedis Apostolicę ipsi Cosmo Duci per litteras eiusdem Pij prædecessoris attributa antea factã ipsi Cosmo Duci, Magno Magistro, necnon conuentui, Militibus, Priori, cęterisque Ministris Ecclesię dicti Conuentus, & alijs personis, etiam in Sacris & Presbiteratus Ordinibus constitutis, etiam quęcunque, quotcunque, & qualiacunque cum cura, & sine cura beneficia Ecclesiastica obtinentibus, eorumque Beneficijs, commendis, rebus, & bonis diuersas exemptiones etiã a Iurisdictione Ordinariorum libertates, immunitates, etiam à contributione Decimarum, & onerum indulta, priuilegia, facultates, indulgentias, & gratias spirituales, & temporales benignè concesserit, atque elargitus fuerit, atque in specie hoc quoque inter alia indulserit Omnibus, & singulis dictę Militiæ Sancti Stephani Militibus coniugatis, ac etiam Bigamis, alijsque Presbyteris, vt singulas Pensiones annuas vsque ad summam Ducentorum Ducatorum auri de camera super quarumuis Cathedralium, & Metropolitanarum, & aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Canonicatuum, & præbendarum, dignitatum, personatuum, administrationum, & officiorum aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura Secularium, & quorumuis ordinum regularium, fructibus, redditibus prouentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumentis, aliàs sibi canonicè reseruandas, accumulatiuè cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tẽpore percipere contigerit, & continget ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac in suos vsus, & vtilitatem conuertere liberè, & licitè valerent prout in eiusdem Pij Quarti prædecessoris binis litteris, prioribus nimirum sub Datum Calendis Februarij, posterioribus vero sub Dat. Nonis Iulij Pontificatus sui Anno Tertio confectis literis plenius continetur. Postmodum verò piæ Memo

Dux Cosmus Militiam S. Stephani instituit, & fundauit.

Pius IIII. multa priuilegia cõcessit.

Et inter cętera quod etiã vxorati & Bigami Equites pensiones 200 ducatorũ auri de camera obtinere possent.

riæ

riæ PIVS PAPA QVINTVS etiam prædeceſſor noſter per ſuam, quæ incipit Sacro ſanctum deſuper editam conſtitutionem inter cætera reuocauerit, & oboleuerit omnia, & quæcunq; priuilegia, facultates, diſpẽſationes, & indulta obtinendi ſimiles penſiones, fructus, & alias res Eccleſiarum, Monaſteriorum, & aliorum beneficiorum, & officiorũ Eccleſiaſticorum ſecularium, & regularium dictæ S. Stephani cæteriſque Militijs, ac Hoſpitalibus, earumq; Militibus, fratribus & perſonis; tàm clericis, quàm coniugatis quibuſuis modo, & forma, ac quibuſcumque de cauſis cõceſſa, & approbata, ita quod ipſi, ſiue coniugati, ſiue bigami, ſiue Clerici, ſiue etiam Presbiteri nullas de cætero reciperẽt, ſed eas ſolas, quas tunc habebant, retinerẽt, & eæ quoque per futurum contractum Matrimonij extinctæ cenſerentur, prout in eadem conſtitutione latius continetur. Nos animaduertentes noſtris potiſsimum temporibus huiuſmodi Milites, pro Dei, & Chriſtiani nominis gloria, ac Fidei Catholicæ defenſione, non ſolũ ſæpius in diuerſis expeditionibus contra infideles fortiter, & Magna cũ laude dimicaſſe, ſed eorum Triremes, & marittimas copias ad Maris Mediterranei, & ore marittimæ totius ferè Italiæ tuitionẽ, & ad coercendas Turcarum, & aliorum Piratarũ incurſiones magnum iugiter adiumentum afferre, ipſamque Militiam nũc maxime ſub fœlici regimine, & gubernio dilecti filij Nobilis Viri FERDINANDI Magni Aetruriæ ſibi ſubiectæ Ducis, ac moderni magni Magiſtri in Dies magis florere & com plurium militum, qui regularem illius habitum ſuſceperunt nobilitate, opibus, & virtute præſtãtium, quaſi egregio, ac numeroſo fętu multiplicato auctam eſſe, & quotidie augeri, ac propterea, tam ipſum FERDINANDVM magnũ Ducem armis opibus, potentia virtute inclitarum Ciuitatum, & populorũ eius ditioni ſubiectorum amplitudine, ac militum copijs inter Chriſtianæ Reipublicæ Principes valde inſignem, præcipua verò erga Nos, & Sedem Apoſtolicam reuerentia, & deuotione ſummoque Catholicæ fidei tuendæ, & propagandæ zelo accenſum, quam etiam eoſdem Milites, qui in tam egregio, & laudabili exercitio non ſolum ingẽtes ſumptus aſsiduè

Pius V. hanc facultatem omnibus militijs reuocauit.

Militũ S. Stephani laudes.

Qui nunc maxime florẽt ſub magno Duce Ferdinando.

 faciunt,

faciunt, ſed ſanguinem ipſum, & vitam, cum ſe offert occaſio promptè, & libenter profundunt pro noſtra erga illos paterna charitate, Apoſtolica beneficentia, & gratia dig nos reputantes, alijſque iuſtis, & rationabilibus de cauſis adducti, eoſdemq; FERDINANDVM Magnum Ducem, & ſingulos Milites à quibuſuis excomunicationis ſuſpenſionis, & interdicti, alijſque Eccleſiaſticis ſententijs, cenſuris, & pœnis a iure, vel ab homine, quauis occaſione, vel cauſa latis, ſi quibus quo modolibet innodati exiſtunt ad effectū præſentiū dumtaxat cōſequendum harum ſerie abſoluentes, & abſolutos fore cenſentes, ac tenores dictarū Pij Quarti prædeceſſoris literarū, præſentibus pro expreſsis habentes, Motu proprio nō ad alicuius ſuper hoc oblatæ nobis petitionis inſtātiam, ſed ex mera noſtra liberalitate, & certa ſcientia, deque Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine, facultatem, & indultum percipiendi, & exigendi penſiones annuas præfatas vſque ad ſummam huiuſmodi Ducētorum Ducatorum auri de camera Militibus prȩfatis coniugatis etiam, Bigamis, alijſque etiā Præsbyteris, etiā accumulatiue cum quibuſuis alijs penſionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apoſtolico pro tempore contigerit, aut cōtinget in futurum habere, vt præfertur per Pium Quartū prædeceſſorem cōceſſum, & deinde per Pium Quintum etiam prȩdeceſſorem, vt duximus reuocatam, aduerſus ipſam reuocationem abolitionem, prohibitionem, & conſtitutionem dicti Pij Quinti prædeceſſoris, cuius Tenorem pariter præſentibus haberi volumus pro expreſſo in integrum priſtinum, & validiſsimum, & eum, in quo antequam conſtitutio ipſa emanaret, quomodolibet erant, ſtatum, non ſolum iuxta formam, continentiam, & Tenorem dictarū Pij Quarti prædeceſſoris literarum, ſed omni meliori, validiori, atq; amplio ri modo, & forma plenariè Apoſtolica auctorite tenore prȩſentium reſtituimus, reponimus, reintegramus, & reualidamus, ipſamq; Pij Quinti prædeceſſoris cōſtitutionem, quoad dictos Milites Sancti Stephani prȩſentes, & futuros locum nō habere, eiſque minime obeſſe, ac nihil prorſus præiudicij afferre poſſe decernimus, & declaramus, quinimo dictæ conſtitutioni

Motu proprio.

Renouatur facultas à Pio IIII. cōceſſa, & à Pio V. reuocata.

tutioni ad effectum præmissorum, dumtaxat latissimè derogamus, eique plenè, & sufficienter derogatum esse volumus; Et nihilominus eisdem Militibus omnibus,& singulis etiam coniugatis, & bigamis,alijsque etiam Presbyteris,vt singulas pensiones, vsque ad summam prædictam Ducentorum Ducatorum auri de camera super huiusmodi fructibus redditibus, & prouentibus Ecclesiasticis alijsque prædictis,aliàs sibi Canonicè reseruandas, accumulatiuè cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas eos ex quouis alio priuilegio, seu indulto, aut dispensatione Apostolica eis in genere, & communiter, seu eorum cuilibet nominatim,& sigillatim etiam in vna non facta mentione de alia,vel alijs ante,vel post Dat. presentium quandocunq;concessa,aut concedenda,vsque ad quamcumq; summam,etiam dictis Ducentis Ducatis longè maiorem pro tempore percipere contigerit, & continget ad vitam percipere, exigere,& leuare, inque suos vsus,& vtilitatē conuertere liberè,& licitè valeant in omnibus,& per omnia,per inde ac si ipsa reuocatio, abolitio, & constitutio dicti Pij Quinti prædecessoris non emanasset,aut ipsi Milites Sancti Stephani,sub ea comprehensi non essent, de nouo concedimus, & indulgemus, Decernentes nihilominus, & Declarantes eosdem Milites, tam laicos, quam clericos, ēt coniugatos, & non coniugatos Pensiones super quibusuis præfatarum Cathedralium,& Metropolitanarum,aut aliarum Ecclesiarum,Monasteriorū, Prioratuum, Canonicatuum,Præbendarū,Dignitatum,personatuum, & administrationum officiorum,aliorumque beneficiorū Ecclesiasticorum cum cura,& sine cura, Seculariū, & quorumuis Ordinū regularium fructibus, redditibus,prouentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumentis,ac distributionibus, etiam quotidianis aliàs eis Canonicè,& ex præfato, vel alio quocumque priuilegio, aut indulto Apostolico ad quamcumque summam,seu ipsos fructus, redditus,& prouentus eorumve partem aliquam loco pensionū earumdem sibi reseruatos, aut assignatos percipientes ad incedendum in habitu,& tōsura Clericali,deferendumque vestes talares iuxta nostram desuper æditam Constitutionem, quæ incipit Sa

De nouo cōceditur.

Milites S. Stephani Pensiones ī quācūq; summam obtinētes non tenentur in habitu incedere nisi equestri non obstante cōstituzione Sixti V.

cro Sanctam, cuius pariter Tenorem præsentibus haberi volumus pro expresso minime teneri, neque ad id obligatos existere, aut aliqua ratione cogi, aut compelli posse, neq; ipsas Pensiones, aut illarum, vel fructuum, reddituum, & prouētuum huiusmodi reseruationes per non delationem habitus, tonsuræ, aut vestium huiusmodi, aut per contractum matrimonij, vel per bigamiam quamcumq; superuenientem, aut per exercitium Militiæ, & quoscunque actus bellicos Clericis, & Ecclesiasticis personis de iure, & per Sacros Canones prohibitos nimirum Militares, etiam sanguinis effusione, membrorum mutilatione, & morte infidelium subsequuta minimè cessare, expirare, aut cassatas, vel extinctas dici, aut censeri posse, sed ipsos Milites nihilominus, vt prius illas percipere, & exigere posse, & debere, & dummodo habitum Militarē, vestes nimirum communes laicales cum insignibus Crucis eius Militiæ consuetis, iuxta alias nostras super declaratione huiusmodi habitus militaris sub Dat. Videlicet Pridie Calendas Februarij. Pontificatus nostri Anno quarto, quæ etiam incipit Pastoralis editas literas deferant, vtique Constitutioni nostræ plenè satisfacere, nec præmissa, aut præsentes literas de subreptionis, obreptionis, aut nullitatis vitio intentionis nostræ, vel quouis alio defectu notari, impugnari, inualidari, aut ad Terminos iuris reduci posse, aut debere, nec sub quibusuis similium, vel dissimilium gratiarum suspensionibus, reuocationibus, limitationibus, alijsque contrarijs dispositionibus a nobis, & successoribus nostris, ac sede præfata quauis de causa, quantumcunque iusta pro tēpore emanatis, & emanandis cōprehendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties illę emanabunt, toties easdem pręsentes in pristinum statum restitutas repositas, & de nouo cōcessas esse, & censeri; Sicque per quoscunque Iudices, & Commissarios quauis auctoritate fungentes, etiam Causarum Palatij Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales sublata eis, & eorū cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, vbique iudicari, ac diffiniri debere, nec non irritum, & inane, quicquid secus super his a quoquā quauis auctoritate sciēter,

Nec per matrimonium, nec Bigamiam eorum pēsiones vacant, nec p actus Bellicos.

Dūmodo habitū Militię sųę deferunt.

vel

vel ignoranter contigerit attentari. QVOCIRCA Venerabilibus fratribus nostris Florentino, & Pisano Archiepiscopis, ac dilecto filio causarũ Curiæ Cameræ Apost. Generali Auditori per Apostolica scripta mãdamus quatenus ipsi, vel duo aut vnus eorum vbi, & quoties pro parte ipsorum FERDINANDI Magni Ducis, & Militum, seu alicuius eorum fuerint requisiti per se, val alium, seu alios præsentes literas, & in eis contenta quæcunque solemniter publicantes, eisq; in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant eos, & eorum quemlibet eisdem præsentibus, ac in eis contentis quibuscumque pacifice frui, & gaudere. Non permittentes eos desuper a quoquam quomodolibet indebitè molestari, Contradictores per censuras Ecclesiasticas, aliaque oportuna Iuris, & facti remedia appellatione postposita compescendo, Inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio Bracchij secularis. Non obstantibus recolendæ Memoriæ Bonifacij Papę Octaui, pariter prædecessoris nostri de vna, & in Concilio generali edita de duabus dietis, dummodo non vltra tres dietas aliquis vigore præsentiũ ad Iudicium non trahatur, ac dicti Pij Quinti prædecessoris, qua inter alia voluit gratias huiusmodi suis explodi tẽporibus, & quod sibi licere, nõ est passus, id suis successoribus iudicauit, nec non prefatis nostris, & quibusuis alijs Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac in Concilijs etiam generalibus æditis, & quarumcumque Ecclesiarum Monasteriorum, & Ordinum etiam iuramento cõfirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, Priuilegijs quoque, Indultis, & literis Apostolicis eisdem Ordinibus Ecclesijs, & Monasteris, eorumque Capitulis, Conuentibus, Superioribus Prælatis, & personis sub quibuscunque tenoribus, & formis cõcessis, etiã sępius approbatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & indiuidua, non autem per clausulas generales idẽ importantes mentio, seu quæuis alia expressio habenda foret, illorum tenores præsentibus pro expressis habentes illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expres-

Deputantur exequutores.

Derogatoriæ.

expresſè derogamus,cõtrarijs quibuſcumque,aut ſi aliquibus communiter, vel diuiſim ab eadem ſit Sede indultum, quod interdici, ſuſpendi, vel excommunicari non poſsint per literas Apoſtolicas non facientes plenam, & expreſſam,ac de verbo ad verbum, de Indulto huiuſmodi mētionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noſtræ abſolutionis, reſtitutionis, repoſitionis,reintegrationis,reualidationis Decretorum Declarationis,derogationum voluntatis,conceſsionis, indulti, & mandati infringere, vel ei auſu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare præſumpſerit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum eius ſe nouerit incurſurum. Datum Romæ in Monte Quirinali, Anno Incarnationis Dominicæ, Milleſimo Quingenteſimo nonageſimo. Decimo Calendas Iunij. Pontificatus noſtri Anno Sexto.

I. Zianus.

STATVTI, CAPITOLI, ET CONSTITVTIONI DELL'ORDINE DE' CAVALIERI DI SANTO STEFANO.

Fondato, & dotato dall'Illustriss. & Eccellent. S. Cosimo Medici, Duca II. di Fiorenza, e di Siena.

Riformati dal Sereniss. Don FERDINANDO *Medici, Terzo Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro di detto Ordine.*

Et approuati, & pubblicati nel Capitolo generale di detto ordine, l'Anno 1590.

Con le facultà, indulti, & Priuilegij, concessi dalla Santità di Papa Pio Quarto, & dal suddetto fondatore.

FERDINANDO *Medici, per grazia di* DIO *Gran Duca di Toscana, Terzo di Fiorenza, & di Siena, Quarto Signore dell'Isola del Giglio, di Porto Ferraio nell'Elba di Castiglione della Pescaia; & Terzo gran Maestro dell'Ordine, & Milizia de' Caualieri di Santo* STEFANO *Papa, & Martire. Come nessuna legge temporale, & positiua fù mai da principio così ben ordinata, che gl'accidenti, & progresso del tempo nō habbino apportato necessità di dichiarazione, correzzioni, ò estensioni di essa, così quantunque il Sereniss. Gran Duca* COSIMO *Nostro Signore, & Padre, che sia in Gloria, con molta prouuidenzia constituisse, & ordinasse li stabilimenti, & Capitoli de' Caualieri di Santo* STEFANO *Papa, & Martire, con autorità della Sede Apostolica,*

dopo

dopo l'erezione, dotazione, & fondazione di detto ordine da lui fatto, nondimeno molti di essi Capitoli, & stabilimenti hanno hauuto bisogno d'Interpretationi; le quali sono seguite per i Capitoli generali, fatti di poi, & l'aumento che, DIO gratia, hà riceuuto; & riceue l'institutione di detti Caualieri, & ordine loro, hà mostro, che molti casi erano ommessi, & per le constitutioni non decisi; Però habbiamo in virtù di qualunque nostra autorità, & di nostra certa scienza, & col parere del Consiglio de' dodici Caualieri di detta Religione di S. STEFANO, & con l'approuatione del Capitolo generale di essa, Celebrato l'Anno 1590. prouuisto, & deliberato per via di Riforma vniuersale di tutte le leggi, & constitutioni, & stabilimenti dell'ordine predetto, quello, & quanto, che à basso segue, comandandone l'inuiolabil'osseruanza, Non obst. &c.

PROEMIO.

EBBONO tutti gli huomini nelle loro attioni hauere qualche fine honorato, quelli maggiormẽte che più possono, & sono alla Maestà diuina piu obbligati. Onde noi COSIMO Medici per Diuina gratia Duca secondo di Fiorenza, & di Siena, Signore di Porto Ferraio nell'Isola dell'Elba, di Castiglione della Pescaia, & dell'Isola del Giglio: desiderando principalmente honorare l'Onnipotente IDDIO, giouare al prossimo, & acquistare la Vita eterna; da queste tre cagioni mossi, hauiamo fondato, ordinato, & dotato à honore, e gloria di sua immensa Maestà, & della Santiss. Madre MARIA Vergine, & di tutta la Celeste Corte, sotto il nome, & Protetione di S. STEFANO Papa, vn nuouo ordine, & Militia di Caualieri, si come nelli infrascritti Capitoli, & Constitutioni si dirà, hauuta però prima sopra ciò licentia dal Beatiss. Padre Papa Pio Quarto, come appare nel preinserto Breue.

REGO-

REGOLA DE' CAVALIERI Di S. Stefano. Titolo I.

Della Regola de' Caualieri di Santo Stefano. Capitolo I.

L nome dell'Altisſimo DIO Amen. Noi COSIMO Medici per la Diuina gratia Duca ſecondo di Fiorenza, & di Siena, fondatore, & primo Gran Maeſtro della Militià de'Caualieri di Santo STEFANO, vogliamo, & ordiniamo che la Regola di queſta Militia ſia ſotto l'ordine di Santo Benedetto, & che tutti li Caualieri riceuuti alla profeſsione, debbano oſſeruare Carità, Caſtità, & obbedientia.

Delli Statuti, e Conſtitutioni della Religione de' Caualieri. Cap. II.

QVello che è a'nauiganti la tramontana, ſono a gli huomini le leggi, e come non ſi può nauigare felicemente ſenza eſſa ſtella, coſi non ſi può beatamente viuere ſenza eſſe leggi, e ſi come i ſaggi Nocchieri, per condurſi ſicuramēte in Porto, riſguardano ſempre verſo il Polo, coſi i Caualieri della noſtra Religione per conſeguire la loro felicità, debbano hauere ſempre gl'occhi riuolti alle leggi, allequali incominciando Noi, Inuocando vn'altra volta il Nome Diuino, à dar buon principio, con iſperanza di miglior mezzo, & d'ottimo fine. Diciamo, che tre ſono quelle coſe, le quali ſi deono principalmente oſſeruare da tutti i Caualieri dell'ordine della noſtra Militia, e ciò ſono Carità, Caſtità Coniugale, & obbedienza; la Carità è ſouuenire al proſsimo; la Caſtità, ò veramente Pudicitia, è non cognoſcere carnalmente altra Donna, che la propria moglie, laquale poſſa prendere il Caualiere

ualiere secondo gl'ordini della Santa Chiesa Cattolica, tanto vergine, come vedoua, e passare all'altre nozze nel modo che fare possano l'altre persone laiche. L'obbedienza vuole ciascuno di questa religione con buono animo diligentemente, e volentieri essequisca tutte quelle cose, che dal Gran Maestro, e suo Luogotenente, & altri Superiori, secondo li Statuti, e Capitoli gli saranno comandate.

Dell'vfficio, e professione de' Caualieri. Cap. III.

LA basa, sopra la quale è fondato l'ordine di questa Milizia de' Caualieri di Sãto Stefano, è la Carità; e perche chi hà Carità, stà in Dio, e Dio, come afferma egli stesso, sta in lui: Chiunque fa professione d'essere soldato di questa Nostra Milizia, sappia, che egli fa professione della Milizia di Giesu Christo, & il primo vfficio del soldato di Giesu Christo, è preporre l'honore di Dio a tutte le cose, obbedire a' comandamenti della Diuina scrittura, seruare i precetti della Santa Sede Apostolica, combattere per la Fede Cattolica, osseruare la Iustizia, soccorrere i poueri, recuperare i prigioni di mano de gl'infedeli, e finalmente sottentrare, di buona volontà, a qualunque pericolo, per difesa della Christiana Religione, & per aumento di essa, esporre non che la roba, ma la vita propria, e sia certo che come i premij saranno eguali a meriti, anzi infinitamente maggiori, così le pene saranno pari a' demeriti. Percioche quelli che, per bontà d'animo, e generosità di cuore, eleggeranno di fare l'opere di valoroso Caualiere hauranno in questa mortal vita immortal gloria, & honore, & nell'altra eterna felicità, e beatitudine, & all'opposito quelli, che per viltà di cuore, ò malignità d'animo faranno il contrario, saranno in questo, oltre le douute pene, meritamente infami, e nell'altro mondo eternamente infelici.

Della pena di chi trasgredisce la Regola, & li Statuti. *Cap. IIII.*

COme l'osseruanza della Regola ricerca l'Anima, & il Corpo per l'orazioni, digiuni, & altre cose contenute in essa, così anco la transgressione, & inosseruanza, obbliga l'Anima, e parimente il corpo, Ma chiunque transgredirà li Statuti, & cõsuetudini dell'ordine obbliga solamente, e sottomette il corpo alla pena, doue non sia cosa, per la cui transgressione, ò ommmessione, secõdo li Comandamenti di Dio, e li sacri Canoni, l'Anima venisse obbligata, e sottoposta al peccato, e perche e'conuiene che la Regola distintamente venga à notitia d'ogni Caualiere; Perciò vogliamo che li Capitoli che trattano della Regola, e particolarmente quelli, che il Priore del Conuẽto, e della Chiesa giudicheranno più a proposito, tre volte l'Anno si legghino ad alta voce nella sala del Conuento in presenza di tutti i Caualieri, che vi si troueranno, & debbano leggersi sempre otto giorni auanti li tempi, e Pasque statuite per Communicarsi, & quei Caualieri, che si troueranno in Pisa, e mancheranno d'interuenirui, incorrino in pena di vna settena per ciascuna volta, se già non venissero scusati dal Priore del Conuento per legittime cause.

DEL

DEL MODO DI RICEVERE i Caualieri Tit. II.

Della diuisione de' Gradi de' Caualieri Cap. I.

CAVALIERI di questa Religione siano di tre maniere, alcuni si chiamino, & siano Caualieri Militi, cioè Soldati, alcuni Caualieri Sacerdoti, ouero Cappellani, & alcuni Caualieri seruenti, i quali non sono principali, ma seruono altrui. I Caualieri Militi sono di due ragioni, alcuni hauranno la commenda in atto, & effettualmente l'amministreranno (& questi si chiamino Commendatori, ouero Precettori) & alcuni l'hauranno solamente in potenza, cioè, che hauendo l'Anzianità, ouero aspettatiua, deono hauerla al tempo, come meglio a suo luogo si dichiarerà, & questi si chiamino Caualieri Conuentuali. I Caualieri Sacerdoti, ò beneficiati, & li Cappellani anch'essi saranno di due sorte, percioche alcuni Caualieri Militi Sacerdoti, ò beneficiati nobili, & alcuni saranno Sacerdoti d'obbedienza, ò Cappellani, come sono quelli, che assistono al seruizio continuo nella Chiesa conuentuale di Pisa, & altri ancora che hanno in titolo benefizij minori di detta Religione, ò siano loro conferiti per ragione d'Anzianità, ouero per elezzione, di chi n'hauesi il Padronato. I Caualieri seruenti sono medesimamente partiti in due spezie, alcuni seruenti d'Arme, alcuni seruenti d'officio, ò veramēte di stallo, li quali vltimi non sono propriamente Caualieri. Potranno però li Caualieri Militi Sacerdoti, ò Benefiziati nobili, che hauranno fatte le prouanze di Nobiltà, come sono tenuti a fare li Caualieri Militi, essere riceuti alla nostra Religione, & portare la Croce, come li Caualieri militi, senza pigliare l'insegne di Caualeria.

Della

Della qualità di coloro, che deono essere accettati nell'Ordine. Cap. II.

NOn vogliamo, che nessuno, ilquale non sia legittimamente nato, possa essere ammesso alla professione dell'ordine della nostra Religione, se già non fosse figliuolo d'alcuno Signore di Titolo, come sono Duchi, Principi, Marchesi, ò Conti di grande stato, & li figliuoli illegittimi d'altri Signori, ancora che habbino iuridizione, & vassalli, debbino mettersi à partito, e passare per il Consiglio della Religione. A chiunque fosse d'alcuna altra Religione, e ordine di Milizia pari à questa, ò più larga, & desiderassi d'entrare nella nostra, si concede, purche l'ordine, che tiene, egli lo lasci con buona grazia de' suoi Signori, oueramente con la dispensa della Sede Apostolica, ogni volta però che in altra Religione non habbia fatto alcuno mancamento. Chiunque sarà oltra modo obbligatosi, & di grossa somma debitore, chi haurà commesso homicidio, ò sarà per alcuna scelleratezza, ò demerito macchiato d'infamia, non vogliamo possino essere in modo alcuno riceuuti nell'ordine nostro. Ancora non vogliamo, che alcuno si vesta l'habito nostro, ilquale non habbia diciassette anni forniti; Concediamo bene, che il Gran Maestro possa per suoi domestici, e familiari seruigi eleggersi sei giouanetti, iquali più li parranno, ò per Caualieri Militi, purche siano nobili, ò per Caualieri seruenti, a' quali non possa opporsi obbietto, ne di minore età, ne del non istare saldamente appresso la persona di S. A. S. & possi parimente il Gran Maestro dispensare circa l'età per ispeciale priuilegio, col far dar l'habito a chi non hauesse anni diciassette forniti, ma tali così dispensati, ò che si dispenseranno, fuori di sei Paggi, non hauranno acquistato, ne acquisteranno anzianità di sorte alcuna per ottener Commende d'anzianità, se non dopo fatta la professione, laquale sia fatta dopo anni diciassette finiti; & prima nō giouì loro per cominciare acquistare l'anzianità, & come s'è detto nel Cap. 2. del tit. 13.

Delle probazioni, che si debbono fare innanzi che alcuno si accetti. Cap. III.

CHiunque desidera d'essere riceuuto in Caualiere Milite, ò Caualiere Sacerdote, o benefiziato nobile, bisogna prima che per priuilegi, o per fede autentica di testimoni, ò della Communità di quei luoghi, donde sarà disceso; proui, e verifichi ciascuna delle infrascritte cose, cioè. Ch'egli stesso, Padre, & Madre, Aui, & Auole, dal lato Paterno, & Materno, siano discesi da casate nobili; che habbino hauuto, & goduto, ouerameente siano stati atti a potere hauere, & godere nella Patria loro quelle maggiori dignità, & gradi, che solo, i piu nobili gentilhuomini sogliano haure e godere; dichiarando nominatamente quai gradi, & dignità. Siano nati di legittimo matrimonio; non habbino essercitato arte alcuna, ma vissuti da gentilhuomini; Habbino tenuto vita cristiana, senza macchia, e senza infamia alcuna. Il pretendente sia di età d'anni diciotto, di corpo ben disposto, di Patria che sia stata Città prima di sua nascita, habbia facoltà da mantenere il grado di Caualiere; delle quali facoltà si commetta sempre nelle commessioni delle prouanze, che se ne faccia informazione. Tragga origine da Cristiani veri, & non da heretici, o infedeli. Produca l'arme, e vere insegne sue colorite; & nel fare dette proue tenga l'infrascritto ordine. In tutti quei luoghi, doue saranno sei Caualieri, ò maggiore numero, e che alcuno domanderà d'essere riceuuto al grado di Caualiere Milite, il Priore, ò il Baiuliuo, & in loro assenza il primo Commendatario, ouero il piu Anziano, chiami a se cinque Caualieri, piu Anziani de gli altri, non interessati co'l pretendente, i quali, adunati insieme, e riceuuto il giuramento di non riuelare cosa alcuna consultata, piglino da lui la nota delle sue Quattro Casate, & dipoi discorrino, & squittinino con isquittino segreto sopra l'approuazione, ò reprouazione di dette Casate, vna per volta separatamente, e ciascuna da per se; e caso che tutta insieme, o la maggior parte della

della Consulta per il maggiore numero de' voti affermatiui, deliberi che le dette Casate siano ammissibili, in tal caso debba detta Consulta fare intendere al pretendente che egli può a suo piacere fare le proue di sua Nobiltà, dinanzi all'Auditore della Religione in Fiorenza, sendo il supplicante del Dominio Fiorentino, & non sendo del detto Dominio, che egli deue farle dinanzi a gl'ordinarij Ecclesiastici de' luoghi, donde hauranno origine i suoi ascendenti per dette quattro Casate, & traendo vna di dette Casate descendenza d'vna Città, e l'altra d'altra Città, deue in ciascuna da per se prouare la nobiltà di quella Casata, che di essa è originaria. Dopo questo deuono li Caualieri, interuenuti à detta Consulta, eleggere due Caualieri per ciascuno di loro, di quelli, che nõ siano interessati di parentela, o d'altro, col pretendente, e dare nota de' nomi delli eletti sigillata al Cancelliere della Consulta, acciocche detto Cancelliere possa mãdare tutte dette note così sigillate, e segrete, all'Auditore della Religione in Fiorenza; e detto Auditore debba trarre per sorte due de' Caualieri scritti in dette note, e scriuere alli estratti lettere in disparte, dandogli commessione separata, & senza saputa l'vno dell'altro, acciocche s'informino *ex officio* della Nobiltà, & qualità del pretendente, e suoi antenati per detti quarti, & ne scriuino à S. A. S. per loro lettere, se in lui concorrono quelli attribuiti, che si ricercano da' Capitoli, per l'ammissione all'habito; & sendoui defetti, che gli faccino repulsa, debbono scoprirli, & manifestarli a detta A. in dette loro lettere, perche sarà conseruato segreto tutto quello, che scopriranno in detto proposito. Debbono dette informazioni segrete per detti Caualieri mandarsi sigillate a S. A. S. & indirizzarsi sotto coperta di loro lettere al detto Auditore, & alla medesima A. debbe parimente mandarsi sigillato, & segreto quanto sarà stato deliberato dalla Consulta sopra l'approuazione delle Casate, sotto altra lettera diretta al detto Auditore. Et al Cõsiglio della Religione in Pisa, debbe solo essere mandato il processo delle Prouanze fatte a requisizione del pretendente, con la Fede pubblica della Communità, donde sono i Quar-

ti, & insertoui, dentro l'Armi colorite delle dette casate, & il detto Consiglio del cōtenuto in detto processo debbe fare la solita informazione à S. A. S. Et doue, per poco numero di Caualieri, o per qualunque altra cagione, non potessero adunarsi Consulte, quello, che ricercherà d'essere ammesso al grado di Caualiere, debbe fare le prouanze dinanzi l'ordinario Ecclesiastico del luogo di sua origine come di sopra, & all'essamine interuenga vn Caualiere della Religione, che sia piu Anziano, ò in maggior grado in detto luogo, ò piu vicino, a doue si faranno tali prouanze, essendo douere che l'esamine si faccino al meno cō l'assistenza di vn Caualiere, come pratico, di quanto debbe auertirsi per l'interesse della Religione in tal'effetto. E le suddette prouāze, poiche saranno fatte, si mandino sigillate al Consiglio il quale, auanti dia conto a S. A. S. di quello che per esse farà prouato, debbe commettere a due, fino in tre Caualieri, più graduati, ò piu Anziani, che haranno origine dal luogo stesso, o da quello piu vicino alla Patria, del pretendente, & de' manco sospetti, & interessati, come di sopra, & scriuerli lettere separatamente acciocche faccino come di sopra è detto, l'informazione segreta, & ne diano conto a S. A. S. Auuertendo, & ricordando à detti Caualieri da eleggersi per l'informazioni segrete, & a quelli, che interuerranno alle prouanze, e Consulte, che debbino fare esatta discussione, & inquisizione sopra la Nobiltà de' Quarti del pretendēte, & della vita, & costumi suoi, e suoi predecessori in iscritto, e dire liberamente, e senza passione, o interesso alcuno a S. A. S. quanto ritrarranno per verità, e scriuere anco l'opinione loro fondata su la ragione, perche se dipoi apparisse, che ò per corruzzioni, malignità, fauori, & grazie humane, hauessero fatte relazioni lontane dal vero, o che hauessero soppresso, ò taciuto scientemente, o per industria, qualità, & obbietti impeditiui dell'habito, cascherebbono esi nella pena della priuazione dell'habito *ipso iure*; & per ciò si da facultà à ciascheduno di porgerne l'accusa a S. A: S. dalla quale sarà tenuto segreto, quanto, per ciò, gli sarà scritto. Dichiarando che quando occorrerà farsi prouanze

uanze in Pisa, debbono dal supplicante essere presentati i Quarti al Consiglio della Religione, il quale giudicandoli buoni, crei due Commessarij che esaminino *ex officio*, & del detto esamine diano, per loro lettere, segreta informazione a S. A. nel modo predetto; & le prouanze, & esamine, astanza del supplicante, si faccino dinanzi al Gran Cancelliere, ò Vicecancelliere, e si presenti al consiglio, il quale dipoi ne darà informazione a S. A. S. & da quella aspetterà la resoluzione della grazia dell'habito del detto pretēdente. Et dette Consulte posino seruirsi, & non seruirsi di notaio che roghi le prouanze, secondo che parrà loro, & li Caualieri Militi Sacerdoti, ò Beneficiati nobili, douranno di più prouare la qualità loro, rispetto à quello, che se gli conuiene, come Religiosi, conforme a quello, che si dice nel Capitolo del riceuimento de'Caualieri Cappellani.

Delle qualità, che si ricercano ne'Caualieri seruenti d'Arme. Cap. IIII.

ANcorche per il grado di Caualiere seruente d'Arme, non si debbino, secondo i nostri stabilimenti, fare proua di Nobiltà, come debbano farsi per il grado di Caualiere Milite, non però vogliamo che a detto grado s'ammettino senza alcuna scelta quelli dell'infima plebe, si che, appresso del volgo, siano tenuti in poco conto, & però proibiamo che in l'auuenire non sia riceuuto alcuno in Caualiere seruente d'Arme, se prima non haurà legittimamente prouato d'essere nato d'honesti parenti, versato in liberali officij, non hauere seruito alcuna persona in esercizij vili, ne meno egli steso, ne li suoi padre, & madre hauere operato manualmente arte sordida, & meccanica, fuori di quelle, che si ricchieggano all'vso del mestiero della guerra.

Del Riceuimento de' Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti di obbedienza della Chiesa, & delle Prouanze, che sono tenuti fare. Cap. V.

DEue colui, che desidera d'essere fatto Caualiere Cappellano, ò Sacerdote di obbedienza dell'ordine, prouare le infrascritte cose. Prima se essere nato di padre, & madre cattolici, di giuste nozze, & leggitimo matrimonio, non essere stato macchiato in alcun tempo di macchia d'eresia, ne egli, ne i suoi progenitori, ne mai essere stato vestito frate d'alcuna Religione; non essere simoniaco, ne scommunicato, ne d'altri simili fecce contaminato, ò brutto. Secondariamente essere stato promosso al Sacerdozio legittimamente, & non per salto, & essergli stati conferiti gli ordini da' Prelati che in quel tempo hauessino la grazia, & communione della Santa Sede Apostolica. Terzo hauere testimonianza in legittima forma, se essere di buona vita, condizione, e fama, ne egli, ne suo padre, ò madre hauere esercitato arte infame in alcun tempo. Vltimamente deue essere di ragioneuole presenza, e di corpo non istorpiato, ma libero, e sano, e di conueniente letteratura, e canto, di sorte che almeno intenda la lingua Latina, e canti bene di canto fermo, sia pratico del coro, & habbi buono organo di voce, di modo che la Chiesa possa seruirsene, & di tutto debba fare fede il Priore della Chiesa al Consiglio; & fatte dette proue non possa essere vestito di detto habito, quantunque n'hauesse la segnatura graziosa da S. A. S. insino a tanto che egli non haurà seruito nella Chiesa del Conuento vn'anno intero, acciocche innanzi che egli pigli l'habito, si possa conoscere la vita, costumi, e sufficienza sua per approuazione, & relazione del Priore di detta Chiesa; nel qual tempo deue essere nutricato a spese del Tesoro commune; e li eletti a' beneficij dell'ordine, poiche hauranno fatte dette prouanze, come di sopra, debbino, prima che ne siano prouuisti, & vestiti dell'abito, seruire come Iconomi delle Chiese delli loro Benefici vn'anno intero,

per le considerazioni soprascritte. ilquale anno sia quello del la professione, che debbano fare, spesandosi per detto tempo de' frutti del benefizio, & quelli, che vorranno essere fatti Caualieri Militi, Sacerdoti, ò Benefiziati Nobili, faranno l'istesse prouanze di nobiltà, che li Caualieri Militi laici, con la differenza della proporzione che professano quelli, & questi con le considerazioni di persona religiosa soprannotate.

In che modo i Caualieri dell'ordine di Santo Stefano debbino essere riceuuti alla prima professione dell'habito di essa. Cap. VI.

TVtti coloro che desiderano d'essere ammessi, e riceuuti alla difensione della Fede Cattolica, & accrescimento della Religione cristiana sotto l'habito regolare dell'ordine della nostra Milizia, deuono in questo modo, & con questa forma essere diuotamente riceuuti, & ammessi à fare professione dell'habito di essa, qual'habito ordinariamente si pigli in Pisa nella Chiesa nostra di Santo Stefano, eccettuati li Caualieri che fonderanno, ò succederanno in Commende di Padronato, quali, con commissione del Consiglio, potranno essere vestiti, & insigniti dell'habito altroue, & eccetuati quelli, che, per grazia del Gran Maestro, per giuste cause, fossero dispensati di pigliarlo altroue. Primieramente chiunque tirato dal zelo di carità, desia d'entrare nell'ordine della nostra Religione, & essere vno de' Caualieri di Santo Stefano, sappia che gli bisogna diuenire vn'altro huomo da quello, ch'egli era. Onde per mondarsi da tutte le macchie di tutti i peccati, deue humilmẽte confessarsi, poi così netto d'ogni iniquità hauendo digiunato il giorno auanti, che si deue vestire l'habito, deue presentarsi cõ gran reuerenza dinanzi al Riceuente, presentãdo il suo habito di ciambellotto bianco, cõ guarnizioni, & cordone rosso, con maniche foderate di taffettà rosso, e con la Croce rossa dalla sinistra parte; dopo questo, essendo il profitente vestito di veste lunga da secolari, e scinto, sia condotto dal Maestro delle cirimonie al Caualiere, a ciò deputato,

tato, dal quale hauendo riceuuto, ò spada, ò stocco dorato denudato, sia ritornato dal detto Maestro delle cirimonie alla presenza del Riceuente, alquale porgendo con reuerenza detta spada, ò stocco, e baciando gl'elsi, s'inginocchi, e stando così inginochioni, sono chiamati dal detto Maestro delle cirimonie due Caualieri, iquali calzano gli sproni dorati al Profitente, & in quello istante, il Riceuente con detta spada, ò stocco, percotendo di piatto al Profitente, l'vna, e l'altra spalla, dice. *Esto Miles Dei, & Sancti Stephani*, rendendo al Profitente la spada, ò stocco dorato, laquale, con riuerenza ripigliando, rizzandosi in piedi, discostatosi al quanto l'alza, vibrando due volte; e ricondotto dal suddetto Maestro di cirimonie alla presenza del Caualiere, che da principio gliene dette, glie la rende con riuerenza; il qual Caualiere ripresa, la rimette nella sua guaina, & fa atto di cingerla, & poi di discingerla al Profitente, ilquale dal detto Maestro delle cirimonie condotto a vno sgabello parato, a ciò deputato, & datagli in mano vna candela di cera bianca accesa, si posa in ginocchioni, e diuotamente ode la santissima messa, communicandosi immediate dopo che il Sacerdote celebrante è communicato, e dopo communicato ritorna inginocchione al detto sgabello, e finisce di vdire la messa, sempre tenendo in mano detta candela accesa. Finita la messa, il Maestro delle cirimonie leua dallo sgabello il Profitente, & fattagli fare reuerenza al l'Altare, lo conduce con detta candela accesa in mano dinanzi al Riceuente, il quale vestito del suo manto di ciābelloto biā co, starà sedendo sul faldistorio, doue il Profitente inginocchiatosi dica. Illustrissimo Signor mio, io prego V. S. che come Luogotenente del Serenissimo Gran Duca, e Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V. S. l'vbbidienza della Religione, & ogni volta che occorrerà, mettere la propria vita per benefizio della Fede Cattolica, e per aumento di questa santa Religione.

Il Riceuente risponda come appresso.

Io non posso fare, che nō lodi grandemente il vostro proponi-

ponimento, non essendo alcuna cosa più laudabile in vn'huomo che far professione di vero cristiano, con offerirsi pronto a spargere il sangue, e mettere la vita per la fede di Cristo, e per aumento della sua Religione. La onde presupponendomi che voi siate bene informato de' Capitoli, & de gl'ordini di questa santa Religione, senza replicaruegli altrimenti, cõcedendoui la grazia, che ci domandate, vi domanderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi prõto a volere essequire, & osseruare q̃sti ordini?

Il Profitente risponda, e dica.

Signor sì.

Il Riceuente seguita dicendo

Sete voi debitore di somme notabili, di maniera, che vi astringhino a pigliare questo habito?

Il Profitente risponda, e dica.

Signor no.

Il Riceuente soggiugne dicendo

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profitente risponde.

Signor no.

Allora il Profitente, ponendo la mano destra sopra l'euangelio qui descritto, fa il suo voto.

IN illo tempore loquente Iesu ad turbas extollens † vocem quædam Mulier de turba dixit illi Beatus venter, qui te portauit, & vbera quæ suxisti, &c.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'Onnipotente DIO, & alla Beatissima sempre Vergine MARIA, & a Santo Stefano di douere, aiutandomi la Diuina grazia, prestare sempre humil'obbedienza a qualunque superiore, che da Dio, & dalla Religione dato mi sarà, & di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secondo la Regola, e statuti di quest'ordine.

Il Riceuente dice

Noi riconosciamo voi essere soldato di Giesù Cristo, & atto a difendere virilmente la fede, e Religione sua, & a mandare

dare

dare à effetto tutte le altre cose, che nella Regola, e Statuti nostri si contengono.

Il profitente risponde.

Cosi conosco d'essere.

Allora il Profitente bacia il libro, e lo piglia, portandolo sopra l'Altare, e baciato l'Altare ripiglia il libro, riportandolo al Riceuente, il quale tenendo l'habito in mano, e mostrando la Croce al Profitente dica queste parole.

Credete voi fratello carissimo, che questo sia il segno della santissima Croce, nella quale Cristo Figliuolo di Dio Creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miseri peccatori pendendo morì?

Il Profitente risponde.

Credo.

Il Riceuente soggiunga, & dica

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale noi vi comãdiamo che portiate sempre nel lato manco della vostra veste.

Il Profitente baci la Croce, & il Riceuente mettendogli l'habito addosso dica.

Pigliate dilettissimo fratello, questo sacratissimo segno, nel nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e di Santo Stefano; e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo habito, di color bianco, perche voi habbiate sempre dinãzi a gl'occhi vostri la purità, & cãdidezza dell'animo, la quale voi non debbiate per tempo alcuno, ne per alcuna cagione in infamia, & vergogna del nostro Ordine, & in detrimento dell'anima vostra, in alcun modo macchiare. Et vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra parte, acciò voi l'amiate, & adoriate, con tutto il cuore, e perche voi, con la destra combattendo valorosamente, la difendiate, e difesa la mantenghiate. Percioche, se voi altrimente facessi, & commettessi atto indegno, ò nella guerra, ò nella pace di Caualiere della nostra Religione, tenete per fermo, che voi secondo la forma delli Statuti nostri, sareste, come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, priuato del merito della Santissima Croce, e come mẽbro fradicio, e puz

zolente,

zolente, tagliato del restante del corpo, e gettato via, e finalmente, come indegno di tanti, e tanti Caualieri, dal Consorzio nostro ignominiosamente scacciato.

Di poi il Riceuente pigli il cordone della veste del Profitente, & spingendogli il Bottone alla gola dica.

Pigliate dilettissimo Fratello nostro, il Giogo di Giesù Cristo, ilquale è leggiero, e suaue; sotto questo ritrouerete dolcissima pace, e quiete, & noi da hora innanzi, facciamo partecipe l'anima vostra, e quella del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da'nostri fratelli si fanno, e faranno sempre per l'auuenire in ciaschedũ luogo.

Il Profitente risponda.

Amen.

Ciò fatto, il celebrante, & i Caualieri Sacerdoti che vi saranno, oreranno in questo modo, dicendo diuotamente.

Añа. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui. Psalmus.

MAgnus Dominus, & laudabilis nimis: in ciuitate Dei nostri in monte sancto eius.

Fundatur exultatione vniuersæ terræ: mõs Syon, latera Aquilonis Ciuitas Regis magni.

Deus in domibus eius cognoscetur: cum suscipiet eum.

Quoniam ecce reges terræ congregati sunt: & conuenerunt in vnum.

Ipsi videntes sic admirati sunt, conturbati sunt, commoti sunt: tremor apprehendit eos.

Ibi dolores, vt parturientis: in spiritu vehementi conteres Naues Tharsis.

Sicut audiuimus, sic vidimus in ciuitate Domini virtutum, in ciuitate Dei nostri Deus: fundauit eam in æternum.

Suscepimus Deus misericordiam tuam, in medio Templi tui.

Secundum nomen tuum Deus, sic & laus tua in fines terræ: iustitia est plena dextera tua.

Lætetur mons Syon, & exultent filię Iudæ: propter iudicia tua Domine.

Circũdate Sion, & cõplectimini eã: narrate in turrib. vestris.

Ponite

Ponite corda veſtra in virtute eius; & diſtribuite domos eius, vt enarretis in progenie altera.
Quoniam hic eſt Deus Deus noſter in æternum, & in ſæculũ ſæculi: ipſe reget nos in ſæcula,
Gloria patri, & filio, & ſpiritu ſancto, &c.
Suſcepimus Deus miſericordiam tuam in medio Templi tui.
Kirie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kirie eleiſon. Pater noſter.
℣. Saluum fac ſeruum tuum. ℟. Deus meus ſperantem in te. ℣. Mitte ei domine auxilium de ſancto. ℟. Et de Syon tuere eum. ℣. Nihil proficiat inimicus in eo. ℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. ℣. Eſto ei domine turris fortitudinis. ℟. A facie inimici, & proſequentibus eum. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiſcum. ℟. Et cum ſpiritu tuo.

ORATIO.

DEus, qui iuſtificas impium, & non vis mortem peccatorum Maieſtatem tuam ſuppliciter deprecamur, vt hunc famulum tuum, de tua miſericordia confidẽtem, cœleſti protegas benignus auxilio, & aſsidua protectione conſerues, vt tibi iugiter famuletur, & nullis à te tentationibus ſeparetur. Per Chriſtum dominum noſtrum Amen.

ORATIO.

OMnipotẽs ſempiterne Deus, qui facis mirabilia magna ſolus, prætende ſuper famulum tuum N. ſpiritũ gratiæ ſalutaris, & vt veritate tibi complaceat perpetuum ei rorem benedictionis tuæ infunde. Per Chriſtum dominum noſtrum Amen.

ORATIO.

SVſcipiat te dominus in numero fidelium, & licet nos indigni te ſuſcipimus in orationibus noſtris. Concedat tibi

dominus

dominus locum bene agendi, voluntatem perseuerandi, & gratiam ad æternæ vitæ beatitudinem, hæreditatemq; fęlciter peruenjendi: vt sicut nos caritas fraternitatis coniunxit in terris, ita diuina pietas, quæ dilectionis auxiliatrix est, cum suis fidelibus te coniungere dignetur in cœlis: præstante Domino nostro Iesu Christo. Qui cum Patre, & Spiritu sancto viuit, & regnat Deus per omnia sæcula sæculorum amen.

Il celebrante, dopo, che harà dette l'orazioni, voltatosi al Profitente, gli darà la benedizzione; dopo la quale il Profitente, leuatosi dinanzi all'Altare, doue sarà stato ginocchioni, mentre si saranno dette le soprascritte orazioni, e ritornato dauanti al Riceuente, stãdo inginocchioni li bacerà la manica destra del suo habito, & ciò fatto, si leuerà in piedi, e dal Riceuente sarà riceuuto ad osculum pacis, & successiuè da gli altri Caualieri, & vada in pace.

E quãdo occorrerà, che in vn medesimo tempo si deuino creare più Caualieri, si debbi dal Riceuente fare à ciascuno il medesimo, che à vn solo, con dire à ciascuno.

Esto Miles Dei, & Sancti Stephani.

E dopo, che si sarà detta la Messa, e che si saranno communicati, ciascheduno appartatamente faccia, e dica la sua supplica al Riceuente, nel modo, & forma, che si dice disopra, quando si crea vn solo Caualiere.

Auuertendo; che sempre deue precedere quello, che sarà di maggior età.

E nel resto si osseruino le medesime domande, risposte, cerimonie, & orazioni notate, come disopra.

Modo di dare l'habito alli Caualieri Sacerdoti.

AVuertasi, che a' Caualieri Militi Sacerdoti, ò Benefiziati nobili, & a' Caualieri Cappellani, ò di obbedienza, cõforme all'ordine si veste l'habito dal Priore della Chiesa, e similmente alle Monache, & il Profitente fa la sua domanda in questa forma.

Reuerendissimo Signore mio, io prego V. S. che come

Luogo-

Luogotenente del Serenissimo Gran Duca, & Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V. S. l'obbedienza della Religione, e tuttauia m'obbligo pregare la Maestà Diuina nelle mie orazioni, officij diuini, & celebrazioni per la esaltatione della Santa Fede Cattolica, & aumento di questa santa Religione.

Il Riceuente dica.

Io non posso fare che io non lodi grandemente il vostro proponimento, non essendo alcuna cosa più lodeuole, che il fare professione di vero Cristiano, con offerirsi pronto al grā culto diuino, e seruizio di Dio, e bisognando, per honore suo morire, e per augumento della sua santa Religione. la onde presupponendomi io, che voi siate bene informato delli capitoli, & ordini di questa santa Religione; senza altrimenti replicarueli, concedendoui la grazia, che ci domandate, vi domanderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi pronto à volere essequire, & osseruare questi santi ordini?

Il Profitente risponde.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi debitore di notabili somme, di maniera che vi astringhino a pigliare questo habito?

Il Profitente risponda.

Signor nò.

Il Riceuente seguita.

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profitente risponda.

Signor nò.

Il Profitente, tenendo le mani sopra l'Euangelio, faccia il suo voto, e dica.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'onnipotente Dio, alla Beatissima sempre Vergine

MARIA, & à Santo Stefano di douere, aiutandomi la diuina grazia, prestare sempre humil'obbedienza a qualunque superiore, che dalla diuina Prouidenza di GIESV CRISTO Benedetto, e della detta nostra religione dato mi sarà, e parimente di seruare Castità, Carità, & obbedienza, e di viuere secondo la Regola, e statuti di quest'ordine.

Sequentia Sancti Euangelij secundum Ioannem.

IN illo tempore dixit Iesus Discipulis suis, si quis diligit me, sermonem meum seruabit, & pater meus diliget eum, & ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me, sermones meos non seruat, & sermonem, quem audistis, non est meus, sed eius, qui misit me, Patris. Hæc loquutus sum vobis apud vos manens, Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia, quæcunque dixero vobis. Pacem relinquo vobis, Pacem meam do vobis. Non quomodo Mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque formidet. Audistis, quia ego dixi vobis, Vado, & venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis vtique, quia vado ad Patrem, quia Pater maior me est. Iam non multa loquar vobiscum; Venit enim Princeps Mundi huius, & in me non habet quicquam, sed vt cognoscat Mundus, quia diligo Patrem, & sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio.

Laus tibi Christe

Il riceuente dica dopo il voto.

Noi riconosciamo voi essere vero soldato spirituale di GIESV CRISTO, e dedicato a difendere virilmente la fede, e Religione sua, con vera, e sana dottrina, honesta vita, e bonissimi costumi, e similmente a mandare a effetto tutte l'altre cose, che nella Regola, e Statuti nostri si contengano.

Il profitente chinando la testa risponda.

Et io non altrimenti m'ingegnerò di fare.

Dipoi baciato il libro, lo porti su l'Altare, e baciato l'Altare, lo riporti al Riceuente, & il Riceuente mostrando la Croce dell'habito dica.

Credete voi fratello carissimo, che questo sia il segno della san-

la santissima Croce, nellaquale Cristo figliuolo di Dio, creatore del Cielo, e della terra, per ricomperare noi miseri peccatori, pendendo morì?

Il Profitente risponda.

Credo.

Il Riceuente soggiunga, & dica.

Questo è il segno della Militia nostra, ilquale vi comandiamo, che portiate sempre nel lato sinistro della vostra veste,

Il profitente baci la Croce, che dal Riceuente gli sarà porta. Dipoi il Riceuente, ponendo l'habito, indosso al Profitente, dica.

Pigliate dilettissimo fratello, e Reuerendo Sacerdote, questo sacratissimo segno, nel Nome della Santissima Trinità, della Beata MARIA sempre Vergine, e di Santo Stefano, e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di colore bianco, perciocche voi habbiate sempre dinanzi a gl'occhi la purità, & candidezza dell'animo, laquale voi non habbiate mai, per tempo alcuno, ne per alcuna cagione, ne infamia, e vergogna del nostro ordine, e detrimento del'anima vostra, in modo alcuno, a macchiare; e vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra parte, acciò voi l'amiate, & adoriate con tutto il cuore, e con l'armi vostre spirituali la difendiate al modo di Moise, che tenendo le braccia in Croce verso il Cielo, il Popolo Hebreo vincea li Amalechiti nimici suoi; delle due braccii, l'vno saranno le virtù accompagnate con le buone operationi, e l'altro saranno l'orazioni, pregãdo nostro Signore Giesù Cristo con ardentissimo cuore, che ci facci vittoriosi contro i peccati nostri, e scacci da noi tutte le genti barbare, & infedeli. In luogo di tagliente spada, pigliate la parola dell'Euangelio, come disse Paolo. *Et gladium Spiritus, quod est verbum Dei.* Ricordandoui appresso come disse il nostro Signore Giesù Cristo. *Vos estis sal Terræ.* & in vn'altro luogo. *Vos estis lux mundi.* dimostrando che à voi stesso, e parimente a noi hauete à essere lucente specchio di costumi honestissimi, e di Religiosissima vita. Et se altrimenti facessi, ò comettessi atto indegno, ò nella vita, o

nell'ope-

nell'opere di buon Religioso, tenete per fermo, che voi, secondo la forma delli Statuti nostri, saresti reputato, come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, e priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal rimanente del corpo, & gettato via, e finalmente come indegno di tanti, e tanti Caualieri dal consorzio nostro ignominiosamente discacciato.

Dipoi legandogli il Cordone, li dica.

Pigliate, dilettissimo fratello nostro, il giogo di Giesu Cristo, ilquale è leggiere, e suaue; sotto questo ritrouerrete dolcissima pace, e quiete, e noi; da hora innanzi, facciamo parteci pe l'anima vostra, e tutte quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone ope, che nell'ordine nostro da'nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'auuenire in ciascuno luogo.

Il Profitente risponda.

Amen.

Et si seguitino. *Suscepimus Deus*, con le orazioni, come sopra, il che finito vada in Pace.

Modo di dare l'habito a'Caualieri seruenti d'Arme.

Il profitente faccia la sua supplica, e dica.

Illustrissimo Signore mio, io prego V.S. che come Luogo tenente del Serenissimo Gran Duca, e Gran Maestro della Religone di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V.S. l'obbedienza della Religione, & ogni volta, che occorrerà, mettere la vita per benefizio della fede cattolica, & per aumento di questa santa Religione.

Il Profitente dica.

Io non posso fare, &c.

Per fino à tutte le interrogazioni, e risposte, come sopra nel modo di creare i Caualieri Militi, & il Profitente, tenendo le mani sopra l'Euangelio, faccia il suo uoto nel modo me

desimo che di sopra è scritto de' Caualieri Militi. Dopo di che il Riceuente hauendo detto, Noi riconosciamo &c. *Et il Profitente risposto,* così conosco d'essere, *e baciato il libro, e portatolo su l'Altare, e baciato l'Altare, e riportato il libro al Riceuente, esso Riceuente pigliando la veste in mano, e mostrando al Profitente la Croce, dica.*

Credete voi fratello, che questo sia il segno della santissime Croce, nella quale Cristo figliuolo di Dio, Creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miseri peccatori, pendendo morì?

Il Profitente risponda.

Credo.

Il Riceuente soggiunga & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, ilquale noi vi comandiamo, che portiate sempre nel lato destro della vostra veste.

Il Profitente baci la Croce, che dal Riceuente gli sarà porta, e poi il Riceuente, mettendogli il Manto indosso dica.

Pigliate, dilettissimo fratello, questo sacratissimo segno nel nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e di Santo Stefano, e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di color bianco, perche voi habbiate sempre dinanzi à gli occhi vostri la purità, & candidezza dell'animo, la quale voi nõ debbiate mai per tempo alcuno, ne per nessuna cagione in infamia, e vergogna del nostro ordine, & in detrimento dell'anima vostra, in alcun modo macchiare. Et vi ponghiamo questa Croce rossa nella destra parte, acciocche voi con questo vittorioso segno siate piu ardito nelle battaglie, e che cõ la destra valorosamente combattendo la difendiate, e difesa la mantenghiate. Perciocche se voi altrimenti facesti, ò commetesti atto indegno, nella guerra, ò nella pace de' Caualieri della nostra Religione, tenete per fermo, che voi, secondo la forma delli Statuti nostri, saresti come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal re-

stante

ſtante del corpo, e gettato via, e finalmente, come indegno di queſto honore, vituperoſamente dal conſorzio de' valoroſi huomini ſcacciato.

E pigliando i naſtri, che pendono al collo della veſte, dica.

Siaui medeſimamente queſto manto poſto come giogo di Gieſu Criſto, il quale è leggiero, e ſuaue; ſotto queſto ritrouerete dolciſsima pace, e quiete, e noi da hora innanzi facciamo partecipe l'anima voſtra, e quelle del padre, e parenti voſtri, di tutte le buone opere, che nell'ordine noſtro da' noſtri fratelli ſi fanno, e ſi faranno ſempre per l'auuenire in ciaſcun luogo.

Il Profitente riſponda.

Amen.

Il Celebrante con gl'altri Sacerdoti dichino l'Antifona.

Suſcepimus Deus, &c. *Con il ſalmo, prece, & collette come di ſopra.*

Ordine di veſtire l'habito a' ſeruenti di vficio, cioè Taù.

Il ſeruente, ouero Taù: inginocchioni dinanzi al Riceuente dica.

Illuſtriſsimo Signore mio, io prego V. S. che, come Luogotenente del Sereniſsimo Gran Duca di Toſcana, e Gran Maeſtro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'habito di detta Religione a me conueniente, & io prometto a V. S. l'obbedienza, e fedeltà, con eſpormi con tutto il cuore ad ogni ſeruitù, che ſarà neceſſaria, e da me poſsibile, per detta Religione.

Il Riceuente benignamente riſponda.

Io non poſſo fare, che io non lodi grandemente il voſtro buon animo, e proponimento, eſſendo vficio honoreuole, e laudabile, e di buon criſtiano, e la profeſsione, che intendete, & offerite fare, con ſottometterui al giogo dell'obbe-

dienza di qual si voglia superiore, che vi sarà dato da Dio, e dalla Religione nostra, si come risuonano le vostre parole: Però anco pẽsando che siate ben'informato dell'ordine, e de' Capitoli di questa santa Religione, senza altro replicarui, vi domanderò d'alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi presto a esseguire, & osseruare tanto, quanto questi ordini comandano, e hauete detto?

Il seruente risponda.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi venuto à questo atto per euitare qualche somma di debito, commesso per il tempo passato?

Il seruente risponda.

Signor nò.

Il Riceuente soggiunga & dica.

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non posiate obbligarui ad altri, ò macchiato d'infamia publica?

Il seruente risponda.

Signor nò.

E faccia il suo voto, dicendo.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore, all'onnipotente Iddio, alla Beatissima Maria sempre vergine, & à Santo Stefano, di douere, aiutandomi la Diuina grazia, prestare, e rendere sempre humil'obbedienza, e fedeltà à qualunque superiore, che da Dio, e dalla Religione dato mi sarà, e di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secondo la Regola, e Statuti di quest'ordine.

Il Riceuente mostrando il segno della veste al seruente d'officio, dica queste parole.

Noi riconosciamo veramente voi essere buon cristiano, e dedicato al seruizio humilmente di Dio, e di questa santa Religione, e mandare ad effetto tutto quello, che ne hauete promesso; Però, amico, e figliuolo Carissimo, mediante questo segno, quale vi si mostra ad honore, e laude del Santo nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e dell'Auuocato, e Protettore di questa Religione Glo-

rioso

rioso Santo Stefano Papa, e Martire, pigliate questo habito bianco, significando in voi douere hauere sempre la candidezza, e purità dell'animo, con obbedire volōtariamente, e non forzato alli ordini, ò Statuti, e superiori datiui in detta Religione, & altri Signori Caualieri Militi; denotandoui ancora, per questa veste, il giogo di Giesù Cristo, ilquale douete suauemente sopportare; alle quali cose contraffacendo, sareste, come seruo inutile, e ributtato fuori della Religione nostra, e noi da hora innanzi facciamo partecipi l'anima vostra, e quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'auuenire in ciascun luogo.

Il seruente risponda

Amen.

E leuatosi in piedi, vadia dinanzi al Sacerdote celebrante, auanti, al quale starà ginocchioni, & il celebrante, con li altri Sacerdoti, dirà l'Antiphona Salmo, versetti, & altre orazioni come sopra.

Finite l'orazioni, & riceuuta la Benedizzione cō debite riuerenze, ritorni a trouare il Riceuente, e baciata humilmente l'infima parte del manto del Riceuente, leuatosi in piè, gli bacia dipoi la Croce, & a gli altri Caualieri bacia solo la Croce, & andato in sagrestia si spoglia il suo habito bianco, mettendosi in dosso vn saio, ò altro vestimento, col segno delli tre Rami di sotto della Croce iui cucito, secondo che dispongano gli ordini, e sopra vna cappa paonazza, pur cucitoui detto segno dalla parte destra, e vada in pace.

Dell'habito de' Caualieri. Cap. VII.

SEndosi ordinata la diuisione de' gradi de' Caualieri, ne seguita la distinzione de gl'habiti, di che debbono andare vestiti. Però si ordina, che li otto Graduati da deputarsi come altroue si dirà, per gouerno della Religione, e parimente di Priori, e Balì, siano tenuti portare la Croce grande, di colore rosso, nel mezzo del petto del loro habito, e vestimen-

ti; & la medesima Croce grande debbino portare dal lato sini
stro delle loro sopraueuesti, con il fregio d'oro all'intorno di
detta Croce: Il Priore della Chiesa porti la Croce nel mede-
simo modo. I Caualieri Militi, Sacerdoti, ò benefiziati no-
bili, che hauranno fatto le loro prouanze di nobiltà, come
sono obbligati li Caualieri militi laici, portino la Croce or-
dinaria, cucita dal lato sinistro de'loro vestimenti, & habiti,
guarnita con fregio d'oro. Li Caualieri Militi laici, nel tem-
po di pace, portino medesimamente la Croce ordinaria, cuci
ta dal lato sinistro de'loro vestimenti, & habiti; guarnita cõ
fregio d'oro, & gl'vni, & gl'altri posino, volendo, portare
al collo pendente la Crocetta d'oro, non douendo per questo
lasciare di portarla cucita sopra il lato sinistro, come è detto.
Li Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza, portino
dal lato sinistro, cucita sopra le loro toghi la Croce senza oro,
e nõ portino al collo la Croce pendente, ne Crocetta d'oro.
Li seruenti d'Arme portino la Croce senza oro, dalla banda
destra. Similmente li seruenti d'officio, che non sono propia
mente Caualieri, come conuersi donati, & additi alla Religio
ne, portino dal lato destro vna mezza Croce, con li tre rami
di sotto, lasciando il quarto, & la parte superiore. Et quan-
to all'habito, che debbe essere portato nelle procesioni, &
in Chiesa, ne'giorni, e tempi espresi, per il Capit. VI. del
Titolo della Chiesa; e quando li Caualieri si communicheran
no, fuori però de'casi, che per infermità, riceuino il santisi-
mo Sacramẽto in letto, & ancora dentro le Cõgregazioni de'
Capitoli generali, vogliamo che quello de'Caualieri Militi, e
Caualieri Sacerdoti, ò benefiziati nobili, sia di ciãbellotto biã
co, dentroui la Croce rossa, in quel modo, & in quella parte
che di sopra distintamente è detto Quello de i Caualieri Cap
pellani, ò Sacerdoti di obbedienza, sia vna togha con il segno,
e colore come di sopra. Quello de'Caualieri seruenti sia vna
veste di saia, di rascia, ò d'altro panno, di colore bianco, col
segno della Croce rossa, come poco appresso si è specificato.
L'habito Militare da vsarsi per li Caualieri Militi, su le gale-
re, per combattere contro gl'infedeli, sarà vna sopraueueste

bianca

bianca di taffettà, e tutti gli altri fornimenti di colore roſſo, e nel mezzo della ſopraueſte la Croce roſſa, laquale non per altra cagione vogliamo ſia di colore vermiglio, ſe non perche ſi ricordino che eſsi deono volentieri ſpargere il ſangue loro nocentiſsimo, a honore, & gloria di colui, ilquale per ricuperarci, & ſaluarci ſparſe ſpontaneamente il ſuo innocentiſsimo ſul legno della croce. Negl'altri veſtimenti, che ordinariamente porteranno i Caualieri Militi, deono vſare colori, & ornamenti honeſti, & al grado loro conuenienti.

Che non poſſa muouerſi lite contro Caualieri dello ſtato loro, e della pena di quelli che ſono fatti Caualieri contro li Capitoli. Cap. VIII.

NOi deliberiamo, che a chi è ſtato riceuuto nel Conuento al grado di Caualiere Milite, non ſi poſſa da perſona alcuna muouere controuerſia di ſtato, e della condizione ſua, ſe non tra'l termine di anni cinque, dal dì dell'apprenſione dell'habito, e quello, che mouerà detta lite, debba ſottoporſi alla pena del tallione, cioè ſe egli non prouerà l'intenzione ſua, ſendo Caualiere Milite, debba eſsere rigittato al grado di Caualiere ſeruente, e non ſendo Caualiere, ſi debba ſottoporre ad'altra pena equipollente. Vogliamo ancora, che il Conſiglio *ex officio*, poſſa fra detto termine d'anni cinque, riuedere le prouanze de'Caualieri, e ritrouandole non fatte ſecondo gl'ordini, leuare l'habito a qualunque Caualiere, che l'haueſsi hauuto non legittimamente, e contro la regola, e fuori delli Statuti, riducendo li Militi a ſeruenti d'Arme, li ſeruenti d'Arme, a ſeruenti d'officio, e li Caualieri Sacerdoti a'Caualieri d'obbedienza, e con tutto ciò, ſiano ancora inabili di Commende, e di tutti gl'altri beni dell'ordine.

Che vn Caualiere seruente non possa diuenire Caualiere Milite, se non per alcuna notabil proua. Cap. IX.

EGli non pare cosa conueneuole, che vn Caualiere muti quello stato, ilquale egli si hà eletto vna volta, e vada peruersamente scambiando il grado della qualità, e condizione sua; e però proibiamo, che vn Caualiere seruente, di qualunque condizione sia, possa pretendere il grado di Caualiere Milite, se già non facessi constare legittimamente, che hauesse fatto atti segnalati in seruizio della Religione, difesa delli stati del Serenissimo Gran Maestro, & esaltazione di Sãta Chiesa; e per questo vogliamo che si osseruino le azzioni, & opere di tutti i Caualieri seruenti d'Arme, & faccendosi conoscere nel l'arte Militare; & in detti honorati esercizi chiari, & virtuosi, in tal caso si remunerino del detto grado di Caualiere Milite, douendosi, per virtù sola distinguere le condizion delle persone.

In qual modo si debbano priuare dell'abito i Caualieri. Cap. X.

COme alle cose ben fatte si conuiene il debito premio, cosi à quelle che mal fatte sono, si richiede la douuta pena; perche secondo i meriti, e demeriti de'Caualieri nostri vogliamo, che siano hora premiati, & hora puniti, come di mano in mano si vedrà; E perche l'vltima pena nella nostra Religione è la priuazione dell'habito, e nel priuare alcuno Caualiere dell'habito, si contiene la priuazione di tutte le sue Commende, offici, benefici, dignità, & anzianità, e di più prigione perpetua. Quando alcun Caualiere haurà tal sceleratezza commesso, che egli per le leggi, e statuti nostri, meriti di douer essere priuato dell'habito, e rimosso dalla compagnia, e consorzio de'nostri Caualieri, in tal caso il Consiglio della Religione, deue ordinare il processo informatiuo contro il

tro il Reo, nel modo che altroue si dirà del procedere nelle cause criminali, e preporre la causa al Serenissimo Gran Maestro, accioch'egli deliberi, se la decisione di essa attiene, ò nò al Capitolo; perciocche vogliamo, che le cause, di che per li Capitoli è imposto pena di priuazione d'habito, si sentenzino dal Capitolo, e non dal Consiglio; e rimettendosi dal Granmaestro detta causa al capitolo, deue detto Capitolo diligentemente conoscere, e tritamente essaminare le qualità del delitto, e procedere senza amore, odio, ò altra ansietà, à sentenza riserbandone l'approuazione al Granmaestro, dal quale non venendo alterato il giudizio, e sendo imposta per detta sentenza la pena di priuatione d'habito, il Consiglio in difetto del Capitolo, ordini al piu graduato, che per i tempi si trouerrà al conuẽto, che proceda all'essecuzione di essa, e serui l'infrascritta forma, cioè. Faccia detto graduato, sotto buona guardia, condurre il reo nella sala grande del conuento dinanzi à se, e stando il condennato in ginocchioni vestito dell'habito bianco di ciambellotto, il detto graduato li manifesti il suo delitto con le seguenti parole. Conciosia cosa, che tu mediante le sceleratezze tue, ti sei renduto indegno del segno della santissima croce, e dell'habito dell'ordine nostro, alla professione del quale noi t'haueuamo prima ammesso, credendoti buono, e fedele: Perciò seguitando noi l'ordine de' nostri statuti in honore de' buoni, & à terrore de' cattiui huomini, e a fine che tu dia essempio a gl'altri, ti priuiamo dell'habito dell'ordine nostro, & ti rimouiamo, rifiutandoti del tutto dalla compagnia, & consortio, de' caualieri della nostra Religione, & come putrido, e fradicio membro, separandoti da' buoni, ti gettiamo via. Dette queste cose pone la mano al manto del condennato, glie le scioglie, e nel leuarglielo di dosso dice. Per l'autorità ch'io hò da miei superiori io ti tolgo, lieuo, è rimuouo così il laccio, & il giogo del Signore, il quale è dolcissimo, come l'habito del nostro ordine, del quale tu ti sei mostrato indegno. Fornite queste cose, il cõdẽnato sotto fida custodia si rimanda, & serra in prigione. Et se il Reo fosse assente, e citato non comparisce per contumacia,

macia, e non si potesse far pigliare, in tal caso si procede non altrimenti che se egli fussi presente, e se'l suo delitto è notorio da se, e prouato con legittimi mezzi nel modo, e forma che di sopra s'è veduto si condanna, & in suo luogo si pone vno à sua similitudine fatto di cenci, alquale si lieua, e toglie il manto, come s'è detto.

In qual modo si renda l'habito a' Caualieri che ne sono stati priuati. Cap. XI.

PErche come contro a coloro, i quali non solo grauissimamente peccano, ma ancora gastigati persistono perrtinacemente nella mala volontà del peccare, dee sempre la giustizia rigidamente procedere, così a quelli, che doppo il gastigo rauueduti de'loro errori se ne pentono, e desiderosi d'emendarsi, ne chieggono humilmente perdono, può alcuna volta vsare pietà, e clemenza; Però noi ordiniamo, che se alcun de'Caualieri nostri sarà stato, per le cattiuità, e tristi portamenti suoi spogliato dell'habito, e di poi riconoscendo i suoi falli, e pentendosene s'offerisca pronto, & apparecchiato à volerli correggere, e viuere cristianamente, possa far sentire questa sua buona volõtà, e disposizione al Capitolo, & il Capitolo, solennemente raunato, deliberi se gli pare d'accettarla, & accettandola giudichi se gli si debba restituire l'habito, e giudicãdo di sì, sia tenuto di farlo intendere al Gran maestro, a fine ch'egli ò approui cotal giudizio, ò lo riproui; e colui, che spogliato dell'habito hà chiesto, & ottenuto grazia di poter essere riuestito, raunato legittimamente il Capitolo, ouero il Consiglio, si fa menar vestito da secolare, ò con vna camicia sopra i panni, & con vna fune al collo tenendo con ambe due le mani legate insieme, vna falcola accesa dinanzi al detto Capitolo, ò Consiglio, e gettandosi humilmente dinanzi a'piedi d'esso Capitolo, ò Consiglio, chiede supplicheuolmente, che li debba essere perdonato il suo fallo, e restituito l'habito, e scritto di nuouo nella compagnia, e consorzio de'Caualieri, promettendo di douersi emendare, e viuere honestamente, e secondo

li Statuti

li Statuti della loro Religione. Allora il Vice Gran maestro, ò alcuno altro Caualiere, à cui sia ciò dal Capitolo, ò dal Consiglio commesso, li risponde così. Ancorche noi siamo chiari, che l'habito ti fù già meritamente leuato, per li tuoi falli, nientedimeno noi mossi dalle tue promesse, e sperãdo che tu debbi alla via de' buoni costumi, e vita honesta, e lodeuole ritornare, ti concediamo benignamente perdono, ti rendiamo cortesemente l'habito del nostro ordine, e ti ammettiamo, e scriuiamo di nuouo graziosamente nella compagnia, e consorzio de' Caualieri nostri. Ingegnati dunque, fratello carissimo, di viuere virtuosamente, e di maniera, che tu non ci dia (il che cessi Iddio) occasione di esseguire vn'altra volta contro di te il rigore, e la seuerità della giustizia; E sappi che tu riceui oggi da noi vna grandissima grazia, e non conceduta, ne da douersi concedere, se non a pochi, laquale preghiamo Iddio, che ti sia vtile alla salute, così dell'anima, come del corpo. Il che detto, il primo Graduato, che si ritroui in Capitolo, ò Consiglio, preso il manto glie lo pone sopra le spalle, e affibbiandolo dice. Piglia di nuouo il giogo del Nostro Signore, ilquale è leggiero, e suaue, e ti arrecherà, se tu vorrai, la salute dell'anima, conducendoti à vita eterna. Fatte queste cose, il Caualiere, à cui è stato restituito l'habito, lodando Iddio, rende grazie, e s'offerisce humilmẽte prõto, e parato all'osseruazione delli Statuti, e obbedienza de' Superiori; & se alcuno sarà contro questa forma restituito, sia nõ altramente come se restituito non fosse. Intendendosi sempre che per la restituzione dell'habito, non si restituisce l'Anzianità, ne la residenza, ne meno si conserua detta Anzianità, per la sospensione della priuazione dell'habito, ancorche s'habbia grazia, che la sentenzia della priuazione non s'essequisca.

DELLA CHIESA.

Titolo III.

Del culto diuino. Cap. I.

L primo, e principale vfizio, & obbligo d'vn huomo buono, e religioſo, è amare con tutto il cuore, & honorare Dio ſopra tutte le coſe. La onde noi benignamente commettiamo, e ſeueramente commandiamo in genere à tutti, & in ſpecie a ciaſcuno de cariſsimi & dilettiſsimi fratelli, e Caualieri noſtri, che habbiano ſempre, e principalmente in amore, & in honore le coſe diuine, acciocche da diuino ſoccorſo aiutati, poſsiamo, e piu fortemente incominciare, e piu felicemente combattere contro i nemici del nome, e della fede di Gieſu Criſto Redentore noſtro. Ma perche non ſolo diuotamente orando, ma ancora valoroſamente contro gl'Infedeli combattendo ſi ſerue à Dio, acciocche i cari fratelli, e valoroſi ſoldati noſtri poſsino fare l'vna, e l'altra coſa commodamente, ordiniamo che ciaſcuno Caualiere Milite dica diuotamente ogni giorno cinquanta Pater noſtri, e cinque Auemarie, per l'hore della mattina, & altrettanti in vece di veſpro, compieta, e mattutino. Le Paſque il doppio; il dì della feſtiuità della Religione il doppio; il dì di San Piero, San Paolo, e Santo Andrea il doppio; il dì d'ogni Santi il doppio, & il dì de'morti il doppio, tutti i venerdì di Marzo, ò ſettimane ſante il doppio; tutte le feſtiuità di noſtra Donna il doppio; & oltre à ciò dichino vn Pater noſtro piu per la proſperità, & ſalute del fondatore della Religione. Concediamo ancora, che volendo, poſſano in vece di Paternoſtri, dire l'vfizio di noſtra Donna, & i ſette Salmi Penitenziali. I Caualieri Sacerdoti, i Diaconi, e Soddiaconi, & i Cherici, ſiano obbligati celebrare l'vfizio canonico, ſecondo i gradi de'loro ordini, & di più dire anco eſsi per la ſalute, e proſperità del fondatore dell'ordine vn Pater noſtro, e quando è doppio, dire in quello ſcambio l'vfizio di Noſtra Donna.

I gior-

I giorni, ne' quali i Caualieri sono tenuti digiunare Cap. II.

DEuono i Caualieri dell'ordine della nostra Religione osseruare i digiuni della Quaresima, delle quattro tempora dell'anno, e parimente delle vigilie delle Pasque, della Concezzione, Natiuità, Annunziazione, & Assunzione della Beata Maria Vergine, delle feste di S. Gio. Batista, de gli Apostoli, & altre vigilie ordinate dalla Santa Cattolica Chiesa Romana, e di piu la vigilia di S. Stefano Papa Protettore della nostra Religione, di S. Benedetto, e quella di S. Cosimo, e Damiano, se già non fussino legittimamente impediti, ò militassino per la Religione, ò fussino in altri seruizi di essa.

Dell'obbligo, che hanno li Caualieri di confessarsi, e communicarsi. Cap. III.

TVtti i Caualieri del nostro ordine siano obbligati confessarsi diuotamente, e riceuere il Santiss. Sagramento dell'Eucaristia, almeno tre volte l'anno, il giorno della Pasqua di Natale, il giorno della Pasqua di Ressurezzione, e il giorno dell'Assunzione di Nostra Donna. Quelli Caualieri, che saranno al Conuento, vogliamo si confessino dal Priore della Chiesa, ò da Cappellani di essa; e non possino, eccetto che con licenza del detto Priore, confessarsi da altri Sacerdoti, e tutti insieme dopo la messa, che douerà celebrarsi solennemente in ciascuno di detti giorni, debbino dentro detta Chiesa communicarsi; e se mancheranno, incorrino in pena d'vna quarantena, e gl'assenti dal Conuento, in alcuna di dette tre feste, se sono di quelli, che habitono il Conuento, ò per cagione d'officio, ò per fare Anzianità, non siano riceuuti, quando ritornano, se non portano fede d'essersi communicati, autenticate dal testimonio d'vno, ò due Caualieri dell'ordine, e dall'ordinario, ò Rettore della Parrocchia, doue si fussero communicati, ò se almeno quando sono ritornati, non

si com-

si communicheranno di nuouo dentro la Chiesa Cõuentuale dell'ordine, fra otto giorni sussequenti dal dì del loro ritorno. Li Caualieri malati, e li cõdennati alla carcere nõ manchino anco essi di communicarsi: gl'ammalati alle loro case, e li carcerati dentro la cappella del Commessario di Pisa. Et li Pisani, che fossero, per cagione d'offici di loro Communità, occupati in congregazioni pubbliche in alcuno di detti giorni, si communichino dentro detta Chiesa della Religione la mattina di buon'hora; e mancando ciascuno de' suddetti di ciò fare, incorra nella suddetta pena della quarantena. E li Caualieri, che partono dal Conuento per imbarcarsi sù le Galere, e andare in alcuna spedizione, debbono, sotto la medesima pena, la prima volta, che le Galere vsciranno di sciouerno, e nauigheranno, confessarsi, e communicarsi dentro la Chiesa della Religione, sendo al Conuento, e sendo à Liuorno, ò in altri luoghi con le Galere, debbino confessarsi, e communicarsi in alcuna Parrocchiale, ò delle Chiese di S. Benedetto di detti luoghi, e mandarne fede in iscritto al Priore della Chiesa, acciò possa fare noto al Consiglio, e prouuedere, che siano gastigati quelli, che mancassino; esortando nondimeno i Caualieri, che nauigano à non douere lasciare di communicarsi ancora l'altre volte, che s'imbarcheranno, acciò stiano più prouuisti a' pericoli della nauigatione; e quando si communicheranno, siano vestiti dell'habito, come si è detto di sopra nel Titolo secondo, nella rub. dell'habito de' Eaualieri, e nel Cap. 19. di questo Titolo terzo.

Della modestia de' Caualieri nella celebrazione de' diui offici. Cap. IIII.

NOn vogliamo, che i nostri Caualieri, mentre si celebrano i diuini offici entrino in coro, ò stiano appoggiati a gl'altari, a fine che non diano impedimento a' Sacerdoti, che celebrano l'vfizio; e quelli che contraffaranno, saranno puniti nella pena d'vna quarantena.

Della

Della precedenza, e residenza de' Caualieri. Cap. V.

OSseruino li Caualieri, nel sedere in Chiesa, in Capitolo, nelle processioni, residenze, cirimonie, e atti pubblici; l'ordine dell'Anzianità, e nessuno inferiore di grado, ò di tempo si ponga nella sedia d'alcuno superiore, douendo, immediate dopo gl'otto graduati (tra' quali il primo luogo sia del Commendatore maggiore, il secondo del Gran Connestabile, il terzo dell'Ammiraglio, il quarto del Gran Priore del Conuento, il quinto del Gran Cancelliere, il sesto del Tesoriere Generale, il settimo del Conseruatore Generale, l'ottauo, & vltimo del Buonhuomo dello Spedale) precedere i Priori, e Balì vno innanzi all'altro, secondo la prerogatiua dell'instituzione di loro dignità, pur che tutti li Priori precedino prima, e poi li Balì: Dipoi il Priore della Chiesa: appresso quei Caualieri, che sono deputati per il Consiglio, e dopo essi li Caualieri Sacerdoti Militi, i quali tra di loro osseruino l'vso della Corte Romana. Dopo i suddetti, li Commendatori prouueduti per Anzianità, & appresso li Commendatori di grazia, ò di Padronato di S.A.S. a' quali succedino gli altri Commendatarij, e Amministratori, di Commende d'altri Padronati, & appresso li Caualieri più anziani, e in fra i Commendatori d'Anzianità, e di grazia, debba precedere fra di loro respettiuamente, quello che prima harà spedita la bolla del l'Inuestitura, ò prouuisione di sua Commenda; e in fra i Cõmendatori d'altri Padronati debbano precedere quelli, che prima haranno finita la loro professione; e se più d'vno, in vno stesso giorno si trouassi essere stato eletto a dette dignità, e gradi, sia il primo luogo di quello, che precedessi l'altro per l'età. Ordinando a' Caualieri Sacerdoti, che portino, per essere conosciuti da gl'altri, la berretta da Prete, e non il cappello, altrimenti il Cirimoniere non dia loro luogo, se non quello, che li viene per Anzianità dell'habito. Li Caualieri Militi fuori di detti atti pubblici nelli Stati del Serenissimo Gran Maestro precedino alli Caualieri d'altri ordini, e a Dottori,

eziam

eziam ne'Magiſtrati , ma non già a gl'Vfiziali pubblici , come Commeſsarij , Podeſtà , Conſoli, Conſiglieri, e altri ſimili, ne'luoghi di loro giuridizioni .

Delle Proceſsioni, che ſi deono fare. Cap. VI.

LE Proceſsioni ſolenni, che ſi deono fare nella Chieſa della noſtra Religione, a'quali debbono interuenire i Caualieri, con il loro habito, ſono queſte. Le feſte della Purificazione, dell'Aſsunzione della Beata Maria Vergine, quelle dell'Aſcenſione del Signore, del Corpo di Criſto, di S. Gio. Batiſta, la vigilia di S. Coſimo, e Damiano, e tutti i Venerdi di Marzo, pregando Dio per la pace così vniuerſale, come particolare. facendoſi ancora il giorno della feſta della noſtra Religione, alli dua d'Agoſto.

Che ſi deono fare preghiere per la Pace. Cap. VII.

NOi vogliamo, che in tutte le Chieſe, & oratori della noſtra Religione, ſi preghi Dio per la pace vniuerſale in queſto modo; che il Prete, che harà celebrata la meſſa ſolenne, e detto che haurà il paternoſtro, s'inginocchi dinanzi all'altare, e intuoni ad alta voce, Flectamus, &c. per la pace, e tranquillità della Chieſa Cattolica, e di tutto il popolo Criſtiano, e in ſpecie dell'ordine della noſtra Religione.

Che ſi preghi Dio per la Pace, & ſalute del Granmaeſtro, e di tutto l'ordine. Cap. VIII.

NOi deliberiamo, che i Sacerdoti, i quali in ciaſcuna delle Chieſe, & oratorij del noſtro ordine, in qualunque luogo ſaranno, mentre celebrano i diuini offizi debbano tra l'orazioni, le quali offeriranno à Dio hauere memoria ſpeciale del Granmaeſtro, e di tutti li Caualieri dell'ordine, pregando Iddio deuotamēte per loro, a fine che mediante la grazia ſua, aiutati dal preſidio diuino, ne riportino la vittoria contro i

nemici

nemici della fede Cattolica, a honore, e gloria di Giesu Cristo Benedetto, per la cui fede, e per lo cui nome combattono, & a fine, che la Maestà Diuina si degni per sua bontà conseruare sano, e felice il Granmaestro, e tutto quest'ordine.

Dell'orazoini, che si deono dire per ciascun Caualiere che muoia. Cap. VIIII.

OGni volta, che morrà alcuno de'nostri Caualieri, se li debbono fare dire trenta messe in tempo di dieci giorni, dopo la notizia della sua morte, e ciascun Caualiere, ò Milite, ò Sacerdote, ò di qualunque altro grado, sia tenuto à dire vna volta l'vffizio de'morti per l'anima sua, ò vero cento pater nostri.

Della Messa che si debbe celebrare per li Morti. Cap. X.

DEliberiamo, che ciascuno anno nella sesta feria della quinquagesima, per tutte le chiese del nostro ordine, nelle quali si trouino Sacerdoti, si celebri vna messa solenne, per l'anima de'Granmaestri, e de'Caualieri morti, & il giorno dinanzi si cantino al vespro le vigilie de'morti; e vogliamo, e comandiamo, che a detto vfizio siano presenti tutti i Caualieri, & alla messa tenghino in mano vna candela di cera bianca per vno; e qualunque mancherà d'andare à detto vfizio, si punisca con la pena della settena.

Dell'ordine che si dee seruare nel celebrare le messe. Cap. XI.

NOi vogliamo che nel celebrare le messe, s'osserui quel modo, che ordinerà il sagrestano, ò altro alla Chiesa nostra presidente, ne possa il Sacerdote celebrare in detta chiesa, se non con ordine di detto sagrestano, ò suo soprastante.

Delle Prediche. Cap. XII.

PErche l'udire il verbo di Dio, ſuol produrre ne gl'intelletti ben diſpoſti grandiſsimo frutto, comandiamo che, ciaſcuna delle Domeniche dell'Auuento, e per tutta la quareſima, ſi predichi nella chieſa del noſtro Conuento, & il Predicatore ſia non men dotto, che Cattolico.

De' Precettori, & Maeſtri de' Cherici. Cap. XIII.

PErche l'vtilità, e ornamento, che arrecano le lettere alle virtù, è ineſtimabile. Però vogliamo che nel Conuento del noſtro ordine ſi deputi vno, ò più huomini dotti, iquali inſegnino a' Cherici più giouani la lingua Latina, e buone lettere, & vn'altro che gl'ammaeſtri nel cantare; a' quali ſi dia del Teſoro pubblico diceuole, e conueniente ſalario, ſecondo la ſufficienza de gl'huomini, e qualità de' tempi.

Della promozione de' Cherici à gl'ordini ſacri. Cap. XIIII.

NOn vogliamo, che ſiano introdotti Cherici nel ſeminario della noſtra chieſa, che ſiano nati di matrimonio nõ legittimo, ò di perſone infami, e di cattiua vita; & neſſuno Cherico poſſa eſſere promoſſo a gl'ordini ſacri ſe non è preſentato prima al Priore della chieſa, & ottenga da lui licenza; e vietiamo, che neſſuno Cherico poſſa eſſere promoſſo al Soddiaconato, quale non habbia ventidue anni finiti; al Diaconato ventitre, & al Sacerdozio, ouero Presbiterato venticinque; e neſſuno Cherico, ilquale non habbia fatta profeſsione nel noſtro ordine, poſſa eſſere riceuuto al ſeruizio della noſtra Religione ſe egli non harà prima per lettere teſtimoniali, & authentiche, dimoſtrato d'hauere riceuuto canonicamente gl'ordini ſacri.

Dell'adornare, e riparare le Chiese. *Cap. XV.*

NOi ordiniamo, e deliberiamo, che tutti i Caualieri dell'ordine nostro, di qualunque ragione si siano; iquali habbino reggimento di commende, ò magioni della Religione, siano tenuti, & obbligati ristorare, e riparare, & in somma mantenere in debito, & onesto stato ciascuno quelle chiese, & oratori, ò benefizi, che li toccheranno à gouernare di mano in mano, e fornirli di messali, & altri libri Ecclesiastici, di paramenti, di calici, e di masserizie atte all'vso del culto diuino, secondo la qualità, & condizione dell'entrate di dette commende, e magioni. Deono ancora eleggere al seruizio del culto diuino di dette chiese, & oratori, cappellani di onesta vita; & il Consiglio deue assegnare loro tempo competente, a poter esseguire dette cose, le quali se esi non faranno, s'intendino priuati de' frutti di dette commende, e magioni fino a tanto che l'habbino diligentemente esseguite, riserbate per loro tante di dette entrate, che ne posino strettamente, e a mala pena viuere, e vestirsi, & il Consiglio sia tenuto supplire alla negligenza, e mancamento loro, à spese del negligente, & inobbediẽte, & il Priore della chiesa inuigili, & tenga auuisato non solo il Consiglio, ma il Gran maestro del culto delle chiese di nostra Religione, non solo in Toscana, ma fuori di essa.

De' Buonhuomini della Chiesa. *Cap. XVI.*

ORdiniamo, che il Capitolo elegga ogn'anno due Caualieri Cappellani Sacerdoti, l'vfizio de' quali sia il riuedere insieme col Priore, ò chi il Priore deputerà in luogo suo, con somma cura, con sollecitudine, e diligenza, se nella chiesa del conuento, ò in alcuna cappella, ò oratorio, si fanno quelle cose, lequali spettanti al culto diuino far si deono, secondo i nostri statuti, e che risguardano così le cose spirituali, come le temporali di detta chiesa, e cappella; e siano te-

nuti à correggere tutti i difetti; e supplire tutto quello che mancassi, e questo senz'altro emolumento. Vogliamo ancora che siano tenuti fare vn'inuentario, e vn registro delle institutioni, e fondazioni delle cappelle, & così de' poderi, e possessioni loro, e di tutti gl'ornamenti, e di tutti i beni così mobili, e se mouenti, come immobili; ilquale inuentario così fatto, e registrato, finito il termine del loro vfficio, presenteranno al Capitolo, perche si consegni à loro successori. E similmente se in alcun'altra cosa troueranno mancamento, siano obbligati farne relazione al Consiglio, & il Consilio à prouuederui, secondo che occorrerà il bisogno.

Che tutti i beni deputati al culto diuino, che si trouerranno nelle spoglie de' Caualieri s'appartenghino alla chiesa Conuentuale. Cap. XVII.

ORdiniamo che tutti i beni deputati al culto diuino, come sono calici, vasi d'argento, d'oro, ò indorati, panni d'oro, d'argento, di seta, ò altre cose simiglianti, che si ritroueranno nelle spoglie de' Caualieri nostri, in qualunque luogo morti, peruenghino alla chiesa del nostro Conuento, se già viuente il Priore, ò Rettore di dette chiese non saranno stati ascritti, e dedicati alle loro chiese priuate; nel qual caso vogliamo, che rimanghino in dette chiese, e se ne faccia diligente inuentario.

Della recognizione che debbon fare i Benefiziati dell'ordine alla Chiesa della Religione. Cap. XVIII.

VOgliamo, & ordiniamo, che il Priore della chiesa, e sacerdoti di essa, poi che saranno inuestiti d'alcun benifizio, siano tenuti dare, e offerire alla nostra chiesa il Priore, sei Drappelloni di taffettà con la Croce della Religione, e li Sacerdoti quattro; & che il Tesoriero non paghi loro emolumento alcuno dopo; se non fatta detta obblazione, e la Cancelleria non li spedisca prima la bolla dell'instituzione, qual

obbla-

obblatione possa il Consiglio conuertire in altro, à ornamento della chiesa, che fosse più necessario con l'istessa spesa.

I giorni, ne' quali i Caualieri sono tenuti portare l'abito, & andare all'vficio. Cap. XIX.

TVtti i Caualieri, che si ritrouano al Conuento debbino ne'giorni solenni comandati, per il Cap. VI. del Tit. della chiesa, andare alla chiesa, & alle processioni, doue debbino portare l'habito, e così quando si vanno a communicare, e quando si raunano in Capitolo; & coloro che ciò nõ faranno, incorrino nella pena della quarantena; & quelli che saranno alla chiesa per far la loro professione, conforme al Capit. 2. & IX. del Tit. delle Commende, siano obbligati à douere andare per tutti li giorni festiui di quei mesi, che la faranno, alla chiesa con l'habito indosso, interuenire a tutte l'hore diuine, come i Preti, eccetto, che al mattutino; ilquale abito deue loro essere vestito a luoghi loro, & non in sagrestia.

DELL'OSPITALITA.

Titolo IIII.

Dell'Ospitalità, ò vero di curare gl'Infermi. Cap. I.

COME la sanità è de' beni del corpo, ouuero della natura; il maggiore senza alcun dubbio, è il migliore, così se li deue hauere maggiore, e miglior cura, che à tutti gl'altri, e piu presti, & efficaci rimedi porgerli, conciosiache, senza essa, tutte l'altre cose ò non sono, ò sono inutili; e se coloro i quali si stanno quietamente in pace tra' suoi nelle Città, per le loro camere, hanno molte volte bisogno di Medici, e di medicine, che doueranno fare quelli, che trauagliando in guerra tra li strani, in mezzo del mare, ò per gl'altrui paesi con i loro nimici combattendo, come fanno i dilettissimi fratelli, e valorosi Soldati, & Caualieri nostri? Vogliamo dunque, & espressamente comandiamo, che nel Capitolo della nostra Religione s'elegga ogni tre anni con solennissima cura, e sollecitudine vn suffiziente, e dabbene Caualiere, il quale si chiami il Buonhuomo dell'Infermeria, il cui vfficio principal sia di visitare insieme con l'infermiere diligentemente, e con carità almeno vna volta il giorno tutti gl'infermi, e tutto quello che trouerrà, che loro mancasse, prestamente & pienamente suppliscano, e sia tenuto l'infermiere rendere ragione almeno ogni mese vna volta a detto Buonhuomo di tutte le spese, le quali nell'infermeria si fanno; le quali cose se non si faranno, quelli di loro due, per chi sarà restato, ch'elle non si faccino, s'intenda, senza altra dichiarazione, priuato del suo vfizio, & il medesimo Buon'huomo sia tenuto di riuedere ogni sera, e consideratamente essaminare le spese, che nell'infermeria si fanno, e col nome suo sottoscriuerle, altrimenti cotali spese per li Procuratori del nostro commune Tesoro ammesse, e fatte buone non siano.

Come il Buonhuomo, e lo scriuano della Infermeria si deono portare. Cap. II.

PEr ischifare quei danni, ne' quali ageuolmente incorrer si potrebbe, ordiniamo, che il Buonhuomo dell'Infermeria, subito che sarà stato eletto dal Capitolo, giuri solennemente, che egli esserciterà il suo vfizio bene, e fedelmente, non hauendo cosa più ne a cura, ne a cuore, che il ristoro, è la salute de gl'infermi, e che noterà ogni giorno distintamente tutte le spese che si faranno dì, per dì, così nella bottega della spezieria, come nell'infermeria, ed il medesimo giuramento faccia lo scriuano dell'infermeria, come prima egli sarà dallo spedalingo al Granmaestro, ò Vice maestro presentato, & accettato; ilquale similmente, in virtù del suo giuramento, nõ distribuirà, ne concederà cosa alcuna, d'importanza a gl'Infermi, senza l'ordine de' Medici, & saputa del Buonhuomo, & esso Buonhuomo farà ancora di tutte queste cose particolare, e diligente nota; e se alcune spese si faranno fuori di questi ordini, non vogliamo che siano passate, ne fatte buone.

Che si faccia vn'Inuentario delle masserizie dell'Infermeria. Cap. III.

PEr la presente deliberazione si ordina, & comanda, che il Buonhuomo, & lo spedalingo insieme, faccino ogn'anno vna diligentissima ricerca di tutti i legati, donagioni, e lasci, e di tutte le cose che sono all'vso dell'Infermeria, & oltre à ciò, alla presenza dell'Infermiere, e del Priore, e d'altri testimoni, faccino fedele, & autentico inuentario di tutte le masserizie, e beni dell'infermeria, cioè di tutti i vasi d'argẽto, d'oro, di stagno, di bronzo: di tutti i letti, coperte, lenzuola, padiglioni, ouuero sparuieri, e di tutte le cose di qualunque ragione deputate al seruizio della Cappella, del Palazzo, delle camere, della cucina, e di qualunque altra stanza; ilquale inuentario si debba sigillare, e bollare. Et di più debbano nota-

re, e scriuere la stima, e la valuta di tutte dette cose, e à ciascuna fare alcun segno, ò sugello, e poi dare ordine che si mettino in saluo, e si faccino conseruare in alcun luogo à proposito netto, e sicuro. Comandando all'infermiere, sotto pena di douere essere priuato del suo officio, se egli ardirà in alcun modo, ò palesemente, ò di nascosto, per via retta, ò indiretta, portare, ò far portare da altri alcuna di dette cose, ancora che minima, fuori dell'infermeria, ò mutarla, ò in altri vsi conuertirla.

Come la bottega dello speziale dell'Infermeria sia visitata. Cap. IIII.

PEr la salute de gl'Infermi, vogliamo si tenga delle cose medicinali diligente cura. Però ordiniamo, e comandiamo, che lo Spedalingo, e il Buonhuomo, chiamati in loro compagnia i Medici, così Fisici, come Chirurgi, vadano à vedere, qualunque volta parrà allo Spedalingo, ò al Buõhuomo, la spezieria; & i medici in loro presenza ricerchino molto bene, e considerino se lo speziale è basteuolmente fornito di spezierie, e massimamente delle robe appartenenti alle medicine, e se le sono buone, e vere, e non falsificate per inganno, ò fatte inutili dal tempo, essendo intignate, ò in alcun modo guaste, & corrotte, acciocche, per colpa dello speziale, nõ si faccia danno a gl'Infermi; de' quali vogliamo, come habbiamo detto, che si tenga diligentemente cura, e siano prouuisti, & in tutti quei modi che si può s'aiutano; e perciò ordiniamo che alla cura loro si scelghino, e piglinsi Medici dotti, e pratichi, così Fisici, come Chirurgi, i quali in presenza del Priore, dello Spedalingo, del Buonhuomo, dell'infermiere (da' quali hanno à essere eletti) e da altri quattro Caualieri, giurino santamẽte che vseranno ogni diligenza nel curare gli infermi, e li medicherãno secondo gl'ammaestramenti, e regole de gl'Autori di Medicina approuati; i quali medici vogliamo che almeno due volte il giorno visitino tutti gl'ammalati & ordinino tutte quelle cose senza alcuno indugio, ò rispetto che

to che alla salute loro bisogneranno, nelle quali visite interueranno l'infermiere, e lo scriuano, i quali metteranno in iscrittura fedelmente cosa per cosa, tutto quello, che per cura, & à benefizio de gl'infermi, sarà loro ordinato da'Medici, i quali hanno hauere il loro salario dal Tesoro, e non pigliar cosa nessuna da gl'ammalati. Ordiniamo ancora, e comandiamo che l'infermiere, & il Buonhuomo faccino scriuere in carta buona tutti li Statuti, che concernono l'ospitalità, e confitti in vna tauola la faccino appiccare nell'infermeria, in luogo, che ciascuno la possa vedere, e leggere, e secondo che in quella si conterrà, si gouernino gl'infermi. E à fine, che i beni e le masserizie che hanno a seruire a gl'ammalati non vadano male, vogliamo che lo Spedalingo tēga appresso di se vn bollo, ò vero marchio di ferro, col quale si bollino, ò marchino le coperte, ò paramenti, gl'ornamenti, e l'altre masserizie, e beni mobili, che bollare ò marchiare si posono, acciocche non si scambino, ò si portino altroue, ò si alienino, & esso marchio, ò vero bollo si tēga in vn sacchetto di cuoio, segnato col sugello dello Spedalingo, e del Buonhuomo, ilqual bollo ò marchio guarderà l'infermiere. L'altre masserizie, delle quali non occorrerà sentirsi cosi ogni dì, si riponghino in alcun luogo serrato à chiaue sotto la custodia dell'infermiere, e del Buonhuomo.

Che si deputi vn Cappellano col Priore dell'Infermeria. Cap. V.

COmandiamo che lo Spedalingo deputi, & elegga, vn Cappellano delle nostra Religione, che sia d'onesta. e lodeuol vita, e lo presenti al Priore della chiesa, dal qual debbe essere confermato, il quale Cappellano dica ogni settimana due messe, & il Priore tre, acciò gl'infermi, volendo, le posino vdire; nelle quali messe si preghi particolarmente Dio per la salute de'corpi, e saluezza dell'anime degl'infermi, i medesimi siano tenuti, douendosi dar loro onesto, e competente salario, attentamente, e diuotamente confessarli, e

commu-

communicarli a'tempi debiti, e morendo sotterrarli, e fare, fare tutte quelle cose, le quali sono à vtile della salute dell'anime, ò necessarie a seruigi de'corpi.

Dell'elezione, & officio dell'Infermiere. Cap. VI.

DEue il Capitolo generale ogni tre Anni eleggere vn saggio e suffiziente Caualiere (da nominarsi Infermiere) che habbi anni vinticinque compliti, e fatte due nauigazioni di galera, l'vfizio del quale sia di star desto, & hauere diligente cura de gl'ammalati, affine che per negligenza sua non auuenga loro alcun sinistro; e però comandiamo, che l'Infermiere, accompagnato da vn fedel seruente, visiti cō cariteuole discrezione ogni sera, e ogni mattina gl'infermi, confortandoli, & inanimandoli con dolci, & amoreuoli parole, promettendo loro, che non saranno abbandonati, anzi haranno tutti gl'aiuti, che sarà possibile; & il Buonhuomo il giorno seguente vada ricercando se l'Infermiere habbia fatto l'officio suo nel visitare, e confortare gl'ammalati, e non l'hauendo fatto, lo riprenda, e constringa à farlo, e non lo facendo, prouuega d'vn'altro in suo luogo. Et perche quanto il nutrimento è piu puro, & migliore, tanto più diletta al gusto, e conferisce allo stomaco, e conseguentemente piu ricrea, e meglio ringagliardisce il corpo. Perciò commettiamo all'Infermiere, che prouuegga a gl'infermi buon pane, buon vino, polli, e galline delle migliori, che trouar si possano, e così di tutti gl'altri cibi; nella qual cosa lo Spedalingo & il Buonhuomo vsino diligentissima cura, per souuenire in tutti quei modi, che si può gl'infermi, prouedendo che de'loro beni si faccia dallo scriuano inuentario in presenza di testimoni, acciò se gl'infermi guarissino, si possino loro restituire senza diminuizione, e morendo, sappino coloro, à cui appartengano, quali, e quanti siano detti beni; quali beni si deuano racchiudere in luogo sicuro sotto le chiaui delle Infermerie.

Che

Che gl'ammalati si debbino portare modestamente nell'Infermeria. Cap. VII.

NOn vogliamo che agl'ammalati si conceda cosa alcuna, ancora che importunamente la chiedessino, se non quelle, che saranno loro ordinate da Medici, e per conseguenza gioueuoli; e quelli, che di fresco saranno vsciti del male, ò staranno per ammalarsi, non possino far cose, che perturbino, ò molestino gl'ammalati, lequali cose sarà secondo la discrezzione sua, osseruare l'Infermiere, altrimenti sarà priuato dell'vffizio.

Abilità de' Caualieri. Cap. VIII.

NEl principio della loro infermità possano stare i Caualieri, se vogliano, tre giorni nelle loro camere, e si debbono ministrare loro tutte le cose necessarie, non altrimenti, che se fossero nell'infermeria; ma passato detto termine, sono obbligati andare nell'infermeria, ò viuere del loro, ma quando detta infermeria fosse occupata, ò che lo strepito facesse danno all'ammalato possa il Consiglio, hauuta di ciò certezza, concederli habitazione remota, e prouuedere delle cose necessarie come se stesse in infermeria.

Che i Caualieri, entrando nell'Infermeria si debbano confessare e communicare. Cap. VIIII.

COnciosiacosa che i sani, non che gl'infermi possano morire a ciascun'hora; vogliamo che tutti i nostri Caualieri, iquali ammalati vogliono entrare, per douere essere medicati nell'infermeria, sieno obbligati à confessarsi, e communicarsi nello spazio di ventiquattro hore, le quali cose non facendo, passato detto termine, siano cacciati d'infermeria, ne si dia loro cosa alcuna. Vogliamo bene, che l'infermiere per quelli che si confesseranno, e communicheranno, debba te-

nere

nere al ministerio dell'infermeria, per seruigio de gl'ammalati, seruigiali diligenti, e di buona fama, tanti, quanti bisogneranno.

In che modo i Caualieri morti si debbono seppellire. Cap. X.

PAre ragioneuole, e lodeuol cosa, che i Caualieri nostri con quell'habito, col quale entrano nella Religione, e del quale (mentre che vissero) furono vestiti, col medesmo siano nelle loro essequie honoratamēte seppelliti, e sotterrati. Il perche deliberiamo, che tutti i Caualieri della nostra Religione, morti, che saranno, siano seppelliti con vna veste di ciambellotto bianco, con la Croce della Religione cucitaui sopra nel modo che di sopra è detto, e si faccia loro quell'onore, che il grado della Religione, & i loro meriti richieggono.

Che i corpi de' secolari morti nell'Infermeria nostra siano onoreuolmente seppelliti. Cap. XI.

I Corpi di tutte quelle persone secolari, lequali morranno nella nostra infermeria, vogliamo, che siano portati alla sepoltura onoreuolmente, andando innanzi i Cappellani, i quali preghino per la salute dell'anima del morto, e vogliamo, che si faccino quattro veste di colore nero, à vso di gramaglie, delle quali si vestino coloro, che porteranno il morto, lequali veste vogliamo che si conseruino per detto vso, e tutte queste cose farà osseruare l'Infermiere. Non vogliamo già che nell'onoranze de' nostri Caualieri, i quali si deono nel modo che si è detto, e con gran pompa sotterrare, vada alcuno, ò Caualiere, ò secolare, vestito di bruno, ò veramente con la gramaglia.

In che modo si debbono aprire i forzieri de morti nell'Infermeria. Cap. XII.

AFfine, che i beni de'morti non si perdino per negligenza, comandiamo seuerissimamente, che non sia lecito ad alcuno aprire le casse de'defunti nell'infermeria, ò riconoscere i loro beni, se non in presenza dello Spedalingo, del Buonhuomo, e dell'Infermiere, & aggiunghiamo che le masserizie, che si troueranno in dette casse, che possono seruire all'vsò de gl'infermi, non si debbino deputare ad alcun'altro seruizio, se non alla commodità loro.

DEL TESORO COMMVNE.
Titolo V.

Delle ragioni, e charichi del Tesoro della Religione. Cap. I.

A mente nostra è, che i nostri Caualieri godino interamente tutti i frutti, & entrate delle loro commende, senza diminuizione alcuna, e perciò non intendiamo, che siano obbligati à pagar mai cosa nessuna, ne al Granmaestro, ne al Tesoro commune, eziamdio di souuenzione; eccettuando quando la Religione venissi in estrema necessità, per cagione vrgente, nel qual caso non ci piace che il Granmaestro habbia autorità nessuna, anzi proibiamo ch'egli, ò possa, ò debba impacciarsene; ma vogliamo, che solo il Capitolo generale possa, e debba mettere quella tassa, che li paressi necessaria; con questo che non debba, ne possa passare il quarto de'frutti per vna volta tanto. Ogni volta dunque, che l'ordine hauesse per qualunque cagione, necessità d'essere straordinariamente souuenuto (il che dimostreranno i bisogni medesimi) vogliamo che in tal caso vi debbano interuenire la metà de'Caualieri, i quali siano Commendatari, e l'altra metà di quelli, i quali non habbino commende, e siano de'piu Anziani, & antichi della Religione, e quella deliberazione spetti al numero maggiore, che vi potranno interuenire, passando il partito, da farsi, per li duoi terzi; della qual cosa haranno due beni: l'vno, che i commendatari non saranno grauati, se non quando il bisogno lo richiedrà, l'altro, che quando il bisogno lo richiederà, non potranno impedire che non si vinca, e si deliberi il souuenimento necessario.

Delle

Delle ragioni del mortuario, e della vacante da douersi pagare al Tesoro. Cap. II.

QValunque volta vacheranno commende d'Anzianità nella Religione, per morte d'alcun Commendatore, il Tesoro commune deue riceuere le ragioni del mortuario, e quelle della vacante. Le ragioni del mortuario sono quella rata de' frutti delle Commende, che si peruiene dal dì della morte del Commendatore, insino al primo di Febbraio prossimo seguente. Quelle della vacante sono i frutti d'vn'anno da cominciarsi il detto giorno primo di Febbraio, insino all'altro Febbraio dell'anno susseguente. E vacando le commende per priuazione, perche in esse nõ cade il termine del mortuario, debba solo pagare l'annata de' frutti nel modo sopradetto. E succedẽdo circa dette vacanti cambiamenti, e che i Commendatori intendino cambiare le loro Commende minori, cõ altre di maggiore rẽdita (il che consentiamo fare possino di grado in grado, salua la prerogatiua di quelli, che sono in ordine più antichi) la Religione debba riceuere, oltre al suo mortuario, quãdo però v'interuenga, vn'annata, de' frutti di quella Commenda, che sarà di piu entrata dell'altre, cioè della prima, che vacherà, ò per morte, ò per priuazione, e di poi spedisca le bolle de' cambiamenti, seruato l'ordine soprascritto à quelli, che haranno dichiarato per se stessi, ò per procuratore legittimo in iscritto fra'l termine di sei mesi (sendo in Italia, e dell'anno sendo fuori d'Italia) di volere cambiare le loro commẽde cõ altre, & à quei Caualieri, che si trouerranno hauere ottenuta l'aspettatiua prima de gl'altri, spedisca le Bolle di nuoua prouuisione delle commende vltime, quali per causa di detti cambiamẽti rimangono senza amministratore, & nell'vltimo luogo, senza grauare alcuno di essi a pagare al Tesoro della Religione, ne frutti d'aumẽti, ne di seconde annate, sendosi conosciuto dalla sperienza, che nell'annata che si riscuote per la Religione per la prima vacãte, si cõprendano i frutti de gl'aumenti, e dell'annata dell'vltima. Le commende

mende di Padronato del serenissimo Granmaestro, ò di grazia, siano libere da' pagamenti di mortuario, e d'annata, in caso di qualunque vacanza. E le commende d'altri Padronati meno siano affette a' pagamenti di detti diritti, se non in quei casi, e modi, che sono espressi nel Cap. IX. Tit. XIII. delle commende, & i denari che si caueranno di detti mortuarij, & annate, vogliamo si depositino in luogo sicuro, in conto à parte, per comperarne stabili, l'entrate de' quali seruino à ricuperare schiaui, ò armare legni, ò fare nuoue commende alla Religione.

Dell'entratura, ò ricognizione da douersi fare da' Caualieri. Cap. II.

CHiunque vorrà l'abito, & essere ammesso nell'ordine nostro, sia tenuto pagare se vuole essere Caualiere Milite, eziam li paggi del Granmaestro, & eziam li Caualieri Militi, Sacerdoti, ò benefiziati, nobili, per l'entratura scudi cēto venti d'oro in oro larghi; se Caualiere seruēte, scudi settantacinque, se Caualier Cappellano, ò Sacerdote d'obbedienza non vogliamo che paghi cosa alcuna; e nessuno de' Caualieri Militi, e seruenti debba essere vestito dell'abito, se prima nō harà pagato quanto di sopra, e li Caualieri Militi laici paghino scudi dodici di moneta, per l'armatura, come à basso si dirà nel Cap. VII. di questo Titolo, e scudi tre d'oro in oro larghi, per metter l'armi colorite del Caualiere, in luogo apparente, nel palazzo della nostra Religione, e questo vltimo però ne' casi solamente, ne' quali di quella famiglia non siano stati altri Caualieri. Dal pagamento del passaggio siano eccettuati li commendatori, fondatori di commende, di Padronato, ò chiamati da essi nelle fondazioni, come si dirà nel Cap. IX. Tit. XIII. Qualunque in virtù di commessione del Consiglio, ò del Granmaestro darà l'abito à chi non habbia pagato quanto sopra, sia obbligato insolidum vn pagamento bastante verso il Tesoro, con il principale recettente, e ne siano astretti. E quanto à Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedientia

dienza, si osserui il Capit. VII. di questo Tit. De'denari di dette entrature vogliamo si depositi la terza parte in luogo sicuro per ricuperare schiaui, ò per comprare della rendita di essi stabili, e farne commende, ò armare legni per la Religione.

Di che tempo si debbono pagare i debiti al Tesoro, & della pena di chi non li pagha. Cap. IIII.

VOgliamo, & ordiniamo che li debiti de mortuarij vacanti, e le impositioni, si debbino pagare al Tesoro da' Commendatori, e successori in commende, per la festa dell'Assunzione di nostra Donna, consistendo le commende in beni stabili; & sendo fondate sopra rendite, e prouenti di denari, si debbino da'sopraddetti pagare in quei modi, e fra queĩ termini, che si trouano ordinati, e statuiti ne gl'istrumentĩ di loro orazioni, e fondazioni, & non pagandosi fra detti termini, le commende, e tutti gl'altri beni, per cagione de' quali saranno debitori, s'intendino essere ritenuti per il Tesoro, e tanto tempo si ritenghino, ò s'affittino da chi sarà ordinato, che delli loro frutti, & entrate, sia soddisfatto interamente, così al debito principale, come alle spese per ciò fatte, e se i possessori delle commende, ò d'altri beni, ò alcun'altro in loro nome, e per loro cagione facessero resistenza a'deputati, ne li lasciassero riceuere i frutti, ò affittare detti beni, allora senz'altra monizione, citazione, processo, sentenza, ò altra dichiarazione, s'intendino priuati di tutti quei beni, e coloro, che gl'hauessero, ad'affitto in qualunque modo, non possino rispondere de'frutti à commendatori priuati, ma a procuratori del Tesoro, altrimenti habbino a pagare il tutto di nuouo. E tutti gl'altri debiti, che da'Caualieri, ò altri si douessero per qualunque cagione al Tesoro commune, si debbino pagare subito, maturo il tempo interamente, e senza alcuna scusa, ne possa alcuno allegare esenzione, ò priuilegio, ò sterilità, o guerra, o imposizioni di Principi, tanto secolari, quanto Ecclesiastici, o casi fortuiti, come incendi, latrocini,

e rouine, percioche tutti queſti detrimenti non deuono in modo alcuno ritardare le ragioni del Teſoro.

De' debitori del Teſoro Cap. V.

LI Caualieri debitori del Teſoro, & in loro difetto, ouuero aſſenza li malleuadori, non poſsino in verun modo conſeguire ne dignità, ne commenda, ne vficio, ne benifizio ne anzianità della Religione, dal giorno che è maturo il debito, fino non l'haranno interamente ſatisfatto; con queſta dichiarazione però, che quelli, che ſaranno in ſeruizio della Religione ſu le galere, e che non ſiano debitori di denari ſtati sborſati loro dal Teſoro, non incorrino in detti pregiudizi, mentre che ſtaranno in detto ſeruizio, e che le galere non torneranno à ſciouerno: ma dappoi che le galere ſono venute à ſciouerno, ſi debba à Caualieri debitori intimare il debito, & aſſegnarli termine quindici giorni à fare il pagamento con la comminazione delle pene, & pregiudizi che di ſopra, da imporſeli, in caſo che mancaſsino.

De' beni de' Caualieri che muoiono, quali s'appartengono al Teſoro. Cap. VI.

L'Vltime volontà ſi deono ſempre fauorire, & oſſeruare da ciaſcuno. Però vogliamo che i Caualieri del noſtro ordine poſsino, hauendo, e non hauendo figliuoli, fare teſtamento, e diſporre come piacerà loro delle facoltà, e beni loro, e laſciare quanto hanno di patrimonio, ò acquiſtato, ò guadagnato, mediante l'induſtria loro, non altrimenti che fare poſsono le perſone ſecolari, & nelle ſucceſsioni *ab inteſtato* de'ſopraddetti beni, s'oſseruino in tutto, e per tutto li ſtatuti de' luoghi, & in difetto di quelli, la diſpoſizione della legge commune. Et i beni patrimoniali, s'intendino tutti quelli acquiſti, che non venghino da beni di commende aſsolutamente di ſorte, che ſe il commẽdatore haueſsi beni propri, ouuero vfizi di vtile, & inſieme beni di commende, l'auanzo che

haueſsi fatto in vita ſua, ſi addomandi patrimonio; e non hauendo detto Commẽdatore altri beni, che di commende della Religione, non vogliamo che poſsa, de gl'acquiſti, che harà fatto de'frutti di dette commende, diſporre, eccetto che à fauore de'ſuoi figliuoli, e deſcendenti per linea maſculina, ſe n'harà, e non hauendo, aſpettino tali beni al Teſoro come ſpoglie; ma ſe gl'acquiſti fatti de'frutti di commende ſaranno di commende di padronato, e non d'anzianità, vadino ad ogni ſorte d'heredi per taſtamento, ò ab inteſtato.

Dell'armi che ſi debbono dare da'Caualieri. Cap. VII.

VOgliamo che tutti i Caualieri dell'ordine, eziam li ſei paggi del Gran maeſtro, e li commendatori di padronato nell'atto dell'apprenſione dell'abito, depoſitino ſcudi dodici di moneta in mano del Teſoriero generale dell'ordine ò d'altri, che harà facoltà dal Conſiglio, di riceuerli per comprarne vn'armadura di corſaletto finita, ſoppraueſte, & picca, per conſeruarſi in armeria, & vſarſi nelle nauigazioni. Si eccettuano i Caualieri Sacerdoti, e li Dottori, perche non facendo profeſsione d'arme, non debbono obbligarſi à fare detto depoſito; ma detti Caualieri Militi, Sacerdoti, ò benefiziati nobili, e li Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza, e li Dottori, depoſitino in luogo del prezzo dell'armadura ſcudi dodici di moneta, per implicarſi in paramenti, per vſo della Chieſa.

Dell'vfizio de'riceuitori. Cap. VIII.

DEbbino i riceuitori eſſere eletti dal Capitolo generale ogni tre anni, Caualieri maggiori d'età d'anni ventitre, quali ſiano tenuti giurare nelle mani del Priore del Conuento, ò del maggior graduato, ò Caualiere più anziano del luogo, doue ſi ritroueranno d'eſſeguire l'vficio loro fedelmente, e con diligenza, & dar ſicurtà per quella ſomma, che

al Consiglio parrà ragioneuole, & debbino riscuotere, da tutti i debitori, i crediti del Tesoro di qualunque sorte, rimettendo alla Religione le somme incôtinenti, che l'haranno riscosse, e mandando ogn'anno alla fine di Gennaio al Consiglio i conti loro in ristretto doue siano notate le partite riscosse, e pagate, e le riceuute de' pagamenti fatti distintamente, con l'espresione de' nomi, delle persone, e delle cause, perche saranno fatti detti pagamenti; e chi non adempierà le suddette cose, possa essere condennato ad arbitrio retto del Côsiglio in perdita de' frutti della commenda per vn'anno, se sarà Commendatore, e se sarà Conuetuale in vn'anno di sua anzianità, à fauore de' nouizij, cioè di coloro che haranno fatta professione dopo loro, & ancora nel doppio di quello, che importasi ciascuna delle suddette inosseruanze. Debbino ancora detti riceuitori riscuotere da coloro, che in qualunque modo posseggono commende, ancorche ne fossero in lite, ma nô per questo si pregiudichi alle ragioni d'alcuna delle parti.

Come s'hanno à portare i riceuitori nel raccorre le spoglie. Cap. XI.

QValunque volta il riceuitore, ò il proccuratore del Tesoro, ò alcun'altro à ciò deputato andrà a raccogliere ò riceuere alcuna sorte di spoglie, non vogliamo ch'egli vadia solo, ma pigli in sua compagnia, ò meni con esso seco vno, ò due Caualieri, huomini dabene, ouueramente Sacerdori de' luoghi piu vicini al morto, ò alcuna persona secolare di buona vita; e non trouando alcuno di costoro, tolga vn notaio, alla presenza del quale egli visiti, e faccia notare in vn'inuentario autentico alla presenza di testimoni, tutti i beni, e tutte le masserizie, cosi della Città, come delle ville, ch'egli trouerà; Il che fatto, lasci lo stato della commêda in quella condizione, e qualità, nella quale egli lo trouò. Del quale inuentario debba mandare copia al Côsiglio, per notarsi dallo Scriuano generale in alcuno libro per ciò, deputato. E detti beni, e robe si disponga dal Consiglio nel modo, e secôdo che

do che è dichiarato altroue in materia di dette ſpoglie; ne preſumma alcuno di detti riceuitori, in alcun modo, pigliare per ſe alcuna di dette ſpoglie, ne di coſe appartenenti allo ſtato delle commende, & vſo delle magioni, ò attenenti à figliuoli, & heredi di Caualieri morti. E ſe alcuno de'riceuitori contraffarà à quanto habbiamo detto, ſia condennato, ad arbitrio del Conſiglio, in quelle pene che alla qualità della coſa, e del danno, che ne ſuccederà, parrà conuenirſi.

Del riueditore Generale de'conti. Cap. X.

DOuendo non ſolo i riceuitori, ma tutti i miniſtri della Religione rendere conto delle loro amminiſtrazioni, vogliamo che à queſto effetto ſi deputi ogn'anno al primo Conſiglio, che s'adunerà il meſe di Gennaio, vna perſona ſufficiente chiamata il Riueditore Generale de'conti d'età d'anni ventitre finiti; quale, inſieme con li cinque riueditori, e Scriuano generale, interuenga à riuedere, notare, e ſottoſcriuere li conti di tutti li Miniſtri dell'amminiſtrazione da loro fatta, per tutto il meſe di Gennaio di dett'anno, e quelli riuiſti preſentarli al Conſiglio, dal quale, con il beneplacito del Granmaeſtro, deono eſſere approuati. Et à ſaldi de'fattori, lauoratori, e fittuarij interuenga, con li ſopradetti, ancora il Conſeruadore Generale; e detti conti debbino anno per anno eſſere riuiſti, e ſaldi, tanto per tempo, che lo ſcriuano generale, e'cinque riueditori poſsino commodamente ragguagliare i loro libri per dare, e preſentare tutto ſpedito al primo Conſiglio, che ſi fa auanti l'apertura del nuouo Capitolo: douendo, inſieme con li detti conti, eſſere riuiſte l'inſtruzioni de'miniſtri, le commeſsioni, & inuentarij, e darſi nota al Conſiglio dell'inoſſeruanze, che ſi troueranno in ciaſcheduno di eſsi.

Che i riceuitori piglino la possessione delle commende senza licenza d'alcuno. Cap. XI.

NOi ordiniamo, che i riceuitori, e proccuratori del Tesoro posśino, & debbino, di loro propria autorità, e senza licenza d'alcuno Giudice, o Corte pigliare in nome della nostra Religione la corporale possesśione delle commende, e di tutti gl'altri beni della Religione, tosto che i commendatori di esse, e gl'amministratori di detti beni saranno morti, o haranno viui rifiutate l'amministrazioni; e similmente corre i frutti, le spoglie, i mortuarij, e le vacanti; riscuotere i debiti, ritenere detti beni per sè, o per altri, infino che il Tesoro sia soddisfatto del tutto; e se alcuno de' Caualieri per qual si voglia occasione impedisse in modo alcuno i detti riceuitori nel pigliare detti frutti, e spoglie, ò in conseguire dette possesśioni, sia priuato di tutti gl'vfizi, & benifizi del nostro ordine; & se saranno Caualieri conuentuali, perdino l'anzianità. E se detti riceuitori saranno negligenti nel riscuotere i debiti, e pigliare dette commende, per lo nostro commun Tesoro, secondo la forma delli Statuti, in tal caso siano tenuti esśi a pagare per il debitore di suo proprio; & il medesimo vogliamo che s'intenda di tutti i debiti del Tesoro, se esśi, venuto che sarà il dì del pagamento, non procacceranno di riscuotere. Et vogliamo, che a'libri de'nostri riceuitori, & alle cedole sottoscritte di loro mano, si presti, senza altra proua, in quanto appartiene a'debitori del Tesoro, intera, & indubitata fede.

De' cinque riueditori del Tesoro. Cap. XII.

NOi vogliamo, che il Priore del conuento, insieme con tre Caualieri conuentuali, ouuero due Caualieri conuentuali, & vn laico, e vn Cappellano, da eleggersi dal Consiglio, con approuazione di S. A. S. habbino autorità, e facoltà di riuedere tutti i conti, e tutte le cōmesśioni che dal Consiglio, o Capitolo sono loro date, tarando, e riducendo à douere l'ingiustizie de' prezzi, riscontrare le robe, che si sono

hauute,

hauute, saldare, e perloro stessi, e con interuento d'altri vfiziali, ordinati da'Capitoli, alla fine di ciascun'anno, con tutti i fattori, e ministri, vedere e riscontrare i loro inuentari, & intendere tutte le faccende del Tesoro, come le vanno, e come sono gouernate; e per ciò fare deputeranno vn dì della settimana, e tutti e cinque, o almeno quattro di loro, si raunino sempre in Magistrato; e se troueranno cosa alcuna, che douesse riformarsi, ne diano notizia al Consiglio, & egli, posposte l'altre faccende, sia tenuto à prouuederui, & non vi prouuedendo, sia fatto noto al Granmaestro, ilquale vi prouuegga. Questi cinque riueditori del tesoro, i quali debbono essere huomini buoni, e sufficienti; si faccino giurare solennemente, dinanzi al Consiglio, che proccureranno fedelmente l'vtilità del Tesoro, e sopra la loro coscienza, lo conserueranno, quanto a loro possibile sia, da ogni danno. Interuerranno ancora a'pagamenti, che si faranno dal Tesoriero, ne tempi, e modi ordinati nella loro istruzzione. l'vfizio loro duri tre anni, e non si mutino tutti in vn tratto, ma ne restino sempre almeno due di loro in vfizio; auuertendo però che finito il tempo di tre anni, detta elezzione si faccia respettiuamente à ogni modo; e chi esserciterà passato il tempo, eziam con tolleranza del Consiglio, sia tenuto à restituire il salario, e sia punito arbitrariamente.

Che i debiti de' Caualieri morti si paghino a' creditori. Cap. XIII.

NOi non vogliamo, che i debiti de'Caualieri morti, possino essere pagati a'creditori soprale spoglie, se non in difetto de'loro beni patrimoniali.

Che le ragioni del Tesoro non si spendino in liti. Cap. XIIII.

CHe nessuno de'nostri Caualieri de'beni, & ragioni del Tesoro, delle spoglie, de'mortuarij, e vacanti, attenda à piatire, e mantenere liti, o conuertirli in altri vsi, ma voglia

mo che ſe ne faccia ragione ſommariamente, ſecondo i Capitoli della Religione, e che dette ragioni, ſpoglie, e mortuarij, e vacanti, peruenghino al Teſoro. Chiunque contraffarà, e metterà mano à detti beni, & ragioni, & ne arrecherà danno, vogliamo che ſia condennato in pena del doppio.

Del ſalario de gl'Ambaſciadori. Cap. XV.

OGni volta, che occorrerà mandare Ambaſciadori, per conto della Religione, vogliamo, che a ciaſcuno ſi dia (non oſtante che i Caualieri ſiano tenuti à ſeruire la Religione) quella recognizione, che al Conſiglio parrà opportuna, atteſa la qualità dell'Ambaſceria, & delle perſone ſi mandaranno per Ambaſciadori.

Del ſoldo da pagarſi a Caualieri. Cap. XVI.

TVtti quei Caualieri, che per qualunque cagione haranno à tirare ſoldo dalla Religione, affine che poſsino fare le biſogne loro, ſiano pagati meſe, per meſe.

Che neſſuno poſſa rimettere i debiti del Teſoro. Cap. XVII.

PErche le coſe communi non ſi debbono conuertir in vſi priuati, non vogliamo che neſſuno, ne eziamdio il Granmaeſtro, ò il Capitolo poſſa rimettere i debiti, & ragioni, che ſi debbono al Teſoro, ò in alcun modo donarli, e chi faceſsi il contrario, s'intenda hauerlo fatto di ſuo, & il Teſoro habbia il regreſſo contro à lui; e con tutto ciò il debitore, come vero debitore, non ſia aſſoluto infino à tanto, che'l Teſoro harà hauuto ò dal donatario, ò dal debitore il pieno ſuo; il che s'intenda in aumento di quanto è diſpoſto ſopra nel Cap. III. di queſto Tit. verſic. qualunque.

Delle

Delle lettere di cambio. Cap. XVIII.

NOn vogliamo, che il Vice Cancelliere, ſotto pena di rimanere priuato dell'vfficio, faccia lettere di cambio per alcuno Caualiere, ò per alcuna perſona ſecolare, ſe il Conſiglio non l'harà prima deliberate; e fatte che ſaranno, ſi debbino piombare con la bolla commune, e regiſtrare in Cancelleria; & innanzi ch'elle ſi conſegnino alla parte, ſi debbino ſuggellare à vſo di bolla per il Conſeruadore, e per lo ſcriuano del Teſoro, & ſe à dette lettere mancaſſe alcuna di queſte ſolennità, ſia come ſe non fuſsino ſcritte, e non habbino valore neſſuno.

Dell'obbligo de' Caualieri. Cap. XIX.

HAuendo la noſtra Religione per principal ſegno, e bersaglio il combattere contro gl'Infedeli, ragioneuole cosa è che tutti i Caualieri, eccettuati i Sacerdoti, e Dottori, siano obbligati andare in perſona, quando ſi faccia impreſa reale, e generale per terra da' criſtiani contro gl'infedeli, doue vadia la perſona del Granmaeſtro, ò quãdo li ſtati del Sereniſsimo Granmaeſtro fuſsino aſſaliti, ò moleſtati, e non vi andando in perſona, habbia a pagare a ragione di ſcudi ſei il meſe al Teſoro; de' quali denari la Religione habbia a mandare altri in ſuo luogo, ſotto il gouerno, e ſtendardo del Gran Conteſtabile. I Commendatori, eziam di Padronato, ſimilmente ſiano tenuti andarui in perſona à guiſa d'huomini d'arme; e non vi andando, debbino pagare ſcudi noue il meſe al Teſoro, per ſeruirſene nello ſtipendio d'huomini d'arme, ſotto lo ſtendardo del Gran Conteſtabile, come di ſopra; & il ſimile ſi debba fare qualunque volta li Stati del Gran maeſtro fuſsino aſſaltati, ò moleſtati, ma non già ſe egli ſteſſo moueſſi guerra ad altri. E faccendoſi l'Impreſa generale per mare contro gl'infedeli, e che il Sereniſsimo Gran maeſtro vi ſi ritroui con la ſua perſona, ò che le galere della Religione fuſ-

ſero

ſero capo, e guida d'alcuna armata, ſiano tenuti parimente ſer uire, e andare in ſu le galere della Religione; lequali quando non fuſſero capaci di tanti Caualieri, debbono ſu altre galere dell'armata ritrouarſi nell'impreſa, e non vi andando il Caualiere Commendatario, ò Precettore, debba pagare ogni meſe al Teſoro ſcudi otto, per ſoldarſene altri in ſuo luogo, & il Caualiere ſenza commenda ſcudi quattro, da ſpenderſi come di ſopra; e mancando d'oſſeruare quanto per il preſente capitolo in ogni ſua parte ſi diſpone, ò di ſupplire co'pagamenti, il Caualiere commendatario ſia priuato in perpetuo della commenda, e l'altro Caualiere ſia priuato, *ipſo facto*, dell'abito; ne ſi poſſa ne all'vno, ne all'altro, ne l'vna, ne l'altra coſa mai reſtituire.

Dello Scriuano generale. *Cap. XX.*

SIa per iſcriuano generale eletto ogni tre anni dal Capitolo generale vn Caualiere milite, quale tenga i libri, e ſcritture, che biſognano, per ſeruizio dell'entrata, & vſcita del Teſoro, & dell'altre occorrenze della Religione; e quelli particolarmente, di che per ſua iſtruzzione ſi fa particolar memoria. Debbe interuenire ne'cinque riueditori nel ſaldo de conti de fattori, e miniſtri, e con vno di detti riueditori debbe riſcontrare gl'inuentari delle robe del Conuento, chieſa, & infermeria, ſottoſcriuere li ſtanziamenti, che dal Cõſiglio ſaranno fatti, acciocche dal Teſoriero generale ſi paghino, & in fine d'ogni meſe interuẽga con il Grancãcelliere, ò Vice Cancelliere, e Teſoriero generale, à vedere aprire la caſſetta della tariffa di Cancelleria, annouerando i danari, & faccendo mandato al detto Teſoriero, che ſe li metta à entrata. Quando occorrà prouuedere denari per biſogni, quotidiani della Religione, interuenga con li detti cinque riueditori a farne referto; e ne ſaldi del detto Teſoriero, e ſuo caſsiere, vegga cõ li detti cinque riueditori, ſe li mandati, ſtanzia menti, e polize habbino le ſottoſcrizzioni, e fedi di riceuute, che debbono hauere, & oſſerui tutti li altri obblighi, e carichi di ſuo officio, notati diſtintamente in detta ſua iſtruzione.

Del Commessario del Conuento, e suo Vfficio. Cap. XXI.

IL Commessario del Conuento, deue essere eletto ogni tre anni dal Capitolo generale, Caualiere maggiore d'anni ventitre, il quale tenga l'inuentario di tutte le masserizie del Conuento di qual si voglia sorte, tanto di quelle sono in mano sua, quanto di quelle che sono appresso d'altri, ilquale riscontri con l'inuentario tenuto dallo scriuano generale. Habbia ancora vn'altro inuentario di masserizie delle fabbriche, e materie da murare, ilquale riscontri con quello del Sollecitatore di dette fabbriche. Sià obligato scriuere col riscontro del detto inuentario, le cose, che si consumeranno dal tempo, ò vero in seruizi della Religione, mettendo le cause, & effetti oue si consumeranno. Tenga sotto sua custodia l'armeria, & riceua per inuentario l'armadure, soprauueste, e picche, che vi sono dentro, scriuendo i nomi de'Caualieri, per chi apparischano essere state prouuiste, tanto in detto inuentario, quanto sopra l'armadure stesse. Sia obligato far nettare, custodire, rassettare, e mantenere in ordine dette armadure à spese del Tesoro, e dar copia di detto inuentario al Conseruadore generale; e tanto per conto di dette armadure, quanto per l'osseruanza d'altri affari, di suo vfizio, di che harà istruzione scritta, debba dare malleuadore idoneo da approuarsi dal Consiglio, e prestare il giuramento solito.

DEL

DEL CAPITOLO GENERALE. Titolo. VI.

In qual modo si celebri il Capitolo Generale. *Cap. I.*

ONCIOSSIACOSA, che quelle cose; lequali aspettano, & appartengono a tutti, debbono essere, da tutti prima, considerate, e poi deliberate. Perciò vogliamo, & ordiniamo, che ogni tre anni, si debba nella prima Domenica dopo la Pasqua di Ressurrezzione raunare, e celebrare il Capitolo Generale; e se la necesità della Religione lo richiedesse (la qual cosa al giudizio, & al volere del Granmaestro si debba rimettere) si celebri tante volte, quante a lui piacerà. A detto Capitolo debbino chiamarsi, & interuenire tutti quei Caualieri, che di sotto si diranno; e l'intimazione di esi si faccia la prima settimana della quadragesima precedente. Debbesi in detto Capitolo trattare delle cose pubbliche, & allo stato della Religione appartenenti, seruato l'ordine infrascritto. Tutti i Caualieri del Capitolo raunati insieme nel detto giorno ottauo di Pasqua di Ressurrezzione, prima che procedino ad alcun atto capitolare; chiamino tra se diuotamente la grazia, & il fauore dello Spirito Santo, pregandolo che gli piaccia di spargere tra esi alcuna scintilla del santisimo suo Fuoco, per illuminare, e riscaldare gl'occhi, e la mente loro; dopo laquale inuocazione, e preghiera (partendosi ordinatamente dal luogo del Capitolo insieme col Gran maestro, ò suo Luogo tenente) se ne vadino alla chiesa del conuento, doue dal Priore si canti solennemente la messa dello Spirito Santo, laqual fornita, il Granmaestro, ò suo Luogotenente con tutto il drappello de'Capitolanti, partendosi in procesione dalla Chiesa, se ne ritorni al luogo del Capitolo, & il Priore della Chiesa in abito Pontificale, i Cappellani, i Diaconi, e Cherici, sonando tuttauia la campana, cantino l'Inno dello Spirito Santo; e giunti che saranno al luogo del Capitolo, cantino,

Saluos fac ſeruos tuos,&c. E dichino l'orazioni dello Spirito Santo, dipoi vno de'Cappellani canti il Vangelo. Cum venerit filius hominis, &c. Lequali tutte coſe in cotale modo dette, e fatte, li graduati del Capitolo, (ciò ſono li Primi, capi degl'Vfici, e dignità della Religione, e con eſsi i Priori, e Balì, & il Priore della chieſa) ſi ponghino quietamente a ſedere, ciaſcuno ſecondo il grado della maggioranza, e preminenza ſua, Allora ſi legga altamente (tal che ogn'vno poſſa vdire) la Regola dell'ordine, e li Statuti. Appreſſo queſto, alcun Caualiere di buona dottrina, e chiara eloquenza faccia vn ſermone diuotamente, trattando dell'vtilità pubblica della Religione; e della ſalute dell'ordine de'Caualieri, moſtrando quanto ſia profitteuole quell'ordine, e confortandoli, non ſolo a mantenerlo con le parole, ma eziandio d'accreſcerlo con i fatti, eſſercitandoſi ogni giorno più, ſi nelle virtù intellettiue, e nelle morali, come nel meſtiero della guerra, ſpecialmente marittima, laquale è la loro propria profeſsione. Finito il ſermone; i Cappellani, e tutti gl'altri, iquali non debbono interuenire al Capitolo, riuerentemente ſi partino, & il Gran maeſtro, parendoli, ò il Vicemaeſtro faccia parole ſopra lo ſtato della Religione, moſtrando in qual termine ella ſi troui, ò in che modo indirizzare ſi deono, & ordinare le biſogne pubbliche, lodando l'opere virtuoſe di quei Caualieri di qualunque maniera, iquali ſi fuſsino, ò giuſtamente nella pace, ò fortemente nella guerra portati, e biaſimando le contrarie, ſe alcuna (il che Dio non permetta) accaduta ve ne foſſe. Fatte, e dette queſte coſe, ſi licenzi ciaſcuno. Poi Il primo dì del Capitolo, ilquale non va feriato, raunatiſi i Capitolati, s'elegghino in eſſo Capitolo dal Gran maeſtro, ò ſuo Luogotenente, e da tutti coloro ſolamente, che ſogliono interuenire nel Conſiglio, alcuni di loro medeſimi, iquali s'appellano i Commeſſari, al cui officio ſia chiamato, con loro il Vicecancelliere di riceuere, & eſsaminare le ſcuſe, & impedimenti degl'aſsenti, e darne poi conto al Conſiglio, come di ſotto ſi dirà; il che fatto, li graduati del Capitolo, hauendo in mano vn ruotolo, nel quale ſia ſcritto lo ſtato di loro vfizi

e di

e di piu i loro pareri di quello, che giudicano, che in onore, & vtile della Religione, e nel presente generale Capitolo far si debba; i quali ruotoli insieme con i sigilli di loro vffici, in segno d'humiltà, & d'vbbidienza) porghino di mano in mano, secondo i gradi, e dignità loro al Granmaestro, ò Vicemaestro, baciandoli, inchineuolmente, le mani, & il Grancontestabile con la medesima humiltà, & reuerenza li presenti il Gonfalone, ouuero stendardo delle Religione. Presentati detti ruotoli, e lo stendardo, tutti coloro, i quali sono incorporati nel Capitolo, si scriuino nominatamente, & i ruotoli secondo l'ordine de' gradi si spieghino dal Vicecancelliere, & si legghino forte à vno per vno; letti i ruotoli, si procede all'elezzione de' XVI. Capitolanti in questa materia. I Caualieri incorporati in esso Capitolo (eccettuati però il Tesoriero, e Conseruadore generale, l'infermiere, li riceuitori, & Commissario del Conuento, i quali per hauere maneggiato robe, e denari della Religione, debbino assentarsi) si raunino con licenza, e per commessione del Granmaestro, ò del suo Luogotenente separatamente, e senz'arme in vn luogo del Capitolo, & elegghino col mezzo dello squittino segreto, da mandarsi secõdo, che nel Capitolo de' partiti si dirà, sedici di quelli, che nel Capitolo incorporati, paiono loro più prudenti, e piu idonei de gl'altri, e che posino, secondo li stabilimenti dell'ordine, hauere voce attiua, e pasiua, e quelli Caualieri, che annouerati i suffragi, haranno hauuti più voti affermatiui de gl'altri, passando li due terzi, s'intendino i Capitolanti i quali dipoi che sono eletti, debbino presentarsi dinanzi al Granmaestro, ò Vicemaestro, e di tutto il Capitolo, & in sua presenza giurare solennemente douere bene, & senza alcuno affetto, ò pasione, giudicare; allora il Granmaestro, ò suo Luogotenẽte dia, & conceda loro piena, e libera autorità di potere esaminare, e deliberare tutte le cose, qualunque siano, in profitto, & aumento de' buoni ordini della Religione; ma non già in danno, & detrimento, & insieme con tutti gl'altri prometta, & giuri, che approuerà, & ratificherà tutte le cose, che saranno da loro nel modo che si è detto di sopra

e che

e che si dirà di sotto, deliberate. Fatto questo, il Gran maestro, ò il Vice maestro, e gl'altri del Capitolo rimãghino a spedire l'altre bisogne dell'ordine, & i sedici Capitolanti eletti se se ne vadino in disparte, & insieme con esso loro il procuratore del Gran maestro, quando però sia deputato; ilqual procuratore possa bene render e partito nelle consultazioni, ma non già nelle deliberazioni. Nelle sessioni di detti sedici, interuiene ancora di necessità il Vicecãcelliere per iscriuere tutto quello, che delibereranno detti sedici Capitolanti, i quali trattino prima dello stato della Religione; e trouandosi habbia bisogno d'esser souuenuta, elegghino Caualieri, Commendatori, e conuentuali in pari numero, conforme al Capitolo primo del Titolo del tesoro, a'quali diano il carico d'imporre quella tassa, che parrà conueneuole d'imporre. Secondariamente trattino del gouerno, e reggimento del Tesoro commune. Dipoi pronunzino le sentenze capitolari, e veghino se le pronunziate per il passato tanto dal capitolo, quato dal Consiglio habbino hauuto la loro essecuzione. Riueghino l'instruzioni degl'Vfiziali, e ministri vecchi, se da loro sono state osseruate; & in quello fussi mancato, il capitolo ne faccia fare nota, per darsi al Gran maestro, acciò da esso si possa determinare come vorrà. In detti mancamenti si proceda, ò dal consiglio, ò da chi a esso piaccia; alqual consiglio, ò altri possino gl'imputati fare le loro giustificazioni, acciò si possa fare a tutti buona giustizia. Deputino li Riceuitori in quei luoghi solamente doue si ha da riscuotere, per il Tesoro commune, somme notabili. Faccino elezzione d'altri Vfiziali nuoui, a'quali diano le loro istruzioni scritte, di quello debbono osseruare, volendo che possino li Capitolanti accrescere, e diminuire, correggere, e mutare dette instruzioni, (salua l'approuazione del Gran maestro,) ma non già comporre nuoue leggi, ò statuti, se prima non ne haranno ottenuta licenza dal Gran maestro in iscritto. Finalmente visti, e considerati i ruotoli, discorrino, deliberino, e diffinischino sopra tutte le cose, che concernano lo stato della Religione, secondo il cõpendio ordinato per le cose attenenti al capitolo.

Fornite

Fornite tutte queste cose, si chiamino a suono di campana tutti li Caualieri, & i Cappellani ancora, iquali venghino procesionalmente, & allhora il Vicecancelliere legga ad alta voce tutte quelle cose, che da' sedici capitolanti, e dal capitolo sono state conchiuse, e deliberate; il che fatto, si rendano i ruotoli, & i suggelli alli Caualieri, che li diedero, e lo stendardo al Granconteßabile che lo presentò; dopo laqual cosa i Cappellani dichino l'orazioni sottoscritte, lequali dette; essendo fornite le cirimonie, s'intenda chiuso, e fornito il Capitolo Generale.

Oratio pro Pace.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Cristus pacem, quietem, & concordiam omnibus fidelibus Christianis concedat, bella, & seditiones reprimat, Infidelium rabiem refrenet, & omnium Christianorum semitas in viam dirigat salutis æternæ.

Oratio pro fructibus terræ.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fructus terræ, dare, multiplicare, & conseruare dignetur.

Oratio pro Summo Pontifice.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Pastorem Gregis sui N. non deserat, sed continua protectione defendat: fidem, & charitatem augeat, vt vnà cum commisso sibi grege ad vitam perueniat sempiternam.

Oratio pro Cardinalibus, & Prælatis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, & cęterum vniuersum clerum in suo sancto obsequio, confirmare, & conseruare dignetur.

Oratio

Oratio pro Imperatore, & Principibus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Imperatorem, Reges, ac Principes Catholicos in pace, & vera concordia conseruet, ac eos ad subigendam Barbarorum, & Infidelium gentem, atque terram Sanctam Hierusalem a seruitutis iugo liberandam feruentius animare dignetur.

Oratio pro Magno Magistro.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Magnum Magistrum nostrum N. ad gubernationem Religionis nostræ, fratrumq; nostrorum illustrare, & instruere dignetur ipsumq; longæuum, & in prospero statu, conseruet.

Oratio pro fratribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fratres nostros conseruare dignetur, ac eos à votis promissis declinare non permittat.

Oratio pro infirmis, & captiuis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnibus, infirmis, & captiuis salutem tribuat, vt a captiuitate, ac ægritudine liberati ad Ecclesiam Sanctam veniant gratias reddituri.

Oratio pro peccatoribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnes peccatores a vinculis peccatorum absoluat, & æternam faciat obtinere salutem.

Oratio pro Benefactoribus nostri ordinis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus proprijs operibus illorum dignam mercedem tribuat, & post mortem æternam salutem concedat.

Oratio pro Fratribus, & Consanguineis.

Oremus pro animabus fratrum, parentum, & coniunctorum, & pro his, qui in nostris Cimiterijs per vniuersum orbem requiescunt.

Psalm. Deus miseratur &c. *Psalm.* De profundis &c. Kirieleison, Christeleison, Kirieleison. Pater noster, &c. ℣. Fiat pax in virtute tua. ℟. Et abundantia in turribus tuis. ℣. Saluos fac seruos tuos. ℟. Deus meus sperantes in te. ℣. A porta Inferi. ℟. Erue Domine. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

O R A T I O.

Deus à quo sancta desideria, recta consilia, & iusta sunt opera, da seruis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem, vt & corda nostra mandatis tuis dedita, & hostium subla ta formidine, tempora sint tua protectione tranquilla, per Christum Dominum nostrum Amen.

Quali Caualieri debbino interuenire al Capitolo Generale. Cap. II.

AL Capitolo Generale debbino interuenire tutti quei Caualieri, che saranno in Toscana, e vi abiteranno familiarmente; & quelli, che haranno dignità, vfficio, & amministrazione pubblica nella Religione, eccettuandone i rice

uitori

uitori di fuori delli Stati del Serenissimo Gran maestro, se pe rò mãderanno i loro conti a debiti tempi. Si eccettuano anco ra li Priori, e Balì, gl'amministratori di commende fondate, tanto di beni profani assolutamente, quanto di beni profani, & Ecclesiastici insieme, delle quali sia riseruato il padronato à casate, e persone particolari, ò vero à vniuersità, e collegi. Li paggi del Gran maestro, e quelli, che habitano per istanza in Roma non siano obbligati interuenire a detti Capitoli; e detti così eccettuati, ancorche non caschino in pena alcuna, se non si trouano a detti Capitoli, nondimeno fariano bene interuenirui. Ma tutti quelli che sono tenuti a comparire, se al debito tempo non compariscono, incorrino in pena ad arbitrio retto del Consiglio, fino a priuazione dell'abito esclusiue, se già non fossero stati da giusti impedimenti, e necessarie cause ritenuti, come verbigrazia, se in quel tempo appunto si trouassino ammalati, e le strade, per le quali passar douessino, nõ fossero sicure, ò le persone loro in carcere, ò in seruitù de gl'infideli, laqual dichiarazione s'aspetti al Consiglio.

Che gl'interessati non posino essere presenti alle deliberazioni. Cap. III.

PErche egli non è ragioneuole, ch'vn medesimo sia parte, e giudice, ordiniamo, che ogni volta, che si tratterà ne'Capitoli, ò Consigli d'alcun negozio, colui, ò coloro, i quali haranno in detto negozio alcuno interesse, ne alcuno de'loro parenti, così per linea mascolina, come femminina, fino in quarto grado, secondo la ragione Canonica, non vi posino à patto nessuno interuenire.

Delle scuse, & impedimenti de' Caualieri assenti. Cap. IIII.

QVelli che sono obbligati, e che mancano d'interuenire al Capitolo, debbino fare apparire dauanti a'Commessarij da eleggersi, nel modo, che nel precedẽte Capitolo s'è det

to, le scuse, e giusti impedimenti loro, ò per fedi pubbliche di loro Communità, ò per altre proue, e giustificazioni legittime, e vere, acciocche detti Commessari posino, per il tempo, che stà aperto il Capitolo, quelle essaminare, e rappresentarle al primo Consiglio, che s'adunerà, serrato il Capitolo; Al qual Consiglio attenga il dichiarare, seruati gl'ordini, se dette scuse si debbino accettare, ò ributtare; e se i Caualieri meritano ò nò, d'essere puniti, per causa di dette loro non comparizioni, & assenze; non volendo che siano ammesi a proccurare per detti assenti, persone secolari, ne regolari, ne d'altro ordine, che del nostro.

Quali Caualieri non posino eleggersi nel numero de' sedici Capitolanti. Cap. V.

NOn si posino proporre, ne eleggere per i sedici Capitolanti li minori d'età d'anni venticinque; li condennati, che fra'l termine assegnatoli, non hanno essequite le loro condennazioni, e penitenze imposteli; li debitori del Tesoro, e di Cancelleria, li prouuisti di commende di padronato, che non sono nobili, se prima non pagano il passaggio; ma sendo nobili; posino eleggersi per Capitolanti, se bene non haranno pagato detto passaggio. Li Priori, & Balì, che sono minori d'anni x i x. vogliamo nondimeno, che tutti i sopranominati habbino in tale elezzione la voce attiua.

Dell'elezzione delle dignità maggiori. Cap. V I.

L'Elezzione delle dignità maggiori della nostra Religione, eccettuato il Commendatore maggiore nel quale si osserui il disposto nel Cap. 1. del Titolo de gli vffici, & dignità de' Caualieri, che sono il Contestabile, l'Ammiraglio, Priore del Conuento, Grancancelliere, Tesoriero Generale, Cõseruadore Generale, & Buonhuomo dello Spedale, si faccia ne' Capitoli Generali per termine d'anni tre nell'infrascritto modo, cioè. I fratelli incorporati nel Capitolo per comãdamento

mento del Gran maestro, ò Vicemaestro si diuidino a sorte in otto parti, ò vero classe, & incominciandosi dalla elezzione della prima dignità, e poi dell'altre successiuamente s'estragghino volta per volta di ciascuna di dette classe, due Caualieri a sorte, ciascuno de'quali, seruato l'ordine di chi prima, e di chi poi fosse estratto, deueno presentarsi dauanti a'deputati allo squittino segreto, e proporre, e nominare vn Caualiere per vno de'più prudenti, buoni, & habili al gouerno di quella dignità, che s'harà da eleggere, e tutti i nominati si deuono mandare a partito vno dopo l'altro separatamente, e quello che harà hauuto maggior numero di suffragi, passãdo i due terzi, e seruato l'ordine che si dirà nel Capitolo del modo del vincere i partiti s'intenda essere, e sia graduato, & eletto à detta dignità; auuertendo, che deuono essere nominati, & eletti a dette dignità, & gradi, Caualieri, che siano d'anni XXIX. compliti, & habbino altre conuenienze, che sono espresse ne'Capitoli di loro vfici respettiuamente. Non vogliamo già, che vn graduato finito il suo triennio possa essere cõfermato ne eletto alla medesima, ne ad alcuna dell'altre dignità maggiori, se non dopo il diuieto di tre anni, ne meno i condennati debitori del Tesoro, e Cancelleria amministratori di commende fondate da particolari, che non siano nobili, e non hanno pagato il passaggio; ne il Priore della Chiesa, sendo per l'ordinario persona graduata. Ammettendo nondimeno à dette dignità li commendatori di padronato nobili, e Caualieri Sacerdoti Militi nobili, come di sopra è detto.

De'deputati dello Squittino, che si fa nella elezzione de' graduati. Cap. VII.

ALlo Squittino segreto del cõtare i suffragi nell'elezzione de gl'vffiziali graduati, e XVI. Capitolanti, nõ vogliamo, che interuenga se non l'Auditore, & il Priore della Chiesa, col Vicecancelliere; i quali deuino innanzi ad ogni cosa giurare, che non riueleranno à altri, che a S. A. S. li partiti, che saranno fatti.

Del uitto che si da a' Caualieri del Capitolo. Cap. VIII.

A'Caualieri, che si trouerrano al detto Capitolo, si stãzino, e paghino indifferẽtemente le spese ordinarie dal dì dell'apertura di esso, fino à che saranno licenziati; il quale stipendio debbino ancora hauere quelli Caualieri, che habiteranno fuori del palazzo dentro la Città di Pisa, per causa della strettezza delle stanze.

Che a nessuno sia lecito appellare dalle determinazioni del Capitolo. Cap. IX.

NOn vogliamo, che ad alcuno de'nostri Caualieri, di qual si voglia grado, ò condizione, sia lecito di potere appellare da alcuna delle determinazioni del Capitolo, eccetto quando fossero fatte contro gl'ordini delli Statuti; nel qual caso, chi si tiene grauato, ricorra al Gran maestro, & il disposto in ogni cosa sia di nessuno valore, precedente la dichiarazione del Gran maestro.

Quanti giorni deue durare il Capitolo Generale. Cap. X.

NOn vogliamo che siano determinati i giorni che deue durare il Capitolo Generale, ma siano più, ò meno, secondo la necessità, & occorrenza delle cose; il che determineranno il Commendator maggiore, & in sua assenza il Priore del Conuento, che succede in luogo suo, insieme con il Consiglio; non potendo a modo alcuno passare vn mese, dal giorno che sarà aperto il Capitolo, & celebrata la messa dello Spirito Santo. Possa ancora l'Auditore del Gran maestro sopra i negozi della Religione abbreuiare il tempo del Capitolo, secondo li parrà cõueniente, ilquale deue interuenire a detto Capitolo Generale, per informare S.A. di quello sarà stato deliberato, & hauere la sua ferma secondo che le parrà di giustizia, non douendosi senza la saputa, & assenso del detto Auditore terminare in detti Capitoli cosa alcuna.

DEL

DEL CAPIT. PROVINCIALE. Titolo VII.

Del Capitolo Prouinciale. Cap. I

SSENDOSI di ſopra ordinato, che il Capitolo Generale ſi debba celebrare ogni tre anni, nõ vogliamo per queſto ſi manchi di fare ciaſcuno anno la medeſima riuiſione d'inſtruzioni, e di commeſsioni, d'vficiali, e miniſtri nel medeſimo modo, che ſi fa per i Capitoli generali; e per tanto ordiniamo, che in quelli anni, che non ſi celebra il general Capitolo, ſi deputino di noſtra ſcienza, & volontà alcuni Caualieri, i quali con interuento del Luogotenente del Gran maeſtro ſi raunino in numero di ſedici; il giorno immediate dopo l'ottaua di Paſqua di Reſſurrezione, di ciaſcuno di detti anni, e trattino del gouerno, e reggimento del Teſoro, e riuegghino l'ãminiſtrazioni de gl'vfiziali, e miniſtri, & in particolare ſe l'inſtruzzioni ſiano da loro ſtate oſſeruate, ò nò; mandando nota a S. A. S. dell'inoſſeruanze; e rimouendo con il beneplacito di quella tutti i miniſtri che non hauranno fatto il debito loro. Poſsino giudicare le cauſe Capitolari, ma non far nuoue conſtituzioni, ò Statuti, eſcludendo dall'elezzione de' ſuddetti, quelli vfiziali, che hauranno maneggiato robe, e denari della Religione, come di ſopra è detto, e faccino l'elezzione de Buonhuomini della Chieſa come ſopra ſi è detto nel Tit. III. Cap. XVI.

DEL CONSIGLIO, E DE' Giudizij. Tit. VIII.

Del Consiglio della Religione, e sua autorità. *Cap. I.*

ER la cura, e vigilanza delle cose, e negozi della Religione, habbiamo instituito, & ordinato il Cōsiglio ordinario di dodici Caualieri, nel quale interuenghino il Gran maestro, ò suo Luogotenente, il Commēdatore maggiore, il Contestabile, e l'amiraglio, il Priore del Conuento, il Grancanceliere, il Tesoriero, il Cōseruadore Generale, il Buonhuomo dello Spedale, li Priori, e Baiuliui delle Prouincie, & il Priore della Chiesa, e quelli di essi graduati, che si ritroueranno alla giornata al Conuento, e dopo detti graduati debbono interuenire quei Caualieri, che da' Capit. generali, ò da S. A. S. saranno deputati del numero del Consiglio, secondo il grado dell'Anzianità, di maniera che l'effetto sia, che dodici sempre si adunino, computati gli graduati, & il numero de' predetti sia il Consiglio, ilquale habbia quella autorità, e facoltà, & tanta, & quanta per li Capitoli, e Statuti dell'ordine se gl'attribuisce, secondo li quali vogliamo possa, e debba spedire, e terminare le cause, e li negozi occorreranno, per conseruazione, & aumento della Religione, ò suo Tesoro. Et in difetto del numero intero de' dodici posšino, e siano obbligati per fare detto numero interuenire in Consiglio li Buonhuomini della Chiesa, l'infermiere, il Commessario del Conuento, e lo Scriuano generale, quando però non si tratti di loro amministrazione, ò interesse.

Del Luogotenente del Granmaestro. *Cap. II.*

VOgliamo che in euento il Serenissimo Gran maestro non deputi espressamente il suo Luogotenente, che

s'intenda

s'intenda essere, e sia senz'altra dichiarazione suo Luogotenente il Commēdatore maggiore, ogni volta sarà nel Couento, & in sua essenza il Granconteſtabile, e mancando l'vno, e l'altro, sia l'Ammiraglio, & in difetto il Priore, e successiuamente il Grancancelliere, il Tesoriero, il Conseruadore Generale, & il Buonhuomo.

La forma del Giuramento de' deputati al Consiglio. Cap. III.

NOn si riceua alcuno al Consiglio, se egli prima non harà nelle mani, & alla presenza del Granmaestro, o Vicemaestro, solennemente giurato, ch'egli non riuelerà à persona del mondo cosa veruna, laquale si sia trattata, deliberata, o conchiusa in essi Consigli, & che egli non si mouerà a consigliare, o giudicare, ne da amore, ne da odio, ne da speranza, ne da timore; e non vserà inganno, ne piglierà prezzo nessuno: E oltre ciò, ch'egli tanto ne' giudizi, quanto in tutte le faccende pubbliche, osseruerà sinceramente, e fedelmente le leggi, e li Statuti dell'ordine nostro. Chiunque à ciò contrafsarà, sia inabile à potere impetrare amministrazione, o vfitio alcuno dell'ordine nostro, e sia tenuto spergiuro, e le sentenze ch'egli, in tali modi, o per cosi fatte cagioni, dato hauessi, siano nulle, e non vaglino cosa alcuna.

Che nessuno Caualiere possa essere citato senza licenza. Cap. IIII.

NOn vogliamo che alcuno de' nostri Caualieri di qual si voglia grado, per cause, che attengano à giudicarsi al Tribunale della Religione possa essere citato, se prima non si deliberi dal Consiglio, s'egli deua essere citato o no, ma per le cause, e controuersie ciuili da conoscersi, e giudicarsi in altri Tribunali, possano i Caualieri con licenza dell'Auditore del Granmaestro, ouuero del Grancancelliere, o Vicecancelliere dell'ordine essere chiamati à detti Tribunali senza altra deliberа-

liberazione del Consiglio; quale licēza debba per loro darsi *gratis*, precedēte, in quanto loro paia opportuno, vna monizione verbale, acciocche i Caualieri posśino accordare fra breui giorni dette liti, e controuersie. Ma non posśino già per dette cause ciuili essere grauati personalmente senza espressa licenza di S. A. S. Ma li Caualieri Cappellani possessori d'altri benifizi, che non siano della nostra Religione, posśino per conto di detti benifizi, e lor obblighi, e beni, non dependenti dalla Religione esser citati senz'altra licenza.

Della modestia de Consiglieri. Cap. V.

ACciocche i negozi si trattino ne'Consigli piu quietamente, e piu presto si spedischino; ordiniamo, che i Consiglieri, e tutti coloro che ne'Consigli interuengano, stiano ad ascoltare con silenzio, e paziētemente le parti, quando dinanzi à esśi le loro cause racconteranno, ò de'meriti di esse disputeranno, & odino, senza interrompere il parlare di chi fauella, le ragioni, & allegazioni di ciascuna delle parti; ne mostrino volontà, ò inclinazione di fauore piu all'vna, che all'altra, anzi si portino in guisa, che si vegga, e conosca chiaramente, che non sono piu amici, e fauoreuoli à questa, che à quella. E se alcun Caualiere vorrà, per qualunque cagione in giudizio allegare a sospetto alcuno de'Consiglieri lo debba fare nel principio del termine assegnatoli à prouare e non se ne posśa allegare piu che quattro; cioè due dall'attore, & due dal reo, ne altramente posśino, ò deuino esśere ammesśi.

Del modo nel quale si deono vincere i partiti. Cap. VI.

CIascuna volta, che in qualunque Consiglio, s'harà à trattare, e deliberare d'alcuna cosa, innanzi che si venga à mettere il partito, vogliamo che si proponga chiaramente quello, di che trattare, e deliberare si debbe, e che ciascheduno

Consi-

Consigliere possa (seruato l'ordine de'gradi, dignità, e preminenza, allegare, dire, & preporre in voce, e non in iscritto tutte quelle cose, ch'egli giudicherà, che faccino à proposito della discussione della cosa; e quando la cosa sarà molto ben ventillata, e quasi digesta, quante sopra essa saranno l'opinioni de'Caualieri, diuerse l'vna, dall'altra, tante se ne mandino à partito, e si squittinino; e quella parte, & opinione, laquale passando i due terzi harà hauuto piu faue, ouuero voti, e suffragi in suo prò, s'intenda hauere hauuto la sentenza, in fauore, e per conseguenza vinta la causa; e se andato che sarà il partito attorno, la prima volta i suffragi non haranno passato i due terzi, si torni a mandare la seconda volta, e non passando similmente due terzi, debba mandarsi il partito la terza volta; e preuaglia allora il giudizio per il maggior numero de'suffragi, numerandosi i voti di tutti e tre li partiti insieme.

Del modo & ordine dello squittinare. *Cap.* *VII.*

A Volere che i giudizi siano liberi, come essere debbono, importa assai, che i giudicanti habbino li squittini segreti, cioè posśino, in rendendo il partito, dare il loro voto, di maniera che nessuno conosca s'eglino aiutano, ò disaiutano la causa; e però c'aggrada l'vso del ballottare, ouuero squittinare con le faue. La onde ordiniamo, che ogni volta sarãno piu competitori d'vn medesimo vfizio, ò dignità, si mandino à partito tutti quanti a vno, a vno, secondo l'ordine dell'anzianità, se già alcuno di loro non fusse de'maggiori dell'ordine, i quali noi chiamiamo Caualieri della Croce, grande, perciocche in tal caso, il primo, che si mandi a partito, deue essere egli, e lo squittino si faccia cosi. Dato che sarà il giuramento, secondo l'ordine delli statuti, e nominato quello, ilquale dee primo andare a partito; Il Vicecancelliere andrà porgendo il bosśolo prima al Granmaestro, ò al Vicemaestro, e dipoi a tutti i Consiglieri a vno per vno, secondo l'ordine, che sedranno di mano in mano; nel qual bosśolo ogn'vno di loro

metta il suffragio, e voto suo con le faue bianche, e nere, percioc chè la nera vogliamo si pigli per lo voto affirmatiuo, & importi il sì, e la faua bianca per lo negatiuo, e importi il nò; il che fatto, s'annouerino le faue, e li suffragi distinti, come di sopra palesamente, & il Vicecancelliere noti, e scriua fedelmente il numero delle faue bianche, e delle nere di tutti i bossoli; e nel medesimo modo appunto si deono mandare a partito, e squittinare tutti gl'altri competitori; e dipoi annouerati i suffragi di ciascuno, seruato l'ordine espresso nel precedente Capitolo, colui, ilquale ne haurà hauuto maggior numero degl'altri, passando i due terzi, come di sopra, si pronunzi dal Vicecancelliere esser stato eletto, ouueramente hauere vinta la causa. E se egl'accadesse, che tra li squittinati fussino cōcorrenti, cioè due di loro, o più, i quali hauessero il medesimo numero de' suffragi, allora ciascuno de' concorrenti si rimetta a partito, e s'incominci dal piu anziano, e chi haurà maggior numero di suffragi, preuaglia a gl'altri, e s'intenda eletto, o hauere ottenuto in suo fauore; e succedendo dipoi che'l partito sarà andato tre volte a concorrenza di faue si debba mandare detto partito al Granmaestro, acciocchè comandi quale de' concorrenti s'intenda eletto, & hauere ottenuto la cosa.

Che non si riuelino le cose, che si trattano ne' Consigli e semblee. Cap. VIII.

QVelli, ch'interuerranno nel Consiglio nelle semblee, ne' cinque Riueditori, & altri Magistrati della Religione; riuelano le cose, che in esse si trattano, e discorrano, siano, per le cose leggieri, condennati in vna settena, per le graui in vna quarantena, e nell'vno, e l'altro caso siano *ipso facto*, priui del Consiglio, & altri vfizi, oltre l'essere rei del peccato dello spergiuro.

Che

Che s'osseruino li statuti, e non s'alleghino consuetudini, ò abusi. Cap. IX.

NOi vogliamo, che nelle cause, differenze, e controuersie, e breuemente in tutte le cose, lequali s'hanno a risoluere, e deliberare nel Consiglio, e nel Capitolo Generale s'osseruino puntalmente li statuti, e leggi scritte della nostra Religione, e non vogliamo si possa allegare, & addurre consuetudini, che siano contro li statuti. E se occorresi che la cosa, della quale si disputa, non fosse compresa sotto statuto, ò legge alcuna delle nostre, vogliamo in tal caso, che la giudichi, e determini il Consiglio; procedendo da simile a simile, e doue non sia simiglianza, proceda a suo arbitrio; & occorrendo dubbio alcuno sopra l'interpretazione, & osseruanza de' presenti statuti, il Granmaestro habbia autorità di dichiararli, della quale dichiarazione, ne debba apparire scrittura.

Delle cause ciuili, che sono à cognizione del Consiglio. Cap. X.

ORdiniamo, che le cause, e differenze ciuili, che nasceranno tra Caualieri, e Caualieri, attenenti, connesse, e dependenti da commende, & altre cose dell'ordine, si conoschino, e diffinischino dal Consiglio sommariamente senza strepito, e figura di giudizio, e (come s'vsa di dire) *sola rei ueritate inspecta*, e che s'amministri giustizia à ciascuna delle parti egualmente, senza hauere rispetto a cosa nessuna, se nõ alla verità; laquale vogliamo che vinca, e rimanga in sella. Ma nõ per questo vietiamo, che le domande, e risposte, e così le proue de' testimoni, e tutte l'altre cose, lequali lealmente, e solo, per meglio trouare la verità, si produrranno, non si possino ridurre in iscrittura; lequali scritture dal Consiglio, ò da quei Commessari, iquali dal detto Consiglio saranno ordinati; si debbino diligentemente leggere, e considerare, ne possa opporsi, che dette scritture siano male formate, e non

con-

concludenti, e non ispecifichino azzioni, ò ragioni; e nascen do lite per dette cause, tra'Caualieri da vna parte, e persone secolari, ò regolari d'altro ordine dall'altra, ò tra la Religione, & altri, tanto Caualieri, quanto non Caualieri, vogliamo si giudichino, ò da'Clarissimi Luogotenente, e Consiglieri della Città di Fiorenza, ò dal Gouernatore di Siena, e da quelli di essi, da chi il reo conuento sarebbe ordinariamente sotto posto per cause ciuili, concernenti in qualunque modo li suoi beni Patrimoniali; e per cause di detti beni Patrimoniali, & altri casi, de'quali non vogliamo, che i Caualieri siano giudicati dal Consiglio, ma da quei Tribunali, che dourebbono giudicarli, se Caualieri non fussero.

Dell'istanza delle cause ciuili. Cap. XI.

NElle cause ciuili, che di sopra è detto, presentata che sia la domanda, il reo conuento dopo la citazione notificatali in persona, ò nel luogo, doue abita, se sarà in Pisa infra le xx. miglia habbia giorni cinque di tempo a rispondere; e fatta la risposta, succedino i termini infrascritti, cioè; passati i giorni cinque, s'intendino assegnati alle parti giorni xv. à prouare quello, che gl'occorre; e chi vorrà fare essaminare testimoni, sia tenuto nominarli quando darà i capitoli, accioc che la parte possa hauere notizia de'testimoni, che s'haranno da essaminare, e fare i suoi interrogatori, iquali debba presentare dopo la data de'capitoli fra'l termine di xxiiij. hore; & il Consiglio possa, parendoli, prorogare detti giorni xv. giorni cinque di più; e passati detti termini, le parti habbino otto giorni di tempo produrre, e rispondere quanto gl'occorre, iquali passati, ciascuna delle parti habbia tempo tre giorni, a dire contro le cose prodotte. E nelle cause fuori delle xx, migliassi possino, secondo la regola soprascritta, dare termini piu lunghi, secondo parrà al Consiglio, e detto Consiglio passati tutti detti termini, habbia solo vn mese di tempo a poter espedire, e sentenziare; e se mācherà, incorra ciascuno de' Consiglieri in pena di scudi xxv. applicati immediate al Te-

ſoro commune. E quanto all'iſtanza delle cauſe criminali il Conſiglio oſſerui gl'ordini de'ſeguenti Capitoli. E tanto nell'vne, come nell'altre cauſe s'intendino ſempre correre i termini l'vn dopo l'altro, ancor che non s'aſſegnano ſpecificatamente; e detti termini ſi ſoſpendino, e non s'intendino correre per quel tempo, che i Caualieri ſaranno sù le galere in ſeruizio della Religione.

Della Giuriſditione, & autorità del Conſiglio nelle cauſe Criminali. Cap. XII.

IL Conſiglio della Religione habbia poteſtà di procedere contro i Caualie ri, e conoſcere di tutti i maleſizi, e delitti pubblici, e priuati, ordinari, & ſtraordinari, che in qualunque luogo, ò per loro ſi dirà eſſere commeſsi, ò agitiſi il giudizio per accuſa, ò per inquiſizione, ouero ex officio, non precedente alcuna denunzia, o in altro qual ſi voglia modo, incominciando dalla citazione, ò cattura de' rei, & imponendo pene a' colpeuoli, ſecondo che è ordinato ne' preſenti ſtatuti; e ſeruata la forma di eſsi, habbia detto Conſiglio in tutte le ſuddette coſe, & altre da quelle dependenti, anneſſe, e conneſſe ampio, & pieno arbitrio. Proibendo a qualunque Magiſtrato, e Iuſdicente la cognizione di tali delitti contro le perſone de' Caualieri, ſenza però alterare l'ordine già dato a' Rettori delli ſtati del Sereniſsimo Granmaeſtro, di potere, e douere ſubito, hauuta notizia di alcuno maleſizio commeſso da' Caualieri fuori del Conuento, eſsaminare teſtimoni ex officio, fare il proceſso informatiuo ſopra tali eccesſi; e quello mandare con loro lettere à Piſa al detto Conſiglio, e parimente di potere, per delitti d'importanza, commettere contro di loro la cattura perſonale, e tenerli prigioni a ſtanza del detto Conſiglio.

Delle inquiſizioni, e denunzie. Cap. XIII.

IL Conſiglio inquiſiſca i Caualieri di qualunque maleſizio, e delitto, di che li ſarà porta denunzia, ò in qualunque

modo

modo li sarà fatto rapporto; e l'inquisizione, ouuero processo s'incominci fra quindici giorni dal dì che si sarà hauuta notizia del malefizio, o almeno dal dì che'l reo, sarà condotto in potere della giustizia; La causa si decida fra'tempi statuiti, come di sotto, e la Cancelleria riceua, & essamini quei testimoni, che li parrà, ò che l'offeso, o suoi eredi, o altri indurrà, o nominerà per istruire detta inquisizione, & ammi-nicularla, o per fomentare il processo della causa, e parimente riceua, & essamini tutti li altri testimoni, che il reo, o suo proccuratore, in caso però possa, secondo la forma de'Capitoli, agitarsi la causa per proccuratore, subministreranno, e tutti debbino giurare, & essaminarsi sopra tutta la causa, ne' modi, e forma detta di sopra.

Del modo di procedere contro gl'accusati, & inquisiti contumaci. Cap. XIIII.

IL Caualiere, che sarà accusato, o inquisito di malefizio, o delitto, o che del delitto da lui commesso sia fatta denunzia al Consiglio, si citi da'pubblici messi, o seruenti d'vfizio in persona, se commodamente potrà trouarsi, e non trouandosi, si citi à casa di sua habitazione sendo suddito, o habitante nelli stati del Serenissimo Granmaestro, e non sendo, si citi per editto affisso al solito corridore del Conuento, con termine di tre, fino in otto giorni a comparire personalmente, e rispondere; e non comparendo, si citi con comminazione d'hauerlo per confesso, e conuinto, acciocche infra vn'altro termine di statuirseli, non minore di giorni x v. ne maggiore di giorni xxx. possa comparire, dire, & opporre nella causa; come di sopra, e comparendo s'ammetta alle difese, e procedasi in causa, come se fussi comparso in tempo, e non gli osti la contumacia. E in caso che fra questo secondo termine non comparisca, s'habbia, e reputi per confesso, e conuinto del delitto, e profferiscasi la sentenzia fra giorni x. sussequenti, e si condanni di tutto ciò, che si trouerà accusato, o inquisito; & il notaio dopo la promulgazione della sentenza, ne

faccia

faccia la ſolita notificazione, ſi che fra xv. giorni, ſendo il cõdennato dentro li ſtati di S.A.S. e fra xxx. ſendo fuori di detti ſtati, ſia eſſequita detta notificazione, e notato à piè della ſen tenza il di che ſia ſtata notificata. Et il querelato, & inquiſito poſſa eſſere ammeſſo à giuſtificarſi dell'accuſa, ò denunzia in qualunque tempo comparirà innanzi la publicazione della ſentenza, ma non ſi rileui dall'obbligo del prouare la negatiua, ſe bene contro di lui non ſia altro, che la ſemplice accuſa, ò denunzia.

Del modo del precedere contro li non contumaci. Cap. XV.

IL Caualiere accuſato, delato, ò inquiſito di maleſizio, ſendo chiamato, ſe comparirà per difenderſi dauanti al Conſiglio, riſponda ſpecificatamente, diſtintamente, & apertamente all'accuſa, inquiſizione, e denunzia, ne poſſa riferirſi a conſtituti, ne opporre, ne ammetterſeli alcuna eccezzione, ancorche foſſe declinatoria, dilatoria, ò d'altra ſorte, ſe prima non haurà riſpoſto come di ſopra; reſtandoli però facultà di potere fra'l termine di tre giorni, dopo la ſua riſpoſta, dedurre ſe alcuna di dette eccezzioni, li competerà, & eſsere ameſſo a prouarle; e ſe il maleſizio ſarà di qualità graue, ò enorme ſi metta in prigione, e ſendo di qualità non graue ſi rilaſci cõ ſicurtà di rappreſentarſi, ſempre che ſia chiamato di ſtare a ragione, e pagare il giudicato; e non dando il malleuadore, ſi ritenga prigione, fino che ſarà aſsoluto, ò haurà eſsequita la pena. E fatta detta ſua riſpoſta, ſe le dia, volendo, la copia dell'inquiſizione, ò accuſa, e degli indizij ancora, ſe parrà al Conſiglio, ma non già de' nomi di teſtimoni, ex officio, ne degli accuſatori ſegreti, ſe non in confuſo, ſtatuendoſi al detto reo, & ancora all'accuſatore, e denunziatore termine commune, ſecondo la qualità della cauſa, ne piu breue di giorni xv. ne tanto lungo, che la cauſa fra i termini ſtatuiti, non poſſa ſpedirſi; e domandando il reo proroga di termine ſe li conceda con leggittima cauſa, vn'altro termine competente, hauuto ri

guardo alla lontananza, infra'l quale ciascuna delle parti esibisca, e produca, volendo, i Capitoli sopra l'inquisizione, accusa, ò denunzia, e sopra l'eccezioni, e repliche fatte, & altre cose, dette, & allegate, appartenenti alla causa, e si faccia l'esamine *hinc inde*. Possasi *ex offitio*, ne'casi, che procedono da inquisizioni, dalla Cancelleria, eziam di proprio moto, & à requisizione della parte auuersa, interrogare l'inquisito di quello che li parrà, e piacerà per istruzzione della causa, & nondimeno ò procedasi per accusa, o per inquisizione il Cōsiglio ammetta, i Capitoli, sopra i quali i testimoni s'haurãno a essaminare indifferentemente, e senza alcuna controuersia, saluo le ragioni de gl'impertinenti, e non ammissibili; delle quali impertinenze si riserui la discettazione al fine della causa. Debbano ammetterssi i testimoni, di qualunque condizione si siano à giurare, & essaminarsi, ne si ritardi l'essamine per l'opposizione, che si facessi, o che si prouassi, ancora contro la persona, riseruandosi nōdimeno la discussione di tal opposizione nel fine della causa. Gl'interrogatori che dalla parte si facessino, si vegghino da'Commissarij delle cause, s'approuino gl'idonei, & i non idonei si ributtino, e sopra gl'approuati s'interroghino i testimoni, i quali fra'l termine soprascritto s'essaminino; non volendo basti, che detti testimoni habbino fra'l termine soprascritto, giurato. Ma costando che l'inducente habbia fatta istãza fra'l termine douuto, che s'essaminino, in tal caso l'essamine loro vaglia, ancor che sia fatto dopo detto termine, e l'esamine si faccia nel modo, che di sopra è detto delle cause ciuili. Ma se alcuno testimonio si fosse trouato presente à qualche maleficio, & interrogato della verità, tergiuersasse nella risposta, e dicessi non sapere, si astringa à dire il fatto col metterlo in carcere, e tacendo la verità, se apparirà che ciò faccia con industria, si condanni, come deponente il falso, & i testimoni secolari si rimettino per il gastigo di tale falsità al foro loro ordinario. Et à fine che i delitti, per negligenza, o altro, rispetto, non rimanghino impuniti, sia lecito al Consiglio, & alla Cancelleria, nelle cause d'accuse, e querele, oltre le proue fatte dall'accusatore, indurre testimo-

in ex

ni *ex offitio*, & ammonirli, & inquirere della verità, ſempre che li piacerà, allora però quando il delitto, di che ſi agita, e tra'l numero de' graui. Ma procedendoſi per inquiſizione, o denunzia *ex offitio*, poſſaſi, auanti la data ſentenza, qualunque volta parrà al Cõſiglio, & alla Cancelleria, far nuoue proue, e ricercare della verità ancora trapaſſati tutti i termini. Iſtrutto il proceſſo, ſi conceda al reo copia di eſſo, ſtatuendoli il termine di tre giorni à fare ſue allegazioni, e difeſe.

Del modo del procederſi, quando è allegata l'aſſenza dell'accuſato, o inquiſito. Cap. XVI.

SEndo allegata l'aſſenza dell'accuſato, ò inquiſito, il Conſiglio ſtatuiſca termine à prouarla, ſecondo che li parrà, hauuta conſiderazione alla qualità della cauſa; e ritrouando per qualche prouazione, che detta aſſenza ſia vera, & che foſſe ſeguita auanti la data accuſa, o denunzia, dia termine competente, fra'l quale il reo poſſa eſſere ritornato a comparire; e non coſtando di detta aſſenza nel modo ſopraſcritto, ouuero apparendo che ſia fatta con induſtria, ſi proceda come contra contumace.

Fra quanto tempo ſi debbono ſpedire le cauſe criminali. Cap. XVII.

IL Conſiglio, tutte le cauſe criminali, che ſi controuertano contro i Caualieri, debba hauerle ſpedite fra due meſi, dal dì dell'accuſa, ò vero inquiſizione, e le cauſe de' proceſsi, fatti fuori del Conuento da' Giudici ſecolari, ò Eccleſiaſtici, contro i Caualieri, le ſpediſca per ſentenza fra vn meſe, dal di della riceuuta di detti proceſsi.

Che nessuno che non sia Caualiere possa essere ammesso a proccurare ne'giudizi dell'ordine. Cap. XVIII.

PEr ischifare le lunghezze delle liti, ordiniamo, che ogni volta, che saranno differenze tra i nostri Caualieri, per le quali differenze comporre, terminare, faccia di mestiero, che comparischino proccuratori; deliberiamo nõ possa comparire piu ch'vn proccuratore per ciascuna parte, & interdiciamo che nessuna persona secolare, ò ancora regolare, ne d'altro ordine, che del nostro, possa essere ammessa ne riceuuta a proccurare per alcuno de'nostri Caualieri in alcun giudizio di nostra Religione, & vn Caualiere non possa proccurare per vn'altro Caualiere, se non in caso che quello, in nome del quale egli proccura, fosse assente, ò di tal maniera malato, che da se stesso non potessi comparire; & ancora se fosse alcun Caualiere di strano paese, ilquale non sapessi il parlare, che s'vsa nel nostro Conuento ordinariamente, ò se egli fosse della lingua impedito, che non potessi esprimere i suoi concetti, imperoche vogliamo che a questi sia lecito negoziare, e spedire le loro faccende per Caualieri loro proccuratori legittimi. Ne per questo intendiamo di volere pregiudicare, ò dinegare alle persone secolari, che non possino difendere ne'Capitoli, e Consigli nostri le cause loro per se stessi, ò per proccuratori.

Che si debba essaminare i testimoni. Cap. XIX.

I Testimoni, che sono prodotti nel Consiglio, giurino in presenza delle parti, ma si essaminino in loro assenza, e siano separatamente l'vn dall'altro interrogati sopra quello, di che si quistionerà; e coloro, i quali li essamineranno, non cercando altro, che di trouare il vero, senza alcuna cauillazione, li domandino diligentemente del luogo, del tempo, e come sanno quello che dicano, & in che modo auuenisse la cosa, della quale si dubita i detti de'quali testimoni, e tutte quelle cose,

le cose, che deporranno, vogliamo se sarà giudicato necessa rio, che fedelmente si scriuino.

Che le sentenze si debbino scriuere, e pubblicare. Cap. XX.

DEliberiamo che i decreti, e le sentenze de' Capitoli Generali, e di tutti i Consigli, che si faranno nel Conuento, si debbino scriuere dal notaio della Religione, e quelli, che fuori del Conuento si faranno da altri notari pubblici (di che la Religione soglia ordinariamente seruirsi) i quali siano tenuti di tutte le sentenze, e decreti fare libri, e registri, e mandarne copie autentiche alla Religione.

Delle appellazioni. Cap. XXI.

PErche il nostro intendimento è, che tutti i giudizij, che si faranno nella nostra Religione, e tutte le sentenze, che si daranno dal Consiglio, si faccino secondo le leggi, e si diano secondo li Statuti del nostro ordine. Non permettiamo che in giudizio nessuno si possa da persona veruna appellare ad alcun Giudice, saluo che nelle controuenzioni delle leggi, e Statuti; perciocche sempre che il giudizio fatto, e la sentenza data fosse fuori de gl'ordini, e cōtro i Capitoli della nostra Religione, vogliamo che si possa ricorrere da ciascuno, & appellare al Gran maestro solo, tra'l termine di giorni dieci, dopo la notificazione della sentenza; esprimendosi nell'istrumento dell'appellazione fuori di che ordine, ò contra qual Capitolo si darà la sentenza, e se quello che haurà appellato, nō haurà proseguita detta appellazione fra' quattro mesi, computatoui detti dieci giorni, detta appellazione s'intenda diserta, e la sentenza passata in cosa giudicata, e ferma. Ne sia lecito interporre appellazione dalle sentenze, che sono date con participazione del Serenissimo Gran maestro, se non all'istesso Granmaestro, come male informato.

De' termini fra' quali s'hanno à essequire le condennazioni, e pene, e del modo d'essequirle. Cap. XXII.

NElle sentenze criminali, o penali, il Consiglio, o il Capitolo debba apporre il termine, fra'l quale si debbano incominciare à essequire. Però à Caualieri condennati, che sono in Pisa, s'imponga il termine d'vn mese, a quelli, che sono fuori di Pisa, e dentro li Stati del Serenissimo Granmaestro s'assegnano mesi due, & a gl'altri, che habitano, e si trouerannoin istati alieni, si allarghino detti termini ad arbitrio del Consiglio, hauuto rispetto alla distanza de'luoghi. E li Caualieri condennati à confini di carcere, di galera, ò d'altra sorte, e ancora di quarantene, non osseruando dette penitenze, incorrino la prima volta in pena del doppio, e la seconda volta in priuazione dell'abito, e li penitenziati in settene, alla prima disubbidienza, incorrino in pena della quarantena, alla seconda in perdita di due mesi d'anzianità, & in difetto d'anzianità, in mesi sei di carcere, & alla terza in perdita dell'abito. Le notificazioni delle dette sentenze s'appicchino contro gl'assenti al corridore del Conuento, e di piu si commettino per lettere del Consiglio a'Caualieri piu graduati, ò vero anziani delle Prouincie, e luoghi, doue si ritroueranno li condennati; & in caso che fra due mesi, per quelli, che sono nelli Stati di S. A. e di mesi quattro per quelli, che sono fuori, non sia mandato rapporto di detta notificazione, si segua contro detti condennati conforme a gl'ordini della Religione.

Che le solennità ommesse non rendino le sentenze inualide. Cap. XXIII.

SE della cosa, di che si tratterà in giudizio, e del delitto, di che alcuno sarà imputato, costerà legittimamente, ò per confessione del reo conuento, ò per deposizione di testimoni, ò in qualunque modo saranno legittimate le persone,

sone, e dati i termini à prouare, ò far difese, e le pene imposte, e le sentenze date, secondo la forma delli Statuti, e con participazione di S.A.S. vogliamo che dette sentēze siano valide, e non si posino annullare per rispetto dell'ordine di ragione, e delli Statuti non seruati, e delle solennità commesse, ne opporsi eccezzioni, ne altre cose, se bene contenessero il fatto hauersi altramente che non è espresso nel processo.

Delle spedizioni, che si deuono fare dal Granmaestro, ò dal Consiglio. *Cap.* *XXIIII.*

QVando s'hauranno a far lettere, saluicondotti, o licenze a'Caualieri di potersi assentare dal Conuento, & altre spedizioni simili, dichiariamo, che si faccino sotto nome; e con interuento del Consiglio, sottoscriuendosi dal Gran cancelliere, o Vicecancelliere. Li priuilegi de'Caualieri, le Bolle di collazioni di benefizij, e commende, di qualunque sorte, si faccino sotto nome del Gran maestro, e siano fermate di mano sua, & del suo Segretario, e di mano dell'Auditore, del Grancancelliere, e Vicecācelliere; e le bolle di cambiamenti di commende, siano pure spedite sotto nome del Gran maestro, confermate, e sottoscritte dall'Auditore, Grā cancelliere, e Vicecancelliere dell'ordine, e dal Segretario, quale il Gran maestro debbe tenere appresso di se sempre, per le cose della Religione.

Dell'vdienza pubblica. *Cap.* *XXV.*

EGli pare cosa conueneuole, e così giudichiamo, che vn giorno, o due d'ogni settimana, si spendino tutto, o parte, in dare pubblicamente vdienza, quando però sarà necessario il cio fare, nel che si stia al giudizio del Commendatore Maggiore, del Priore del Conuento, e del Grancancelliere tutti e tre d'accordo, se tutti e tre siano presenti, se nō, di quelli, e di quello, che presente si trouerà, E per questo vogliamo che'l Consiglio si debba adunare ogni martedì di ciascuna settimana,

timana, che non sia feriato,& essendo il martedì festa,si debba adunare il mercoledì; e bisognando per li negozi della Religione, & interessi di essa fare il Consiglio frà settimana, s'intenda deputato il venerdì, & in caso che sia festa,si faccia il sabato, e negl'altri giorni non vogliamo che si possa adunare il Consiglio a stanza di particolari, ne per altro rispetto,che per cause vrgentissime,cócernenti l'interesse proprio della Religione. Nell'vdienza pubblica debbono interuenire il Gran maestro, ò Vicemaestro, e tutti gl'altri,come di sopra è ordinato, col Vicecancelliere; e quelli che mancheranno d'interuenirui, quando saranno intimati,incorrino per ogni volta, che mancheranno, in pena di mezzo scudo, se però con legittima causa da approuarsi dal Consiglio non verranno scusati. Et il Vicecancelliere debba appuntare quelli, che mancano,& appuntati non possino spuntarsi. Nella detta vdienza s,hanno da leggere, & vdire tutte le suppliche date, e tutte le domande, e querele di qualunque persona, così secolare,come regolare, secondo che ricercheranno i bisogni de'casi,che nasceranno, discussi prima prudentemente; & risoluti i meriti della causa, si prouuegga quanto più presto, e meglio, che si potrà, a quanto sia giusto, e ragioneuole, acciocche nessuno habbia, non che ragione, òccasione di dolersi, & ad ognuno si faccia sommariamente ragione.

Della Bolla della Religione, e del Granmaestro. Cap. XXVI.

AFfine, che non possa cadere dubitazione nessuna sopra alcuna delle cose ordinate, e deliberate dalla Religione; notifichiamo,che tutte le concessioni, proccurazioni,permutazioni, obbligazioni, prouuisioni,e tutte l'altre cose,che dal Granmaestro, e dal Consiglio, ò da'Capitoli Generali si spediranno, si debbino segnare con la bolla del Granmaestro, piombata con l'arme della Religione, e con quella del Granmaestro, altramente si reputino per non fatte, e non siano di valore alcuno.

Delle ferie che si debbono osseruare ne' giudizij della nostra Religione, oltre alli giorni della Domenica.
Cap. XXVII.

NEL MESE DI GENNAIO.

1 Il dì della Circuncisione del Signore.
17 Di Sant'Antonio Abbate.
20 Di San Fabbiano, e Sebastiano.
25 Della Conuersione di S. Paolo.

FEBBRAIO.

2 La Purificazione di nostra Donna.
3 Il giorno di S. Biagio.
5 Il dì di Sant'Agata.
22 La Cattedra di San Pietro.
24 San Matteo Apostolo.

MARZO.

12 San Gregorio Papa.
15 Il dì della Fondazione dell'ordine.
19 San Giuseppo.
21 San Benedetto Abate.
25 L'Annunziazione di nostra Donna.

APRILE.

23 San Giorgio Martire.
25 San Marco Euangelista.

MAGGIO.

1 San Filippo, e San Iacopo.
3 Inuenzione di Santa Croce.

GIVGNO.

11 San Barnabà Appostolo.
24 San Giouambatista con tutta l'Ottaua.
29 San Pietro, e San Paolo Appostoli.

LVGLIO.

2 La Visitazione di nostra Donna.
22 Santa Maria Maddalena.
25 San Iacopo Appostolo.
29 Santa Anna.

AGOSTO.

1 San Pietro Ad Vincula.
2 Santo Stefano Papa Auuocato, e Protettore dell'ordine.
6 La Trasfigurazione del Signore.
10 San Lorenzo Martire.
15 L'Assunzione di nostra Donna.
24 San Bartolommeo Appostolo.
28 Sant'Agostino Dottore.
29 Decollazione di S. Giouambatista.

SETTEMBRE.

8 La Natiuità di nostra Donna.
14 Esaltatione di Santa Croce.
21 San Matteo Appostolo, & Euangelista
27 San Cosimo, & Damiano.
29 San Michele Arcangelo.
30 San Girolamo Dottore.

OTTOBRE.

4 San Francesco Confessore.
18 San Luca Euangelista.
28 San Simone, e Giuda.

NOVEMBRE.

1 Tutti i Santi.
2 Commemorazione de' Morti.
11 San Martino Vescouo.
21 Presentazione di nostra Donna.
25 Santa Caterina Vergine.
30 Sant'Andrea Appostolo.

DICEMBRE.

6 San Niccolò Vescouo.
7 Sant'Ambrogio Dottore.
8 La Concezzione di nostra Donna.
13 Santa Lucia Vergine.
21 San Tommaso Appostolo.
25 La Natiuità del Signore, fino al dì dell'Episania inclusiuè.

FERIE MOBILI.

Dal Giouedì grasso innanzi al Carnouale, fino al dì della Cenere inclusiue.
Dal sabato innanzi alle palme, fino all'Ottaua di Pasqua inclusiue.
L'Ascensione del Signore.
Le Pentecoste, con due giorni seguenti.
Il dì del Corpo di Cristo, con tutta l'Ottaua inclusiuè.

DEL

DEL GRANMAESTRO.
Titolo IX.

Che i Caualieri vbbidischino al Granmaestro. Cap. I.

E SCRITTO ne'sacri libri, che gl'è meglio vbbidire, che santificare; ciascuno nella sua professione è tenuto fare à modo de'suoi superiori, e massimamente i Caualieri della nostra Religione, alli quali di qualunque grado, autorità, e preminenza, si comanda siano vbbidienti al Granmaestro in tutte quelle cose, lequali ne gl'ordinamenti, e statuti, si cõtengono; nell'altre, intorno allequali li statuti non danno al Granmaestro autorità di comandare, chi sarà disobbediente, non perciò contraffarà alla regola, ne incorrerà in pena veruna. E se li Caualieri seruenti di qual si voglia sorte, e li conuersi donati, e dedicati alla Religione non saranno vbbidienti a gl'altri loro superiori, perdino il vitto, e tutti li commodi, che traessero dalla Religione, se non haranno scusa legittima, da douere essere conosciuta dal Consiglio.

Quali cose il Granmaestro può concedere a' Caualieri. Cap. II.

PVò il Granmaestro per giuste cagioni in onore, e commodo de'Caualieri dar loro licẽza di partire dal Conuento, di ritornare, & andare sù le Galere, ò in altro seruizio, dispensar dell'età nel pigliar l'abito, farlo dare fuori di Pisa, per cause, che a lui parranno vrgenti, dispensarli dal comparire a'Capitoli generali, rimettere, e commutare loro le condennagioni, e pene in tutto, ò in parte, accettar commende di padronato, con quelle condizioni, e priuilegi, che a lui parranno, abilitarli a far la professione fuori del Conuento, e fare altre cose simiglianti, & anco maggiori, e finalmente debbe il Granmaestro hauere autorità suprema di permettere,

che

che ſi faccino alienazioni di beni della Religione per inueſti-
re il prezzo in ſimili, ò altri ſtabili, far permute, ſeparazioni,
& vnioni di commende, e beni, precedente ſempre la delibe
razione del Conſiglio, e ſuſſequente l'approuazione del Ca-
pitolo, e diſporre, & ordinare delle coſe della Religione in
qualunque modo, che eſſo conoſcerà potere arrecare benefi-
zio, commodo, & onore a detta Religione.

Che il Granmaeſtro non poſſa alienare le coſe, che riſguardano la conſeruazione, e bene eſſere della Religione. Cap. III.

IL Granmaeſtro non vuole hauere autorità di alienare in
alcun modo, coſa, che foſſe in pregiudizio della conſer-
uazione delle facoltà dell'ordine, ò di perſona alcuna, vuole
bene poter permettere, che ſi faccino a vtile della Religione,
alienazioni di beni immobili per rinueſtire il prezzo di eſsi,
con condizione che detto prezzo in quel tempo, che s'indu-
giaſsi a riueſtirlo, debba depoſitarſi a commodo, e profitto
di eſſa Religione in luogo cauto, e ſicuro; iquali beni s'inten
dino, ſubito che ne ſarà sborſato il prezzo, eſſere fatti propri
de'compratori, e per loro ſicurezza il Capitolo ſia tenuto a
prouare, e confermare l'alienazioni fatte, ſempre che ſiano a
vtile della Religione, e non in altro modo; ne vuole potere
donare il paſſaggio douuto al Teſoro de'Caualieri, che pi-
gliano l'abito delle Religione.

Del Bollo, ouuero Sigillo del Granmaeſtro. Cap. IIII.

DEbbe il Granmaeſtro hauere vna bolla; ouuero bollo
particolare, nella parte di ſopra, dellaquale debbe eſſe-
re ſcolpita l'arme ſua, e dall'altra banda la Croce della Reli-
gione; laqual bolla debbe eſsere di piombo, & vſarſi nel dar
credenza, e fermezza a tutte quelle coſe, che ſi ſpediranno per
autorità, e maggioranza del Granmaeſtro; debbe ancora te-
nerne vn'altra d'argento, con la quale ſi bollino, e ſegnino in
cera roſsa le patenti, & altre lettere tali, ſecondo che ſarà giu
dicato conuenirſi.

DELLI

DELLI VFIZI, E DIGNITA' de'Caualieri. Titolo X.

Del Commendatore maggiore. Cap. I.

L Commendatore maggiore, ilquale è nell'ordine noſtro di tanta dignità, e preminenza, vogliamo che s'intenda eſſere, e ſia à vita, e s'elegga dal Gran maeſtro; e quando è preſente al Conuento, debba hauere ſtanze onoreuoli, e come Luogotenente del Gran maeſtro, eſſere riuerito da tutti, interuenire à'Capitoli, Conſigli, & altri atti, & Gongregazioni pubbliche, dare abiti, ſeruati gl'ordini, e fare quanto altro occorreſſe per onore, e ſeruizio della Religione.

Dell autorità del Granconteſtabile. Cap. II.

L'Autorità del Grancōteſtabile vogliamo, che s'eſtenda ſopra tutte le genti d'armi, così da piè, come a cauallo nelle guerre di terra; onde come egli, ò il ſuo Luogotenente può in tutte le guerre terreſtri comandare a tutti i Caualieri, così militi, come ſeruenti d'arme, & a tutti gl'altri fanti, e caualli, coſi ciaſcuno di loro debbe fedelmente in tutte le coſe appartenenti alla guerra di terra, vbbidire all'vno, & all'altro di loro; eſſendo l'eſercito terreſtre coſi di fanteria, come di caualleria ſottopoſto all'imperio del Granconteſtabile dell'ordine della noſtra Religione, ilquale può, con participazione del Granmaeſtro, ò del Vicemaeſtro, dare il ſuo veſſillo, ò gonfalone, cioè lo ſtendardo della Religione a chi più li piacerà, pur che ſia Caualiere milite. Può ancora correggere, e gaſtigare i Caualieri, e tutti i ſoldati, che fallaſsino, ſecondo la qualità degl'errori, e colpe loro; intendendoſi ſempre, che doue ſarà la preſenza del Granmaeſtro, il Conteſtabile ſteſso, e tutti gl'altri ſiano in tutte le coſe ſottopoſti all'imperio, & vbbidienza di eſso Granmaeſtro.

Dell'autorità dell'Ammiraglio. Cap. III.

DOpo il Granconteſtabile ſegue l'Ammiraglio, che ha il carico delle coſe di mare, come il Conteſtabile di quelle di terra; ma tanto più è neceſſaria la ſua autorità, e vigilanza, quanto più ſpeſſo ſi ha occaſione di combattere in mare contro gl'Infedeli, che in terra. Perciò ordiniamo, che tutte le genti di mare, di qualunque maniera ſi ſiano, ò ſtipendiate, ò nò, non volendo il Gran maeſtro nelle guerre nauali, e coſe marittime altro Vicemaeſtro, che l'Ammiraglio dell'ordine vbbidiſchino a lui, ò ſuo Luogotenente; e quante volte la Religione armerà galere, ò altri legni, l'autorità, & il carico ſia dell'Ammiraglio, & a lui s'appartenga far pagare delle pecunie del Teſoro i ſoldati, le vettouaglie, e tutto quello che li biſognaſſe. Per la prouuiſione delle quali coſe vogliamo che egli, ò il ſuo Luogotenente elegga vn pratico, e ſollecito Caualiere in Prouueditore dell'armata, ilquale prouuegga, e tenga diligente conto, delli ſtipendi, & altre ſpeſe neceſſarie, con riſcontro del Conſeruadore generale, ò ſuo miniſtro, per potere a ſuo tempo, e luogo darne ragguaglio, e renderne conto, ſecondo che per li ſtatuti, e coſtituzioni ſarà ordinato; riſeruando l'elezzione de' Capitani di galere, & altri legni groſsi al Conſiglio.

Del modo di armare legni, & vaſſelli, latini, & quadri. Cap. IIII.

NEſſuna galera, che s'armi, o vadia in armata di noſtra Religione, non poſſa vſcire di Porto, ſenza gl'infraſcritti corredi, e genti come appreſso. Prima il vaſsello ſia bene calefatato, riuiſto, e ſpalmato, con tutti i ſuoi corredi d'artiglierie, douendo portare, oltre a quelli di prua, due cannonetti: vno al falcone, e l'altro allo ſchifo per lo manco; ſia fornito di ſartie, puleggi, roſcioni, & ancore, alberi, & antenne di buona qualità, acciocche, veleggiando, non ſi rompino

Portino

Portino il baſtardo grande, borda, treo, e trinchetto, & vn baſtardo mezzano per riſpetto, catene, e trauerſe a baſtanza; Porti tutto il ſuo palamento ben corredato,e buona quantità di remi, per riſpetto porti due timoni,barili a ſufficienza,ten da d'albagio, e di canouaccio; la ciurma veſtita con camicia, calzoni, gabbano, e camiciuola; Dell'armi, venticinque corſaletti, cinquanta corazze, cinquanta rotelle,cinquanta celate, cinquanta picche, cinquanta pezzi d'armi corte, cento archibuſi, tutti di vna palla con loro fiaſche, e poluerini; palle dugento da cannone, con loro poluere; Ogni galea non poſſa tenere più che vno ſchiauo a banco; debba menare vn huomo a banco, che di buona voglia tiri il remo, cinquanta marinari, compreſiui gl'vfiziali quanti ſiano a baſtanza; venticinque Caualieri della noſtra Religione; ſoldati più, e meno,ſecondo ſarà ſpediente per l'impreſe, e viaggio, che faranno; medicine, e vettouaglie a ſufficienza, ſecondo il coſtume, e non poſsino altrimenti, che di ſopra s'è detto, partire del porto, ò nauigare. Li legni quadri, che vadino in armata, naui, ò galeoni, ò carauelle alla latina, paſſando la portata di mille ſalme; oltre che ſi forniſchino di buona artiglieria di bronzo, e di tutti gl'altri corredi neceſſari a nauigare; non ci poſſa andare sù manco che quaranta huomini,& ogni mille ſalme che creſchi di portata, s'accreſchino almeno venti huomini di più; ſia grande, come ſi vogli il vaſſello, e così all'auuenante dalle mille ſalme in sù, ſecondo detta portata; douendo eſſere prouuiſto d'armi a baſtanza per gl'huomini detti,& d'altri corredi,vettouaglie,munizioni,& artiglieria,altrimenti non poſſa nauigare in armata alcun legno di noſtra Religione. Andando detti legni quadri in mercanzia,ſe n'oſſerui quanto al buon giudizio, e diſcrezione dell'Ammiraglio, e del Conſiglio,che li mandaſsi, parrà eſpediẽte,auuertendo ſempre,che vadino ben'armati, e corredati.

Dell'vfizio del Grancancelliere, e Viceccancelliere. Cap. V.

IL Grancancelliere deue hauere familiare pratica di tutti li ſtatuti, ordini, inſtruzzioni, e reſcritti; & e obbligato ſtar vigilante, che detti ordini non ſi traſgrediſchino, ma ſi oſſer uino inuiolabilmente, ricordando al Conſiglio, quando di eſsi in alcun modo s'vſciſsi, & hauendo l'occhio, che la giuſti zia ſortiſca il debito effetto, e non reſti oppreſſa, ne il Teſoro di qualunque modo defraudato. Intendaſi deputato per vno de'tre Commeſſari, cioè inſieme col Priore del Conuento, e della Chieſa, e proccurare ogni volta che ſarà pubblicato il Ca pitolo, che tutto quello ſarà ſtato deliberato dal detto Capi. tolo, ſia meſſo in eſsecuzione tanto dal Conſiglio, quanto da gl'vfiziali a chi attiene; & auuertiſca che li miniſtri di Cancel leria ſiano fedeli, accurati, e diligenti nelle ſcritture, & in par ticolare ne'conti d'anzianità de'Caualieri, e perciò vogliamo, che dal Gran maeſtro, ò dal Conſiglio li ſia data vna perſona dotta, e reputata per ſuo Vicecancelliere, l'vfizio del quale ſia di ſpedire tutte le prouuiſioni di Cancelleria di qualunque ſorte, e farle fermare, e ſegnare, come per li preſenti ſtatuti ſi diſpone. Il detto Vicecancelliere ſia tenuto con licenza del detto Grancancelliere, quando è preſente, dar copia delle ſcrit ture di Cancelleria a quelli. che appartengano, ogni volta, che ſarà domandata, ſalua la taſſa, e mercede della caſſetta di detta Cancelleria. Non poſſa già dar copia di proceſsi informati. ui per cauſe criminali, ne meno de'Reſcritti di S. A. S. che nõ contenghino grazia, ſe prima dal Conſiglio non è giudicato, che poſsino darſi; poſſa nondimeno far vedere detti reſcritti a gl'intereſsati nelle ſtanze di detta Cancelleria, e non altroue. Habbia particolar cura detto Vicecancelliere di far mettere nel la caſsetta tutti i denari, e di ſcritture, e d'altro, attenenti alla Cancelleria, ſubito che ſi riſcoteranno, ſcriuendoli prima in vn libro, che per riſcontro di detta Cancelleria, deue tenerſi, e ſe detto Vicecancelliere, ò il notaio, ò alcuno de'miniſtri

mancaſsi, incorra in pena di ſcudi x. applicati al Teſoro commune per qualunque partita riſcoſſa. La caſſetta di Cancelleria debba eſſere aperta, in fine d'ogni meſe, per il Grancancelliere, e Teſoriero generale, & annouerarſi la pecunia alla preſenza dello ſcriuano generale, ilquale ne faccia poliza al Teſoriero, perche li metta a entrata, e poi ſottoſcritta, la rimandi a detto ſcriuano; & anco detto Grancancelliere, Vicecancelliere, e Miniſtri ſiano obbligati far fare regiſtri doppi della valſuta di tutte le commende, magioni, luoghi, poderi, poſſeſsioni, e beni immobili della Religione, con tutto quello che col tempo s'accreſcerà, commuterà, ò diminuirà, che vno ſi conſerui in Cancelleria, e l'altro ſtia appreſſo al Segretario del Granmaeſtro in Fiorenza, e finalmente debbino eſſequire tutte l'altre coſe concernenti al loro vfizio ordinateli per iſtruzzione.

Dell'vfizio del Teſoriero Generale. Cap. VI.

IL Teſoriero generale debba riſedere nel Conuento aſsiduamente, & interuenire in Conſiglio; l'vfizio ſuo è di riceuere, cuſtodire, e ſerbare tutte le pecunie del Teſoro dentro caſse, che habbino forti, e gagliarde ferrature, e ſi ſerrino con tre chiaui, vna delle quali ritenga appreſso di ſe, l'altra il Priore del Conuento, e la terza ſi tenga dal Conſeruadore generale. Debba detto Teſoriero deputare il Caſsiere ſalariato de' denari del Teſoro, ilquale habbia il libro d'entrata, & vſcita, e quaderno di caſsa, & oſserui nel riceuere, e pagare denari l'ordine, e modo infraſcritto, cioè. Che i denari da pagarſeli per cauſa di paſſaggio, & armi, li riceua con poliza della Cancelleria, e tutte altre ſorti di denari li riceua cõ poliza del Cõſeruadore generale, ò dello ſcriuano, ò de' receuitori, lequali polizze ſia obbligato mettere a entrata, e ſottoſcriuerle: notandoui le carte, e ſegno del libro, dipoi mandarle così ſottoſcritte allo ſcriuano che le copi, e ſerbi per riſcontrarſi alla reuiſione de' conti; e nel pagare denari auuertiſca d'hauere prima lo ſtanziamento del Conſiglio ſigillato col ſigillo della

Religione

Religione, e sottoscritto dal Grancancelliere, ò Vicecancelliere, e scriuano Generale, e di pagare, a quelli che li presenteranno lo stanziamento, i loro denari subito, e farsi fare la ricevuta de' danari pagati sotto detti stanziamẽti, che altrimenti non se li menerebbono buoni alla reuisione de' suoi cõti. E sia obbligato detto Tesoriero giurare in mano del Granmaestro, ò Vicemaestro d'essequire l'vffizio suo fedelmente, e cõ diligenza, e tanto esso, quanto il suo cassiere dare sicurtà per quella somma, che parrà al Gran maestro, ò al Consiglio di render buon conto, & d'osseruare quanto di sopra, e quel più che sarà loro ordinato per loro istruzione, da darseli in iscritto.

Dell'vffizio del Conseruador Generale. Cap. VII.

PEr conseruazione de' beni della Religione, vogliamo sia eletto dal Capitolo Generale, ogni tre anni vn proccuratore del pubblico Erario, ilquale s'addomandi il Conseruadore Generale, quale sia obbligato tenere diligente cura di tutte le possessioni, case, e beni stabili, robe, vettouaglie, cose mobili, e se mouenti, ragioni, & azzioni, attenenti in qualunque modo a detta Religione; prouuedendo le possessioni siano bene cultiuate, le case conseruate in buon'essere, e le robe, e vettouaglie per li fattori, commessario del Conuẽto, riscontro, e altri ministri custodite, e serrate in buoni magazzini per vendersi, e farsene esito a' debiti, e soliti tempi. Habbia cura dell'armeria del Conuento, ordinando che l'armi si mantenghino, e conseruino in armeria nette, e fornite di tutte le guarnizioni necessarie. Habbia facultà di mutare fattori, e lauoratori da' poderi della Religione à suo beneplacito, e sia obbligato giurare in mano del Granmaestro, ò suo Luogotenente, e dare sicurtà per quella somma, che parrà al Consiglio d'essercitare il suo officio, d'osseruare la sua istruzzione bene, e diligentemente.

De' salari e stipendi da pagarsi per il Tesoro a Caualieri graduati. Cap. VIII.

ANcorche confidiamo che li Caualieri di questa Religione habbiano per propria virtù a operare, e volentieri affaticarsi à benificio vniuersale; nondimeno per riconoscimento più che per premio delle fatiche, & affine che posino, secondo il grado, più honoratamente apparire ne' seruizi della Religione; vogliamo, e ordiniamo, che delle pecunie del Tesoro al Granconteſtabile si paghi ogni volta, che sarà in ispedizione, & impresa di guerra, a ragione di scudi trecento l'anno, e fuori di spedizione, scudi cento ogn'anno, e le spese nel Conuento per se, e tre seruenti, ogni volta che sarà nel Conuento. All'ammiraglio scudi dugento in ogni tempo, e le spese in Conuento, ò in galea con tre seruenti. Al Priore in ogni tempo scudi cento, e le spese in Conuento con tre seruenti: Al Grancancelliere in ogni tempo scudi cento, e le spese nel Conuento con due seruenti. Al Tesoriere, Conseruatore Generale, e Buonhuomo dello Spedale scudi cento à ciascuno di loro in ogni tempo, e le spese per due seruenti nel Conuento, e fuor del Conuento non habbiano a conseguire altro, che lo stipendio. Al Commendatore maggiore, quando sarà in Conuento, le spese solamente per se, e per quattro seruenti senza stipendio. E quanto a gl'altri ministri, & officiali del Conuento non graduati, debba il Consiglio ordinar loro il salario condegno alle loro fatiche, & officio, non potendo passare scudi cinque il mese, (saluo sempre il disposto del Cap. xvi. del Titolo della Chiesa, quanto alli due Buonhuomini della Chiesa) & habbiano le spese nel Conuēto per le persone proprie, non comprendendo in modo alcuno con questo statuto gente da guerra, soldati, ò marinari dell'armata, iquali quanto alli loro stipendi si rilascino a gl'ordini consueti della milizia terrestre, e marittima.

Del vfizio del Gran priore, e sua giuridizzione.
Cap. I.

IL Gran priore dell'ordine, che altrimenti si dice Priore del Conuento, sia vno de' Caualieri commendatarij d'età d'anni xxix. compliti, ilquale vogliamo si elegga dal Capitolo Generale per termine di tre anni; risegga, & abiti continouamente nel Conuento, con quella Maestà, e dignità, che si ricerca, e in caso d'assenza del Commendatore maggiore, succeda esso in luogo suo alla cura, e gouerno di esso Conuento. Non si parta della sua residenza, se non per vrgente necessità, e con licenza di S. A. S. quale apparisca in iscritto, douendoseli quando parte prefigere tempo breue a tornare per causa delli scandoli, che possono nascere, e per altre vrgenti occasioni. Proccuri che in detto Conuento non si faccino tumulti, ò romori, e visiti giornalmente le camere de' Caualieri, per vedere che vi si viua col timore di Dio, e non vi s'introduchino di quelli, che vi conuersano mali costumi, e vedendo inconuenienti li corregga, con ammonire; riprendere, e bisognando gastigare quelli che li commetteranno, conforme a' Capitoli, e seguendo disordini d'importanza, ne dia notizia al Consiglio, ilquale debba senza indugio prouuederci, con formare i processi, e fare altri atti necessari, e mancando il Priore di dare tal notizia, possa essere sospeso dal suo officio per il tempo, che parrà al Consiglio, & ancora punito in altre pene, ad arbitrio del medesimo Consiglio. Distribuisca le stãze del Conuento, eccettuato quelle delle Gran Croci, e dello Scriuano Generale, à tutti quei Caualieri, che per vigore delli Statuti godono le spese del vitto, & a quelli, che sono di Consiglio, volendo habitarui, dispensandole in modo, che li Caualieri habbino, il piu che si può larghezza, e capacità vguale, e quando le nature, e qualità de' Caualieri non si con

facessero insieme, possa il Priore mutarli, e dar loro quell'ac cōpagnature, che giudicherà a proposito per la pace, & vnione tra loro. Non riceua Caualiere di nuouo al Conuento, se non porteranno fedi legittime di essersi communicati, secondo gl'ordini; ouuero se non si communicherāno fra'l termine di otto giorni, dopo il loro arriuo al Conuento; e possa, e debba cacciare dal Conuēto li seruidori de'Caualieri, che nō si confessono, e communichino a'debiti tempi, e gastigarli de gl'errori, che commetteranno nel palazzo, pallazzotto, chiesa, e Piazza del Conuento de'casi leggieri, secondo li statuti di Pisa; e de'delitti graui commessi in detti luoghi, debba rimetter la punizione al Consiglio, da imporsi secondo li detti statuti di Pisa. Non permetta che i Caualieri vadino in luoghi, doue possino incorrere in risse, quistioni, & inconuenienti, e referisca al Consiglio i nomi di quelli, che hauranno trasgredito sopra di ciò le sue ammonizioni, & auuertimenti; ilqual Consiglio sia obbligato, senza alcun processo gastigare i trasgressori à suo arbitrio. Non cōsenta detto Priore, che nel Conuento senza sua licenza, da darsi solo per honeste cagioni, entrino donne, ne meno v'abitino secolari, da'padri, figliuoli, e fratelli de'Caualieri in poi, e questi per vna, fino in tre sere, e contrafacēdo incorra nella pena della Quarātena. E perche possa sapere chi de'Caualieri manca d'albergare nella clausura, comandi a'seruenti d'vfficio, & a quello che giorno per giorno sarà di guardia, che nō esca mai per comandamento alcuno di pallazzo, e la sera, da xxiiij. ore, fino à che si serra la porta di esso, nō parta dell'andito, o della stanza della guardia, e sentendo tumulti dentro detto palazzo, subito serri la porta, e non l'apra senza licenza del detto Priore, sotto pena di perdere la metà del vitto di quel mese, e nascendo scandolo, di essere punito in quel piu, che parrà al Consiglio. Prouueggi si faccino gl'aiuti possibili, e conuenienti alla carità cristiana, a'Caualieri malati, tanto in infermeria, quanto nel Conuento, & in Pisa, e'visiti ogni quindici giorni le carcere, e faccia le visite delle commende, e benefizi della Religione, secondo è determinato nel Titolo delle visite s'intenda depu

tato

tato vno de'tre Commessari à proccurare che le cose deliberate da'Capitoli habbino la loro essecuzione. Ne'casi vrgenti, e d'importanza, che ricercassino graue pena, possa, e debba nello stesso Conuento, ancor che in Pisa fosse maggior graduato di lui, far carcerare li Caualieri militi far fare processi, leuate d'offese, & altro, dando poi cõto del tutto al Consiglio, affine che vi prouuegga. E nell'apprensione del suo officio giuri solennemente in mano del Granmaestro, ò suo Luogotenente di osseruare tutte le cose dette, & altre concernenti il detto vfficio, e sua istruzzione.

De' Priori, e Balì. Cap. II.

ESsendosi cõsiderato nel principio dell'erezzione del nostro ordine militare sotto, l'inuocatione di Sãto Stefano Papa, che i Caualieri in progresso di tempo, mediante il diuino aiuto, sarebbono cresciuti di numero, e dilatati in diuerse parti e Prouincie, e che viuendo lontani dal Conuento, e di fuori de gl'occhi de'loro superiori, sariano potuti, per l'impunità, & esenzione del non essere sottoposti, ageuolmẽte incorrere in piu sorte d'errori, furono per detta ragione dal Serenissimo COSIMO, Padre nostro, fondatore, e primo Granmaestro del dett'ordine, e dal Serenissimo FRANCESCO nostro fratello, secondo Granmaestro disegnate, & istituite alcune dignità Prouinciali, e locali, sotto nome, e titole di Priori, e Balì, le quali vennero ornate da i medesimi di piu priuilegi, e grazie, che da noi si confermano, & ampliano come segue. Che detti Priori, e Balì, siano capi di tutti i Caualieri originari, e che riseggono ne'cõfini delle loro Priorie, e Baliati respettiuamente, e dopo gl'otto graduati dell'ordine, tenghino in quelle i primi luoghi e siano superiori à tutti gl'altri Priori, Balì, Caualieri, Commendatari, e Conuentuali, quantunque fossero Sacerdoti. Habbiano giuridizzione criminale sopra tutti i fratelli dell'ordine, tanto laici, come sacerdoti, quali siano nati, & risegghino dentro le loro giuridizzioni, procedendo, e faccendo procedere contro di

loro, col mezzo, bisognando, del braccio secolare, o ecclesiastico tante volte, quante gl'haranno trouati in errore, in quel modo, che il Priore del Conuento, & il Priore della Chiesa, sono soliti, e possono fare nello stesso Conuento, e Chiesa, Eccetuati sempre, da detta loro autorità, & giuridizzione, li detti otto graduati, & altri Caualieri di grancroce, e li Cappellani del Granmaestro. Posino, e debbino in detti luoghi, e ne'casi, e pericoli di risse, e scandoli, ordinare contro li soprascritti, leuate d'offese, paci, tregue, e sicurtà di non s'offendere, sotto quelle pene, che alla grauità della causa, e qualità delle persone parranno conuenienti. E sendo in tali pericoli di risse, e scandoli interessati Caualieri di grancroce, siano obligati solamente ordinare contro di loro le leuate d'offese, e rimettere al Consiglio la prouuisione del comandare le tregue, & altro, come di sopra. Siano presidenti delle semblee, e quelli di loro giuridizzione, che per essere ammesi al grado di Caualiere milite, douranno far proue di loro nobiltà, siano obbligati presentare dinanzi à detti Priori, e Balì, le loro quattro casate, ouuero quelle casate, che sono originarie de' luoghi à loro sottoposti, con le loro armi colorite, e fare, e riceuere dette proue cōforme al Capit. III. del Tit. del modo di riceuere i Caualieri. Siano nelle spedizioni tanto di terra, come di mare, salua l'autorità del Contestabile, & Ammiraglio, capi, e guida de' Caualieri di loro giuridizzione respettiuamente; & ogni volta che dentro i confini delle lor Priorie, e Baliati, vacasi amministrazione di commende di quelle, cioè che per mancanza di linee, e de' chiamati alla succesione, in virtù di loro errezzione, ritornino à collazzione libera della Religione, e sotto gl'obblighi, & ordini d'anzianità, posino, per vna volta tanto, di poi che sarà scorso il termine della vacante, gratificarne vno de' Caualieri benemeriti à loro piacimento; di quelli però, che hauranno pagato il passaggio, e fatta la professione di sei mesi, secondo gl'ordini. Posino interuenire a' Capitoli Generali, & andare à partito per tutte le sorte di dignità, & vffici della Religione, purche habbino anni XIX. finiti; e nelle cause criminali, che pendessero contro di

loro,

loro, siano immediatamente sottoposti al Consiglio, dal quale non posino essere giudicati, se in eso non interueranno tutte le Gran Croci, che si ritroueranno al Conuento. Et in quei luoghi, e Città, doue si ritrouasino costituite ambidue dette dignità insieme il Priore, ancorche sia assente dal Priorato, habbia sempre riseruata, e precipua la facoltà dell'eleggere l'amministratore alla commenda, che à suo tempo ritornasi alla Religione per le linee finite de'chiamati, come di sopra; ma l'essercizio della giuridizzione, e l'vso dell'altre grazie, e priuilegi, appartenga a lui, se sarà presente, e risederà nel Priorato, e non risedendoui, appartenga al Balì, se vi risederà, & in caso dell'assenza d'ambi due, sia riseruata sempre al Priore, e suo Luogotenente la prerogatiua, e facoltà dell'vsargli. Nõ posino già detti Priori, e Balì, dare abito ne'luoghi di loro giuridizzione ad alcuno di quelli, che, ò per acquisto, ò vero per successione di commende di loro padronato, ò per grazia di S. A. S. hanno facoltà di pigliare l'abito fuori del Conuento, sempre che ne'confini di loro giuridizzione si ritrouerà qualc'vno de gl'otto graduati; Perciocche vogliamo detti otto graduati habbino la prerogatiua di vestire l'abito douunque si ritrouino, seruato l'ordine della precedenza, e maggioranza de'gradi tra di loro. E se ne'luoghi sopraddetti non si troueranno in dette occasioni graduati, come di sopra, habbia ciascuno Priore, e Balì prerogatiua dentro la sua propria, e particolare giuridizzione a tutti gl'altri Priori, e Balì d'altre prouincie, in vestire detti abiti.

Del modo dell'eleggere il Priore della Chiesa, sua facoltà, e giuridizzione. Cap. III.

PEr la cura, e reggimento della Chiesa s'elegga per il Capitolo Generale ogni tre anni del numero de i Caualieri sacerdoti militi, e non vi sendo abili, del numero de'Caualieri Cappellani vn Priore di buona qualità, e lodati costumi, ilquale posa con l'esempio della vita, e con sollecitudine ammaestrare gl'altri Sacerdoti, interuenire nell'ore debite a'

te a'diuini vffici,& insieme cō gl'altri proccurare il culto del la Chiesa, e la salute dell'anime de'Caualieri, vdendo le loro confessioni, e somministrando a'debiti tempi, tanto a'sani, come a gl'infermi, li Sagramenti della Chiesa debbe vbbidire al Priore del Conuento, & osseruare tutto quello, che per i Capitoli della Chiesa è ordinato. I Caualieri Cappellani, e cherici del nostro ordine, che stanno in Conuento siano sottoposti a'comandamenti del detto Priore, a'quali egli può commettere, e comandare, che celebrino gl'vfici Diuini, confessino, e communichino, & amministrino tutti gl'altri Sagramenti della Chiesa con carità, e deuozione, massimamente se impedito da faccende, ò per altra cagione non li potessi amministrare egli stesso. Contro li quali Cappellani, e cherici habbia autorità libera di procedere, e correggerli, e gastigarli de gl'errori, che commettessino conforme a'Capitoli, e fino alla carcere inclusiue. Habbia facoltà di riordinare, e riformare non meno le cose attenenti al culto diuino, ma ancora i costumi, e abiti di essi preti, e cherici, e così mutare, e fare tutti gl'vffici, spettanti a detti Cappellani, e cherici; con questo, che dipoi che haurà eletti gl'vfficiali, se sarāno di quelli, a quali si dia salario alcuno oltre i denari del vitto, ò che habbino a dar sicurtà, o cauzione alcuna, per causa di loro amministrazione, si debba dare in nota al Consiglio, che li confermi, e faccia descriuere nel corpo della Religione; alqual Consiglio habbiano ricorso quelli di loro, che dal detto Priore si sentissino grauati. Possino ancora i commendatori di commende di beni Ecclesiastici correggere, e gastigare li Cappellani delle commende de'loro errori, affine che essi per la lontananza del Priore non rimanghino impuniti. S'intenda detto Priore deputato vno de'tre Commessari à proccurare l'essecuzioni delle cose Capitolari. Prouuegga che tutte l'altre Chiese della Religione habbino il lor debito, e che i Sacerdoti di esse siano di buona, & esemplare vita, e gouernino bene dette Chiese, tanto nel temporale, come nello spirituale, proponendo al Consiglio le negligenze, e trasgressioni di ciascuno, e procedendo ne'casi graui fino alla carcerazione delle loro per-

roperſone, e dandone poi conto al Conſiglio, al quale aſpet ta formare i proceſsi, e giudicarli. Sia obbligato viſitare, almeno due volte la ſettimana, i Caualieri malati, facendo dire le meſſe ſolite per la ſalute loro, confeſſandoli; e trouando in alcuni di eſsi difficultà, e neceſsità d'alcuna coſa, ne dia relazione, al Priore del Conuento, acciocche li ſomminiſtri, e faccia ſomminiſtrare gl'aiuti, poſsibili, e conuenienti alla carità Criſtiana. Faccia rapporto al Conſiglio di quei Caualieri, che vanno à nauigare, e nõ ſi cõmunicano, ſecõdo che ſono obbligati, affine che eſsi li poſsino ſecõdo li Capitoli correggere.

Dell' Archiuio. Cap. IIII.

PEr conſeruazione delle ſcritture, e perpetua memoria delle coſe, che nella noſtra Religione giornalmente ſi faranno, nel piu atto, e ſicuro luogo del Conuento, ſi faccia vn'Archiuio, nel quale ſi riponghino tutti i contratti, priuilegi, lettere autentiche, & in ſomma tutte le ſcritture pubbliche, in qualunque modo pertinenti alla noſtra Religione; il quale Archiuio ſtia ſerrato cõ due chiaui, l'vna delle quali tenga il Priore del Conuento, l'altra il Grancancelliere. E di tutte le dette ſcritture, che ſi conſeruano in detto Archiuio, vogliamo che per l'Archiuio del Granmaeſtro ſi faccino copie autentiche delle infraſcritte, cioè, di tutti gl'iſtrumenti, che concerneranno erezzioni di Commende, vnioni, diſunioni, donatiui, conceſsioni di padronato, e altri ſimili acquiſti di beni, ragioni, e priuilegi della Religione, perche queſti come attenenti alla conſeruazione e bene eſsere, e ſtato della Religione, importano grandemente, che ſi coſtituiſchino in più d'vn luogo.

DEL-

DELL'VFFIZIO, ET ESSERcizio de'Caualieri. Tit. XII.

Che li vfizi dell'ordine si diano a' Caualieri. Cap. I.

TVTTI gl'vfizi della nostra Religione si deono distribuire nell'ordine, e darsi a quelli, che ne siano meriteuoli, e sappino essercitarli; e se nella Religione non si trouassero Caualieri, o tanti che fossero atti a essercitare qual si voglia vfizio, in tal caso il Consiglio possa eleggere persone secolari, lequali gl'essercitino insino a tanto che nell'ordine si trouino Caualieri per quello vfizio sufficienti.

Che i Caualieri seruenti d'arme essercitino i loro vfizi. Cap. II.

VOgliamo, che i Caualieri seruenti d'arme essercitino quegl'vfizi, che al grado loro s'appartengano, quali sono la volta, il granaio, riscontro del Commessario del Conuento, & altri simili, che conuengono allo stato loro; e se alcun Caualiere milite, chiedessi alcuno di detti vfizi, sia reputato non più Caualiere milite, ma seruente, e giudicandolo il Consiglio, essere idoneo, possa conseguirlo, e resti disautorato, come di sopra.

In che modo i Caualieri s'habbiano à portare nel Conuento. Cap. III.

DEbbono i Caualieri, tutte le volte, che staranno in Cõuento, non solo riuerire il Priore, & altri superiori, ma portarsi in ogni cosa modestamente, senza far tumulto, ò strepito alcuno, viuendo in esso col timore di Dio, con pace, e con quel rispetto, riuerenza, & amore a' superiori, & a gli eguali, che si richiede; Alberghino nella clausura del Conuento,

uento, ilquale fi deue chiudere l'inuerno alle cinque ore, e di ftate alle tre ore della notte; perche non albergandoci, fe li debbon leuare, alla fine del mefe, quei giorni del vitto, e legne, che hauefsino mãcato, hauutafi però la difcrezzione, che conuiene per le fei notte per ciafcuno mefe, che fi concedono loro, ftando in Pifa, di poter albergare fuori del Conuento. Abitino le ftanze, che dal Priore faranno loro affegnate; e quelli che fanno anzianità, quando vengano, e quando partano dal Conuento, vadino, o mandino a fare notare in Cancelleria, & al Commeffario del Conuento la loro venuta, e partita, e non notificandofi, perdono, quelli che fi partono, giorni quindici dell'anzianità acquiftata, e quelli che vengano, ò ritornano, nõ acquiftano anzianità, ne confeguifcono il vitto per alcuni di quei giorni, che tarderanno a notificarfi. E gl'vfiziali, che mancano di notificarfi, incorrino in pena del falario di loro vfizio per vn mefe, da ritenerfeli di fatto alla lifta de'prouuifionati, nel fine del mefe, fenza altra dichiarazione. Quando faranno in refettorio, mangino quietamente, offeruino filenzio, ne fi leuino da tauola prima che da alcuno de'Cappellani non faranno le debite grazie rendute à Dio, alle quali debbono rizzarfi, & vdirle, ftando in piè, fe già non fuffero impediti da alcuna cagione legittima, e ne hauefsino ottenuta licenza dal Priore; qualunque ciò non offeruerà, caggia, per la prima volta, nella pena della fettena, la feconda nella quarantena, e la terza fia condennato alla carcere per quanto al Configlio piacerà,

Del proprio effercitio de' Caualieri. Cap. III.

IL Caualiere, quando ftia al Conuento, e fuori di fpedizione di guerra, dee compartire l'ore del giorno, e tenere in moto con l'effercizio prima l'animo, e poi il corpo; l'effercizio dell'animo confifte in leggere ftorie, intendere la sfera, e carta da nauigare, introdurfi nelle fcienze di Cofmografia, Geometria, Aritmetica, e difegno; E l'effercizio del corpo fi fa, dilettandofi di fapere notare, giocare d'armi, come di

fpada,

ſpada, e rotella, di ſpada, e di cappa, di ſpadone, di picca, d'azza, e di mazza, trarre ſchioppo, baleſtra, & arco turcheſco : correre, ſaltare, gioſtrare, e lottare, e finalmente addeſtrarſi in dette, & altre arti, che alla guerra, e ſpecialmente marittima, appartengono; lequali poſsino a lui apportare gloria, & onore, & alla fede Criſtiana ſicurezza, e tranquillità.

Delle malattie, che acquiſtano i Caualieri, per cauſa delle nauigazioni. Cap. V.

AFfine che i noſtri Caualieri poſsino con maggiore ſtudio, e prontezza eſſercitarſi nella guerra, e profeſsione marittima, che è operazione, oltre l'altre ottima; ordiniamo, che qualunque Caualiere, che s'ammalerà per cauſa della nauigazione, e ſarà per ciò aſtretto à ſmontare in terra, ſe farà lo sbarcamento con licenza dell'Ammiraglio, ò di quello, che comanda le galere, e cauerà fede dal medico di dette galere, per laquale ſia dichiarato inabile a ſeguire la nauigazione, in tal caſo vogliamo, che'l viaggio interrotto, e piu, ſe piu duraſſe il male, li ſia menato buono per nauigazione intera al conto di ſua anzianità, pur che infra xv. giorni, dopo che ſarà tornato al Conuento preſenti in Cancelleria la licenza del detto Ammiraglio, e la fede del detto medico; e debba di piu eſſere rifatto, delle ſpeſe che farà, mentre che dura detto ſuo male, e per viaggio nel ritornaſene dal luogo, doue ſarà sbarcato al Conuento a ragione di ſcudi x. il meſe, ſe però fra detti xv. giorni, porterà in detta Cancelleria, oltre dette giuſtificazioni fede del medico del luogo, doue ſarà ſtato malato, e da chi ſarà ſtato curato, che contenga la durabilità del ſuo male; la qual fede debba eſſere autenticata, col ſigillo di quella Communità, donde ſarà, ò ſi trouerà detto medico; e doue non è Communità, faccia dette fede l'vfiziale pubblico, ò eccleſiaſtico ò ſecolare, o altra perſona nota. E quel Caualiere, che ſi trouerà al Conuento, o a Liuorno, per fare la ſua nauigazione, e cadrà malato innanzi, che le galere eſchino fuori, ſe harà fede dal medico della Religione, ſendo al Conuento, e del

medico

medico delle galere sendo in galera, ò a Liuorno, che attesti con giuramento il suo male, essere tale, che, a giudizio d'ogni perito medico, lo renda inabile a nauigare, debba essere scusato, e ammettersi, come se hauessi nauigato per detto viaggio, e più, se piu durasse il male, senza però farseli buono quanto all'anzianità, lo sciouerno, che si concede quando si nauiga effettiuamente; e li Caualieri incapaci del vitto per conto di penitenze, o altre cagioni, quando tornano da nauigare, posino per lo spazio d'otto, fino in 10. giorni, ammettersi alle stanze del Conuento.

DELLE COMMENDE, ET amminiſtrazione. Tit. XIII.

A chi ſi debbono dare le Commende, e quante ne poſſa tenere vn Caualiere. Cap. I.

ORDINIAMO, che le Commende, e beni del noſtro ordine ſi conferiſchino a'Caualieri anziani, e che habbino quelle qualità, che ſono richieſte, ſecondo li noſtri ſtabilimenti, e tra'Caualieri, che ſaranno di pari anzianità vogliamo ſi proponga quello di loro, che ſia giudicato dal Conſiglio, o piu ſaggio, o benemerito piu degl'altri verſo la Religione. Non cōſentiamo già, che alcun Caualiere poſſa hauere in vn medeſimo tempo due Priorati, ouuero Baliati, ne due Commende di quelle che ſi danno per anzianità, ma toccandoli vna per anzianità, poſſa ancora ottener vna, ò piu Commende di quelle che ſi danno da'Padroni, ò dal Granmaeſtro.

Tra quanto tempo i Caualieri poſsino conſeguire commende. Cap. II.

DVe coſe neceſſariamente ſi ricercano a vn Caualiere innanzi, che egli poſſa conſeguire nel noſtro ordine alcuna Commenda d'anzianità; la prima, ch'egli habbia fatto la profeſsione dentro la Chieſa Conuentuale della Religione, almeno per ſei meſi, laquale profeſsione ſi deue fare con l'andare i Caualieri in Chieſa con l'abito in doſſo di ciambellotto tutti, i giorni feſtiui di precetto, e ſtare à tutti li diuini vfizi, come i Sacerdoti, fuori che al mattutino, come s'è detto nel capit. 19. del Tit. della Chieſa, è ben vero ch'egli, poi che hauerà fatto due meſi di profeſsione in detta Chieſa, potrà complire li ſei, ſtando quattro meſi sù le galere, o in altro ſeruizio della Religione. La ſeconda è, che biſogna ch'egli ſia ſtato al Conuento, cioè in Piſa, o sù le galere, almeno tre anni, computando

tando in esſi li ſei meſi della profeſsione, iquali tre anni non importa, che ſi finiſchino in vna volta, o in più nel Conuento, o sù le galere, ma baſta che tra tutti detti tempi d'amendue i luoghi faccino la ſomma di detti tre anni, ne' quali ſi deue contare ancora il tempo ch'egli fuſsi ſtato di fuora in alcuno vfizio, o negozio della Religione, o che foſſe a Liuorno appreſſo la perſona del Sereniſsimo Granmaeſtro, ouuero che foſſe vſcito per ſue occorrenze di Piſa, & albergato dētro del Contado, e giuridizione della detta Città, fino a tre giorni per volta. E parimente ſi deue computare, a conto di ſuo ſeruito di tre anni, il tempo dello ſciouerno, perciocche concediamo a' Caualieri, che nauigano sù le galere della Religione, facoltà di poter ſtare nelle patrie loro, o doue loro tornerà piu commodo per altrettanto tempo, quanto ſaranno ſtati sù dette galere, correndo loro l'anzianità per detto tempo, come ſe foſſero ſtanziati al Conuento, o fatta altra nauigazione. Il Conteſtabile, & Ammiraglio, atteſo l'obbligo, e cura che eſsi hanno per conto dell'amminiſtrazione della guerra, vogliamo, che in ogni tempo, e luogo godino l'anzianità, ſenza alcuno impedimento, o licenza; ſimigliantemente gl'Ambaſciatori, e Mandatari, che ſi mandaſsino fuori dalla Corte del Gran Maeſtro. Debbeſi però auuertire, che fuori delli ſei Paggi del Granmaeſtro neſſun'altro minore d'età d'anni XVIII. che ſia per diſpenſa e grazia di S. A. veſtito dell'abito, debbe ſcriuerſi creditore al libro dell'anzianità del ſeruito, che faceſſi nel tempo di ſua minore età; perciocche detto ſeruito ſarebbe infruttuoſo alla Religione; ne meno debbe la profeſſione gia fatta in detto tempo hauerſi per legittima, ricercandoſi nel profitente diſcrezione del bene, e del male, e capacità di ragione, quale non può cadere ne' minori, come anco ſi è detto ſopra nel cap. 2. del Titolo 2. dichiarando, che le Commende del Sereniſsimo Granmaeſtro, e quelle che da' Padroni, e Fondatori ſi daranno, non debbino eſſere a queſta legge ſottopoſte, ſaluo che gl'eletti debbono fare la profeſsione, ſolamente di due meſi, nel modo, e forma, e ne' luoghi, come nel cap. 9. di queſto titolo ſi dirà.

Delle lettere dell'Anzianità. Cap. III.

LI Caualieri, che hauranno fatto alla Religione il loro seruito di tre anni, e finita la loro anzianità, secōdo l'ordine, e forma soprascritta, debbino fra'l termine d'vn'anno, dal dì che finita l'hauranno, hauere domandato al Consiglio lettere declaratorie della loro finita anzianità, & il Consiglio sia obbligato, seruati i termini, che di sotto si diranno, fare detta dichiarazione, mediante la quale si pronunzino detti Caualieri hauere acquistata l'aspettatiua, e potere à suo tempo conseguire commende di capimento, ò vero d'anzianità.

Che nel conseguire le commende migliori, si segua l'ordine dell'anzianità. Cap. IIII.

TVtti i Caualieri, a'quali sia stato prouueduto per anzianità d'alcuna commenda, posino lasciarla, quando per alcuna vacanza, ne toccasse loro vna migliore, nel quale caso ci piace, che s'attenda l'ordine dell'anzianità; e tutti i Commendatori, che mediante questo miglioramento si trasferischino d'vna, in vn'altra commenda, siano obbligati lasciare quelle, ch'esi abbandonano in quel medesimo stato, che le trouorno, piu presto migliorate, che peggiorate, e se contraffaranno à questo, e non restituisino fra vn'anno, tutto quello, che dello stato, e beni della prima commenda tolto hauesino, siano *ipso facto* priuati delle commende, e non posino per lo spazio di cinque anni conseguirne alcun'altra in alcun modo. Non vogliamo già che alcuno Caualiere ardisca con altro Commendatore permutare, o scambiare commende, senza consentimento del Consiglio, & approuazione del Granmaestro, e contraffacendo, sia priuato della rendita d'vn'anno di essa commenda, e la permuta sia di nessuno valore.

Che

Che si proceda senza indugio à dare le commende de' Caualieri morti. Cap. V.

COme prima il Granmaestro, & il Consiglio saranno legittimamente auuisati, e certificati della morte di alcun Caualiere, debbono procedere incontinente à prouueder di nuouo amministratore, & affine che non nasca dubbio sopra cotale auuiso, e certificazione, ci contentiamo che si debba per il Consiglio all'informazione del Granmaestro, come di sopra, prouuedere a detta Commenda, ogni volta che alcun Caualiere del nostro ordine, ilquale non v'habbia interesse, scriua d'hauerlo veduto morto, ouuero che n'appaia vn'istrumento autentico per mano di pubblico notaio.

De' beni recuperati per i Caualieri da' secolari. Cap. VI.

ORdiniamo, che se alcun Caualiere del nostro ordine haurà recuperata, ò all'vbbidienza dell'ordine nostro ridotta alcuna commenda, o rendita, o poderi, o possessioni, o altri beni, che fussino stati occupati da secolari, o da altre persone aliene dal nostro ordine di maniera che la Religione non hauessi notitia di esse, ne sapessi loro essere perduti, o smarriti, che cotali beni si concedino dal Granmaestro, e dal Consiglio a quel tal Caualiere, che gl'haurà recuperati, perche li possegga, e goda durante la vita sua, ne debba pagare altro al Tesoro commune, se non quel tanto, che ne pagauano prima quelle persone, lequali gl'haueuano occupati. Non s'intendendo per quei beni, che fossero per prima annotati a' campioni, o altre memorie della Religione, perche nel ritrouamento d'essi non interuiene industria.

Della prouisione de' benefici ecclesiastici, e delle Commende. *Cap. VII.*

LA elezzione de' benefici ecclesiastici dell'ordine, quali ricercano la confirmazione, o l'istituzione de gl'ordinari, s'aspettano al Consiglio, ilquale auanti faccia tale elezzione dia informazione à S. A. S. di chi egli vorrà eleggere, & altri benefizi che sono à Collazzione della Religione, se saranno di quelli, che si danno per anzianità, si faccino le prouisioni, & collazioni dal Granmaestro, solo in persona delli Caualieri sacerdoti, che prima hauranno ottenuta la dichiarazione della loro finita anzianità. E quando nella Religione non fossero Caualieri sacerdoti, che volessino, ò potessino hauere detti benefizi, in tal caso si possino eleggere, e conferire a' preti secolari, purche siano di buona, & sufficiente dottrina, che piglino l'abito dell'ordine, e faccino la professione delli sei mesi, e dell'anno, conforme al Cap. v. del Tit. del modo del riceuere i Caualieri. Ma se saranno de' non sottoposti alla legge dell'anzianità, si possino conferire à beneplacito, hauendo le qualità di sopra espresse, e questo non comprenda quei benefizi, che sono vniti alla mensa magistrale per sua proprietà, & vsufrutto, li quali si debbino fare, seruire in diuini de' Caualieri Cappellani a spese del Tesoro. le Prouisioni, istituzioni, e collazioni di commende d'anzianità, si faccino anco esse dal medesimo Granmaestro a' Caualieri, che saranno dichiarati piu anziani de gl'altri, nel modo che è detto delle collazioni de' benefizi ecclesiastici, e l'vne, e l'altre si mandino piombate al Segretario di S. A. S. ilquale le faccia sottoscriuere alla prefata Alt: e le sottoscriua egli stesso, e tali bolle si sottoscriuino ancora dall'Auditore del Granmaestro, e poi si riportino alla Cancelleria, acciò che il Gran cancelliere, e Vicecancelliere le fermino, e faccino registrare a' libri di detta Cancelleria. E pagata che sarà la tassa del piombo, & altro, che secondo li Statuti sarà di bisogno, le bolle si debbino rendere alli prouuisti; e senza dette sottoscrittioni

dette

dette bolle non faccino alcuna fede, & il prouuisto non faccia li frutti suoi, ma s'aspettino al Tesoro.

Della dichiarazione dell'anzianità de' Caualieri. Cap. VIII.

LE dichiarazioni della finita anzianità de'Caualieri si faccino per patente, da spedirsi nel Consiglio, con partecipazione del Serenissimo Granmaestro; & auanti si spedischino, si citino, & odino le parti interessate, intimandosi in specie à due, ò tre di quelli che succedono anziani, immediate dopo quello, a fauore di chi si deue fare la dichiarazione, e gl'altri, si potranno citare in generale, con affissione di cedola alla porta del Conuento, con preffissione di termine di giorni quindici, à dire, opporre, & allegare quello che gl'incumbe contro detta dichiarazione; E tanto nelle domande, come nelle risposte, obbietti, & atti, che si saranno, per causa di tal dichiarazione, si proceda per il Consiglio sommariamente senza strepito, o figura di giudizio, e faccendosi dette lettere, vi si apponga la clausula, *sine præiuditio habentium interesse*, acciocche gl'interessati possino ancora, dopo tale dichiarazione, e fino al tempo del primo futuro Capitolo Generale instare per la loro retrattazione, in caso si scoprissero lesioni, o danno loro. E dopo detto Capitolo non vogliamo, che ne li pretendenti interesse, ne le parti stesse, à fauore di chi le lettere saranno spedite, possino fare ritrattamento in alcun modo non ostante qualunque lesione.

De' fondatori di Commende di padronato, e loro priuilegi. Cap. IX.

QValunque persona, cosi ecclesiastica, come secolare, o regolare, fonderà vna, o piu commende alla Religione, con riseruazione delle ragioni di *Iuspadronato*, per linea retta, e trasuersale di casa sua, o in qual si voglia modo principalmente acquisterà ragioni di padronato d'alcuna commenda, tanto di beni profani, quanto di beni ecclesiastici, e pro-

fani insieme, eziamdio, che à quella linea s'aggiunghino altre linee, ouuero che de' beni patrimoniali, e nõ ecclesiastici si faccia la commenda per se solamente, escludendo la sua linea, & aggiugnendoui vn'altra linea o di suo fratello, o di qual si voglia altro, non debba, ne esso, ne alcuno Commẽdatario della detta linea retta, o di quella, per chi si fonderà, o acquisterà principalmente il padronato, esclusa la propria linea, che sarà eletto, o in qual si voglia modo prouuisto pagare il passaggio ouuero entratura, annata, o mortuario; ne i frutti di sorte alcuna si posino in alcun modo grauare dal Consiglio, Capitolo, o altri ministri della Religione, ne eziamdio dal Granmaestro; e non siano obbligati, per ottenere detta commenda, andare a fare la professione di due mesi al Conuẽto, ma basta che essi la faccino nelle patrie loro nella Chiesa della parocchia, o in alcuno Monasterio di San Benedetto, o nella Cattedrale, di che debbano mandar la fede autentica al Consiglio. E possino stare vacanti dette commende fino a tanto, che non sia prouuisto alcuno di quella tal linea, che sia in età atto, & idoneo, nel qual caso i padroni, à chi in qual, si voglia modo s'apparterà la detta commenda, o se gl'acquisterà per qual si voglia ragione, o titolo, posino volendo, conuertire in lor propia commodità detti frutti, senza hauerli a rendere a chi sarà eletto. Debbasi bene in tal caso, e sempre da' padroni prouuedere alle Chiese di dette commende di Sacerdoti, che l'vffizino laudabilmente, e li frutti in detto caso s'aspettino al successore, mentre non vi sarà persona delle dette condizioni da potersi prouuedere; i quali frutti i padroni siano tenuti depositare a questo effetto, e ne posino essere astretti dal Consiglio. E vogliamo ancora, che i beni di dette commende si posino da detti Commendatari affittare à breue, e lungo tempo, purche non pasino la vita dell'Amministratore, a chi tornerà loro piu commodo etiam secolari, purche non siano signori, ò Principi, persone ecclesiastiche o cõmunità. Ne intẽdiamo che se alcuno Cõmendatore de predetti haurà deteriorate le sue cõmende, sia per questo priuo della cõmenda piu che si vẽga bene a' padroni, ma si bene per la nostra Religione

gione

gione possa quel tale essere costretto, per vie, e remedi conuenienti, e ragioneuoli à restaurarli, e ridurli, in buono essere. E concediamo ancora a detti Commendatori, & a'padroni (quando non vi sia commendatario, purche faccino le condizioni delle commende migliori) che e'sia loro lecito permu tare, ò alienare i beni delle Commende da approuarsi tali alie nazioni dal Granmaestro, Consiglio, ò chi da quello, o alcuno di loro sarà deputato, non intendendo de'beni soliti a liuellarsi, pur che anco ne'soliti a liuellarsi, si faccia con vtilità della Commenda; hauuto riguardo al tempo de'contratti. Vogliamo ancora che tutti, ò qualunque di essi commendato ri eletti da'sopradatti, e loro linee, sieno essenti dal nauigare, saluo che nelle'imprese reali, cioè doue andrà la persona propia del Granmaestro, ò quando le proprie galere della Religione saranno capo, e guida di alcuna armata. E ci contentiamo che non siano tenuti comparire a'Capitoli generali, piu che si torni loro commodo; confidando, che quando non saranno impediti, e quando la Religione habbia di bisogno del le persone loro, eglino non siano per mancare di rappresentaruisi. Non intendiamo già, che non pagando i detti Com mendatari l'entratura, ouuero passaggio, e non facendo quello che s'aspetta fare a gl'altri Caualieri dell'ordine, posino in alcun modo acquistare anzianità, o commēde della Religione. Vogliamo bene che i Caualieri prouuisti da chi sarà com menda, ò se gli acquisterà padronato di essa per la sua linea mascolina solamēte, ò per se, o suoi figliuoli, e per suoi descēdenti di detta linea, fino in certo grado, essēdo di detti descen denti, se saranno nobili, posino senza pagare il passaggio, o entratura; ottenere vfizi, e benefizi della nostra Religione, ma non già le spese del Conuento, non pagando detto passaggio, o entratura, e li altri, che non fussino abili, per essere riceuuti all'abito, secōdo gl'ordini, non pagādo il passaggio, nō posino godere ne vfizio, ne benefizio, ne ancora le spese del Conuento. E ci contentiamo che quādo il fondatore, o acquisitore di padronato, o alcuno della linea retta di essi fussi priuo della cōmenda, per qual si voglia causa, della quale però

non s'intenda essere priuo se non li fusse espressamente tolta per sentenza, eziandio che fosse priuo dell'abito, ancorche vi fossero persone, à chi la detta commenda si potesi conferire; non posino essere astretti i padroni à prouuedere della detta commenda, ma si debbe aspettare vn'anno per vedere se il Cō mendatore potesi hauere la grazia, & i frutti di dett'anno si serbino per lui, quando ottenesse la grazia della commenda. E venendo il caso, che gl'amministratori di dette commende per loro demeriti, si condennasino in priuazione d'abito, la qual porta seco la pena della carcere perpetua, e che insieme si togliesi loro per sentenza l'amministrazione delle commen de, vogliamo (mentre si terranno rinchiusi in carcere, se nō hauranno beni fuori di quelli della commenda, onde nutricarsi) che siano prouuisti di condecenti alimenti sopra i frutti delle commende, che amministrauano auanti alla sentenza. E quando il padronato trapasserà dalla linea retta del fondatore, o acquisitore nelle linee, ò linea trasuersale, ò sia fatto da principio per piu linee oltre alla sua, o per se solo esclusa la sua con hauerui aggiunto altre linee, vogliamo che la Religione riscuota dal primo acquirente de'trasuersali la vacante, ouuero annata de'frutti di detta commenda solamente, e poi se li spedisca la bolla di sua collazione; e mancato il primo ac quirente trasuersale di vita, detta Religione riscuota il mortuario, cioè quella rata de'frutti si raccoglie dopo la morte del commendatore fino al Febbraio seguente, e nō faccia pagare cosa alcuna al successore per causa della vacāte, perciocche vo gliamo, che i successori de'descendenti del detto trasuersale, non siano obbligati, durante la detta linea, pagare detta annata, ma ritornino nell'essenzione concessa, come sopra si dice alla linea del fondatore, e si seguiti il medesimo ordine di pagamenti, & esenzioni in tutti li altri casi di succesione di tras uersali. Ma se alcuno fonderà, o erigerà, o vnirà commende alla Religione à vita d'vna persona sola, possa il prouueduto a detta commenda, senza seruire piu che si voglia godere l'an zianità, & hauere ancora luogo, e vitto nel Conuento senza pagare l'entratura, o vero il passaggio; con questo, che la commen-

commenda, che da lui s'acquisterà senza seruire la Religione, non possa essere di maggiore entrata, di quella, che da lui sarà stata eretta, vnita, e fondata. Ma se egli vorrà seruire conforme a gl'altri Caualieri, che godano anzianità, possa in tal caso ottenere vna commenda d'ogni sorte d'entrata, non pregiudicando però a gl'altri Caualieri, che hauranno acquistata, ò acquisteranno la loro anzianità. E se i fondatori, ò prouuisti faranno le prouanze di nobiltà conforme a gl'ordini, posßino godere, oltre all'anzianità, tutti gl'vfizi, gradi, e dignità della Religione. Siano eziandio questi tali essenti, e liberi dal nauigare ancora nell'imprese reali. Et oltre i detti priuilegi godino di più tutti quegl'altri, che a'fondatori di padronato per linea retta solamente sono conceduti. E generalmente tutti quelli di dette linee priuilegiate, come di sopra, che per l'innanzi saranno prouuisti da quelli, che haranno vnito, eretto, e fondato, o acquistato commende di padronato alla Religione, o da loro discendenti, vogliamo che posßino essere vestiti dell'abito fuori del Conuento da alcun Caualiere, a ciò deputato per patente del Granmaestro; il qual Caualiere si mandi a spese di quel tale, che haurà a riceuere l'abito; con questo inteso, che se nel luogo stesso, o circunuicino sarà vn Caualiere, che sia atto a tal carico, se li commetta, affine che torni minore spesa a quel tale, che haurà a riceuere l'abito; ma sendouene più, che siano atti, debba comandarsi al più graduato, o anziano di esßi, secondo la prerogatiua ordinata nel Titolo, e Capitolo de'Priori. E per poter vnire, & eregere, e fondare alcuna commenda alla nostra Religione, vogliamo che basti solo la grazia del Serenißimo Granmaestro, come si è detto anco nel Tit. 9. Capit. 2. E questa nostra deliberazione comādiamo che non possa mai essere alterata in pregiudizio de' padroni da noi, o da'Capitoli Generali, o nostri successori. E la sopraddetta prouuisione non comprenda, ne obblighi in modo alcuno li commendatori di beni ecclesiastici assolutamente, rispetto a'quali s'osserui la disposizione de gl'altri statuti; e se nelle fondazioni delle commende vi saranno altri patti, o essentioni, quelle osseruare inuiolabilmente si deuino.

Prohi-

Prohibizione dello smembrare Commende. Cap. X.

NOn vogliamo, che le commende d'anzianità si posſino diuidere, ò ſmembrare, ma quelle, che fuſsino fondate, ò dotate di padronato, di collegi, communità, ò di particolari, e così quelle di grazia; e padronato del Granmaeſtro, vogliamo ſi poſsino diuidere, e di vna, farne due, ò più, a bene placito de' padroni, pur che ciaſcuna di eſſe habbia almeno d'entrata ſcudi cento l'anno; e le commende diuiſe, e multiplicate godino eſsi, e li loro amminiſtratori ne' caſi eſpreſsi nel precedente Capitolo i priuilegi medeſimi, come s'elle foſſero ſtate erette a principio vna, e più ſeparatamente. Non vogliamo già, che le commende di padronato, che hanno titolo di Grancroci ſi poſsino mai diuidere di qualunque rendita elleno ſieno.

Proibizione, che non si poſſa hauere più che vna Commenda di quelle della Religione. Cap. XI.

NOn vogliamo, che alcun Caualiere poſſa hauere ſaluo che vna commenda per anzianità; poſſa bene inſieme, e da per ſe tenere commende di padronato del Granmaeſtro, ò di grazia, e d'altri padronati, quante li ſaranno conferite, come ſi è detto di ſopra nel Cap. 1. di queſto Titolo.

Fra quanto tempo i chiamati à ſucceſsione di Commende deono domandarne l'inueſtitura. Cap. XII.

ORdiniamo a qualunque perſona, che ſarà chiamata à ſucceſsione di commende di padronato, che debba fra'l termine di ſei meſi (dipoi che ſarà mācato l'amminiſtratore, & aperta a lui la ſucceſsione della commenda) comparire a riconoſcere tal commenda dalla Religione, ſare le prouanze per l'abito, e detto abito pigliare, e poi fare la profeſsione, acciocche ſi poſſa conferire in perſona ſua detta commenda, altrimenti non faccia i frutti ſuoi, ma ſiano dopo detto tēpo

del

del Teſoro, ſe non haurà adempiuto quanto di ſopra; & in queſte però eccettuati li minori d'età, come ſi è detto ſopra nel Cap. 9. di queſto titolo.

Che i diſcendenti di fondatori di Commende deuino eſſere nati di madre nobile. Cap. XIII.

NOn poſsino i figliuoli, e deſcenti di quelli, che hauranno fondato, ò acquiſtato commenda con qual ſi voglia ſorte di riſeruazione di padronato, eſſere veſtiti dell'abito, ò inueſtiti della commenda, ſe non ſaranno nati per madre, che ſia nobile, ſecondo che per li ſtatuti dell'ordine ſi ricerca; volendo noi che tali habbino occaſione di conſeruare ſempre la nobiltà, che al grado de' noſtri Caualieri s'aſpetta. Non comprendendo quelli, che dal principio della fondazione, ò acquiſto della commenda, e della grazia riceuuta dell'abito ſaranno nati di madre non nobile; ne quelli ancora, che naſceranno delle moglie di quei tali, che da detto principio di fondazione, ſaranno ſtati habilitati a potere riceuere l'abito.

Che i tranſunti di fondazioni di Commende faccino proua contro la Religione. Cap. XIIII.

I Tranſunti delle bolle, e d'altri iſtrumenti d'vnioni, fondazioni, ò erezzioni di Commende, che ſi daranno piombate dalla Cancelleria, & autenticate con le ſottoſcrizzioni del Grancancelliere, Vicecancelliere, e notaio, vogliamo, che faccino ſempre fede contro la Religione, e quando quel tale, ò ſuoi ſucceſſori, che, conforme all'obbligo delli ſtatuti, gli harà meſsi in detta cancelleria, ò vero archiuio, e ne haueſſe di biſogno, poſſa eſſerne ſempre accommodato, dando ſicurtà di riporli in detta cancelleria, ò archiuio della Religione fra conueniente termine, ſecondo che parrà al Conſiglio; e mancando di riporueli, perda i frutti di due anni di detta commenda, ò ſi puniſca, di quale altra maggiore pena, che parrà al Conſiglio.

DELLE

DELLE VISITE. Titolo XIIII.

Della visitazione delle Commende. Cap. I

PERCHE la negligenza degl'huomini, come la lunghezza del tempo disordinano, e corrompano tutte le cose, se maturamente in quello che si può, non vi si ripara. Però statuimo, che tutte le Commende, e benefizi della Religione, siano visitati ogni cinque anni a spese del Tesoro dalli Priori, e Balì; e doue non saranno Priori, e Balì, dal Caualiere più anziano, e più vicino a dette Commende, e benefizi; iquali visitatori debbino hauere vno scudo il giorno, facēdoli di più buono le spese, che facessino in iscritture, e notari per dette visite. E le Commende, e benefizi, che sono dentro la Città di Pisa, si visitino dal Priore della Chiesa, e Buonhuomini di essa; e quelle, che sono nel contado di Pisa, e di Liuorno, siano visitate dal Priore della Chiesa, con licenza del Priore del Conuento, ilquale, volendo, possa anco egli visitare insieme con li detti; e le Commende di detti Priori, e Balì, debbino essere visitate dal più anziano di dette Prouincie, e luoghi, come di sopra; & il modo che debbe seruarsi nel fare dette visite sia questo. Arriuati nella Prouincia, menino seco vn notaio, ò se parrà loro meglio alcuno Religioso dell'ordine; e giunti sul luogo, ilquale vogliono visitare, debbino la prima cosa ricercare sollecitamente, se le messe, e li altri diuini vfizi, si celebrano da huomini buoni, e sufficienti debitamente; poi farsi mostrare a vna, a vna tutte le reliquie, se ve ne saranno, tutti i paramenti, tutti i libri, & altri ornamenti della Chiesa, & in somma tutte le masserizie dedicate al culto diuino, & vltimamente intendere, e vedere con ogni diligenza, come le possessioni, e le rendite della Commenda siano gouernate, & in che modo si porti il Commendatore, e generalmente qual vita, e che costumi siano i suoi. Debbono ancora descriuere nominatamente

tamente tutti i titoli di tutte le Chiese, e tutti i nomi di tutte le loro possessioni, e poderi, cosi fuori delle Terre, come den tro, e tutte le loro valute; Et oltre a ciò noteranno tutti i cen si, tutte le giuridizzioni, preminenze, facoltà, e priuilegi di ciascuno di detti luoghi, e parimente tutti i carichi, e se fosse stato lor mossa lite nessuna, ò alcuna cosa da chi che sia occupata, e tutte le sopraddette cose sono tenuti mettere in iscrittura, e portarne, ò mandarne vna copia autentica al Gran mae stro, & al Consiglio; e douunque trouassero mancamento al cuno, ò rimediarui essi dell'entrate del luogo, ò auuertirne il Consiglio, alquale appartiene ordinare, e prouuedere, che sia fatto per l'amministratore il rimedio, e ripari, che conuiene; ilquale amministratore, se non lo farà, debba esser priuato non solo di quella, ma di tutte l'altre amministrazioni del no stro ordine; e se detti visitatori mancheranno in alcuna parte del debito di loro vfizio, siano sottoposti a quelle pene, che il Gran maestro, & il Consiglio giudicheranno, che loro si conuenghino; lasciando, quanto alla visita del Sagramento, visitare l'ordinario Ecclesiastico, come Giudice delegato dalla sede Apostolica. Auuertendo di far dipignere le Croci alle Chiese; e case delle commende.

DE' CONTRATTI, ET ALIE-nazioni. Titolo XV.

Che i Caualieri non posśino in alcun modo alienare cosa nessuna de' beni della Religione. *Cap. I.*

Ffine, che i beni della Religione non si smarrischino, proibiamo espressamente al Consiglio, & a qualunque Caualiere dell'ordine, e Religione nostra, di qualunque dignità, ò condizione si sia, che ne debba, ne possa, sotto colore, ò pretesto alcuno, vendere, ne impegnare, ne donare, ne in qual si voglia altro modo concedere, obbligare, ò alienare, ne dare a liuello, ne a linea, ne in perpetuo, ne a tempo, o sotto altro titolo concedere, per qualunque cagione, o necesśità, senza speciale autorità, o espressa licenza del Gran maestro, e del Capitolo generale, Terre di sorte alcuna, ne altri beni della Religione, ne meno di Commende, e benefizi, ouuero poderi, posseśsioni, case, vigne, campi, ragioni, propietà, ne altri beni immobili di dette Commende, e benefizi, e di qualunque altri luoghi, per qualunque cagione in qual si voglia maniera alla Religione nostra aspettanti; e chiunque contraffarà s'intenda ipso facto, priuato d'ogni commenda, vfizio, e benefizio; e nõ possa, se non dopo x. anni conseguire in detta Religione altre cõmende, vfizi, ouuero benefizi. E con tutto questo, cotali vendite, pegni, cesśioni, obbligazioni, donagioni, concesśioni, & ogn'altra di qual si voglia nome, alienazione, e liuelli da ora innanzi, annulliamo, casśiamo, e dichiariamo essere in tutto, e per tutto inualide. Concediamo bene; che si posśino cotali beni dare in affitto per lo spazio di tre, fino in cinque anni, tanto a' Caualieri, come a' secolari, e riconfermarli alli medesimi, passato l'affitto, per altro tempo, pur che non siano Principi, Signori potenti, ouuero Vniuersità, e Collegi, e che ciò si facci col mezzo de' pubblici incanti, seruati gl'ordini della Città di Fiorenza, lume coperto, e vetro. A uuertendo

che

che si debbino affittare per maggiore prezzo, ò almeno per il medesimo, che si trouauano affittati per il passato; & in caso non si posśi, se ne debba dar conto a S. A. & aspettare licenza di potere diminuire il prezzo di detti affitti; e contraffacendosi in alcuna parte a questo ordine, la pena sia dell'applicazione de' frutti, della cosa, che sarà affittata, ouuero allogata, per vn'anno al Tesoro della Religione, & l'affitto, come l'allogagione, non vaglia, ne habbia effetto. Non comprendendo in detta proibizione li beni di Commende di Padronato, verso de' quali vogliamo si osserui il deliberato del cap. 9. del Titolo delle Commende.

Che i Caualieri non faccino contratti finti, ne simulati. Cap. I I.

DOuendo i Caualieri hauere tema di non commettere cosa che macchi l'onore, inibiamo loro il fare contratti illeciti, finti, ò simulati, sotto qual si voglia colore, ne alcuna cedola di loro mano finta, o simulata, per laquale s'obblighino a chiunque si sia di pagare alcuna cosa, somma, o quantità e contraffacendosi siano puniti dal Consiglio in pena arbitraria, hauuto riguardo all'importanza della cosa. E se pure facesśino tali contratti, e cedole, e colui in fauore di chi saranno state fatte, nó haurà procacciato d'essere satisfatto dal contrahente, ò promettente, mentre ch'egli sarà viuo, non possa dopo la morte di lui, conseguire mediante tali ragioni, cosa nessuna; ne sia il Tesoro commune obbligato a pagare per tal conto cosa veruna a persona come per cose indebitamente, o simulatamente fatte, o in fraude; e per tali infino da ora le dichiariamo.

DELLE

DELLE ALLOGAGIONI. Titolo XVI.

Che i mortuarij, e le vacanti non s'affittino, se non con l'autorità, e licenza della Religione. Cap. I.

VANDO occorresi, che alcuno de'nostri Caualieri passasi a miglior vita, non vogliamo, che i riscotitori, ò proccuratori del Tesoro presumino allogare, ò affitare il mortuario, ò la vacante, cioè l'annata, se non con licenza, & autorità del Consiglio; e venendo il caso che debba hauersi il mortuario, e vacante delle commende di padronato, proibiamo se ne faccino affitti per minor somma, di quello è stato loro assegnato d'entrata, calculandosi detta entrata, secondo la valuta de'beni commendati a ragione di scudi cinque per cento; e non trouandosi oblatore di detta somma, ne volendo l'affitto quello, che succede nella commenda, sia obbligato, sendo erede del fondatore, a supplire quello che vi mancasi, e non sendo erede debba la Religione essere conseruata indenne sopra i beni patrimoniali del fondatore, iquali beni in detto caso vogliamo siano sempre obbligati al mantenimento della rendita promessa nell'istrumento della fondazione. Non vogliamo ancora che nessuno de'nostri Caualieri, ò essi riceuitori, ò proccuratori piglino per se tali affitti, & allogagioni, o palesemente, o di nascosto, ne per terze persone, e chi altramente farà, sia come inubbidiente punito.

Che le spoglie de'Caualieri si debbono vendere; e come s'hanno affittare le Commende vacanti. Cap. II.

ORdiniamo, che i beni delle spoglie si vendino all'incanto, e si diano a chi più ne offerisce; eccettuandone i vasi d'oro, e d'argento, & altre gioie, o pietre preziose, lequali vogliamo che si mandino nella loro propia forma, per

li ri-

li riceuitori, e proccuratori al nostro Tesoriero perche si met-tino nel Conuento. Non vogliamo già, che contro la forma dello statuto, si mescolino, tra le spoglie i beni dello stato delle commende. Quanto alle vacanti, affine che'l commune Tesoro nostro non sia nell'affittarle, o allogarle defraudato, ordiniamo che per li riceuitori (così nella contrada, doue sarà la commenda, l'amministrazione della quale sarà vacata, come in tutti gl'altri luoghi circunuicini,) si faccia publicamente bandire, e dare notizia dell'affitto, & allogagione, che si debbe fare della vacante a chi più ne darà, eziandio se sarà secolare; e poi che egli haurà inteso, chi colui sia, che piu n'offerisce, li dica a bocca, o li faccia intendere per lettere, che tale affitto non può hauere luogo senza l'autorità, e licenza del Cōsiglio, nel modo che si contiene nelli statuti nostri. Però se toccherà a lui cotale affitto, li farà fare il partito, ma prima bisogna che detta vacante si metta vn'altra volta all'incanto per douersi dare a chi maggior prezzo ne offerisce, e se non si trouerà alcuno che ne dia più, si debba concedere di pari pregio al primo offerente, saluo che se il secondo offerente non fosse Caualiere, quali di pari pregio debbono essere preferiti a' secolari. Ne per questo intendiamo che s'impedisca la possessione corporale, che si debbe pigliare da colui, a chi è stato prouueduto dal nostro ordine nell'amministrazione della commenda affittata, ouueramente allogata, come che i frutti, e l'entrate debbono esere del fittaiuolo, e non del Caualiere prouueduto.

Che durante il mortuario, e la vacante non si posino fare restaurazioni, ò miglioramenti. Cap. III.

NOn vogliamo che i Caualieri del nostro ordine, ne altre persone, che nel tempo del mortuario, e della vacate pigliono affitto le commende, posino, o debbino in modo alcuno, per qual si voglia cagione, mentre che durerà il mortuario, e la vacante, farui alcuna reparazione, ò rizzarui per migliorarla alcuno edifizio, se già dette reparazioni

non fossero necessarie; lequali, però (perche debbono essere satisfatte dal succesfore nella commenda) vogliamo si faccino moderatamente, e secondo la facoltà della commenda, hauuto prima il giudizio, e consiglio di due, ò tre Commendatori, affine che i nostri Caualieri, a cui saranno commesse, e concedute tali commende, non siano sotto la couerta di così fatte restaurazioni di maniera grauati, ch'eglino non posino pagarle. Se alcuno fuori del tenore di questo statuto harà fatta reistaurazione, reparazione, o miglioramento alcuno, non debba essere ne dal Tesoro, ne da' Caualieri in parte alcuna rifatto, anzi tutto s'intenda à spese di coloro, che riparate, restaurate, ò migliorate l'hauranno.

DELLE PROIBIZIONI, E Pene. Tit. XVII.

Che i Caualieri non essercitino arti proibite, e vili, ne seruino sal uo à Principi, e gran personaggi. Cap. I.

ESSVNA cosa è, ne più biasimeuole à vn Caualiere, ne piu vergognosa, che l'essercitare alcuna arte proibita dalle leggi, ò vile per se stessa. Per la qual cosa contro la dignità loro, e fuori della volontà nostra saranno tutti quei Caualieri, i quali esserciteranno arti indegne dell'essere di coloro, la cui principal professione è combattere per la fede cattolica. E se alcuno sarà d'animo così plebeo, che esserciti personalmente arti vili, ouuero faccia essercizi meccanici (di quelli masʃimamēte, che secōdo li statuti gl'haurebbono potuto impedire la grazia dell'abito, quādo si fosse saputo che essercitati gl'hauessi prima che fusse fatto Caualiere) incorra *ipso facto*, in pena della priuazione dell'abito; Non potranno i Caualieri militi del nostro ordine seruire, stando a vitto, ò stipendio ad altri, che a Principi, ò grandi di Spagna, ne a prelati che non siano Cardinali, o Principi; e così non posʃino seruire a Signori inferiori, benche titolati senza licēza, o dichiarazione del Gran maestro, saluo quando fosʃero Aio, o Gouernatore delle persone loro, o Gouernatori di Fortezza, o di iustizia, tutto sotto pena dell'arbitrio del Consiglio.

Che i Caualieri non s'astringhino à persona alcuna con giuramento, ò altra maniera di lega. Cap. II.

NOn sia lecito a'nostri Caualieri per alcun modo, senza licenza del Gran maestro, fare di se omaggio, o diuenir huomo ligio, ò contrarre lega, ò farsi (come si dice) fratello giurato con persona alcuna. Non posʃino ancora far conuenticole proibite, ne interuenire alle fatte, sotto pena della priuazione dell'abito; il quale, se li fusʃi mai restituito, nondimeno

non possa per dieci anni conseguire Commenda, ne altro benefizio della Religione, e tutto questo sia senza pregiudizio, e non includa il giuramento che li feudatarij, o altri sudditi prestano a lor Prencipi conforme alla ragione commune.

Che i Caualieri non si partino del Conuento senza licenza. *Cap. III.*

COnsiderando di quanta importanza sia la continua residenza (de gl'otto graduati, e Consiglieri, e de gl'altri Caualieri, che hãno vfizio, o pubblica amministrazione nella Religione) al Conuento, ordiniamo, che tutti detti vfficiali debbino stanziare assiduamente al detto Cõuento, eccettuãdo però il Granconteſtabile, e l'Ammiraglio, iquali vogliamo, che posſino per la cura, che hãno dell'amministrazione della guerra, partire, e stare in ogni tempo, e luogo, che l'obbligo de'loro vffici ricercasse senza alcuno impedimento, o licẽza, e s'habbino, in detta parte, come residenti al Conuento; e nessuno de gl'altri possa partire senza espressa grazia del Gran maestro; e qualunque de'prefati Caualieri trasgredirà, incorra, *ipso facto*, per ciascuna volta, se sarà conuentuale, nella pena, e perdita di vn mese d'anzianità, oltre a'giorni della sua assenza, e passando vn mese di tempo, che nõ ritorni al Conuento, incorra di più in perdita di vn altro mese di sua anzianità; e se sarà Caualiere Commendatario, perda per ogni volta scudi 25. d'oro larghi, applicati al Tesoro, da ritenerseli immediate sopra li frutti della sua commenda; e passato vn mese di tẽpo, che non ritorni al Conuento, incorra di più in perdita d'altrettanta somma applicata, e da ritenerseli come di sopra. E se l'vno, o l'altro Caualiere cõ l'assenza sua perseuererà in maggior tempo, possa ad arbitrio del Consiglio essere gastigato in qual si voglia maggior pena; concedendo nondimeno a detti graduati licenza di potere in tẽpo de'loro vfizi, ogn'anno vna volta assentarsi dal Conuento, e stare fuori a'loro negozi particolari, per lo spazio d'vn mese per ciascun'anno, godendo in detto tẽpo l'anzianità, la prouuisione, e stipendi di vitto, & altro, come se abitasſero, e faceſsero stanze al Conuento;

to; dando però conto, à S. A. S. per loro memoriale tempo per tempo di quei mesi, che si eleggeranno, di star fuori per loro seruizi. Concedendo ancora à detti graduati, & altri ministri, come a ciascun'altro Caualiere, l'abilità di potere per tre giorni albergare, nel contado di Pisa.

Che i Caualieri non occupino le Commende. Cap. IIII.

SE alcuno Caualiere del nostro ordine sarà tanto prosuntuoso, che ardisca occupare per forza, o ritenere con violenza, o contro la volontà del Granmaestro, e del Consiglio commende, magioni, o qualunque altri beni, o benefizi dell'ordine nostro, perda l'abito, e sia per sempre incarcerato; e se li fosse fatta grazia dell'abito, stia dieci anni, che non possa conseguire commende, ne alcun'altra dignità, e la possessione della commēda, o d'altro benefizio nel detto modo occupato, si dia pacificamēte à colui, che ne era legitttmamēte stato prouueduto, e si possa, bisognādo inuocare il braccio secolare

Come, e quando li Caualieri posino liberare li schiaui. Cap. V.

NEssuno Caualiere della nostra Religióne, ilquale habbia vno, o piu schiaui, posa, senza licenza del Consiglio, liberarli, se già non fosero battezzati, e diuenuti veri cristiani. E qualunque Caualiere haurà schiaui, non volendo farli franchi, ma venderli, sia obbligato darli alla Religione, volendoli, per il medesimo prezzo, che da altri ne troua.

Che i Caualieri, che hanno vfizi nell'ordine non armino legni. Cap. VI.

STatuimo, che nesuno Caualiere dell'ordine nostro, di qualunque grado, e dignità, che habbia cura, & amministrazione di giustizia, o che habbia in custodia i beni della Religione, come il Cōseruadore, ouuero il Tesauriere generale, e quelli che sono sopra l'arsanale, o sopra la munizione dell'artiglierie, o sopra grasce, o vettouaglie, ne alcuno che da loro, o come ministro, o come cōpagno depēda, posa per se, o per

interposte persone nascosamente, o palesemẽte, sotto alcuno colorato arbitrio armare legni di sorte nessuna per far guerra a gl'infedeli, o per andare in corso senza l'autorità, & espressa licenza del Granmaestro, di che ne habbia apparire scrittura. Nõ possa ancora alcuno de' nostri Caualieri essere a parte d'alcuno arsanale, fatto da altri, o perseuerare negl'arsanali già fatti, sotto pena di perdere l'vfizio, ilquale si dia subito nõ altramente, che se tutto il tempo fosse fornito, e sotto cõfiscazione del prezzo del'arsanale, e del guadagno, che ne hauessi cauato, e tutto vada al Tesoro commune; eccetto la terza parte che si deue dare all'accusatore, senza alcuna diminuzione, ò remissione. E questo medesimo si ordina de' Capitani di galere, e de loro vfiziali sotto le medesime pene, se armerãno per corseggiare, e far sua la roba d'altri. Concedesi nondimeno, che per accompagnar le galere, o per far loro scorta, o scoprir naui, o altre simili necessità, e faccende possino, senza alcuna pena, o riprensione, armare o fuste, o brigantini. E se alcuno, o Caualiere, o secolare presummerà fraudolentemente di mettere il nome suo falsamente in detto arsanale, o participare segretamẽte con i predetti vfiziali, incorra nella pena della confiscazione, e sia punito come falsario, e trattato come spergiuro. E vogliamo che la licenza d'armare, che si debbe concedere dal Granmaestro, si metta in iscrittura, e chi l'otterrà sia tenuto a dare sufficiente sicurtà di non molestare, danneggiare, o depredare i Cristiani, ne alcuno de' nostri Caualieri, ne i loro legni, o vasselli. Concediamo bene (à chi da altre parti venisse in aiuto della nostra Religione) che possa armare senza licenza. E quei Caualieri, che con la licenza del Granmaestro armeranno o galea, o galeotta, o altri legni, godino anzianità, come se facessino residenza al Conuento. Dichiarandosi però che quei Caualieri, che armeranno con licenza del Granmaestro, & andranno in corso contro gl'infedeli, non godino l'anzianità, se non v'andranno in persona; laquale anzianità guadagnino ancora gl'altri Caualieri, che andassino in compagnia di quello che arma, o galea, o galeotta, o altri legni come sopra è detto.

Che non si dia saluocondotto, ricetto, immunità, ouuero franchigia. Cap. VIII.

NEssuno del nostro ordine vogliamo che possa concedere saluocondotto a'Corsali, se non il Granmaestro; & egli non debba ciò fare senza grandissima necessità, sotto pena à chi contraffacessi di perdere l'abito. Non si possa ancora dar saluocondotto à huomini fuggitiui, & a'mercanti falliti, se non dal Granmaestro; e chi facessi il contrario, perda ogni commenda, e benefizio, ne possa, se non doppo tre anni, ottenere cosa alcuna della Religione. Et in oltre considerando che il dare ricetto, e sicurtà à coloro, i quali hanno eccessi, e malefizi commesso, non è altro che incitare, e quasi inuitare gl'huomini à essere tristi, ò almeno difendere le tristizie de gl'huomini ribaldi, non solo non permettiamo, che alcuna Chiesa, o Conuento, o magione, o qual si voglia altro luogo, o pubblico, o priuato della nostra Religione, possa essere franchigia ad alcuno delinquente, e renderlo sicuro, saluo che per semplice debito. Ma vietiamo espressamente, che nessuno malfattore vi debba essere in modo alcuno da persona veruna, sotto qualunque colore, o pretesto, riceuuto, sotto pena à chi contrafacessi d'vna quarantena, e di stare tre anni carcerato in prigione; il qual tempo non li si possa se non per grazia speciale del Granmaestro abbreuiare.

Che non si possa far tregua senza il consenso del Granmaestro, con gli infedeli. Cap. VIII.

NOn si possa (in alcun modo per qual si voglia Caualiere dell'ordine nostro) conchiudere ne pace, ne tregua con Turchi, Mori, ne altri Infedeli, se non solamente con l'autorità, e licenza del Granmaestro; e chiunque altramente facesse, incorra in pena, e gastigo, che al Granmaestro parrà di darli; e tutto quello ch'egli farà, s'intenda vano, e di nessun valore.

Dell'artiglierie, & altre armi della Religione. Cap. IX.

A Nessun Caualiere sia lecito alienare in modo alcuno, o trasportare altroue, senza consentimento del Granmaestro, ò del Capitolo Generale, artiglieria, o munizione, di qual si voglia sorte, ne armi da offendere, ne da difendere, saluo spade, o pugnali, ne altre cose pertinenti all'vso della guerra, che siano della nostra Religione; e contraffacendo, caschi in quella pena, e pregiudizio, che parrà conuenirsi al Granmaestro.

I Caualieri non interuenghino nelle guerre de' cristiani. Cap. X.

ORdiniamo, e determiniamo che i nostri Caualieri non posino intromettersi, ne andare a imprese di guerra, che fanno i cristiani l'vn contro all'altro, saluo che per conseruazione, e difesa delli stati del Granmaestro, e nessuno, se non solo il Granmaestro, posa loro dare licenza di militare in dette imprese, & in tal caso proibiamo portino l'insegne, & armi della Religione nelle loro soprauuesti; e chi non osseruerà, perda l'abito, e ricuperandolo per grazia, non possa, fra anni dieci, ottenere amministrazioni di commende, ne altri benefizi nella Religione. Non si vieta già loro, sendo feudatari, o sudditi di altri Principi, il poter seruir in guerra i loro signori legittimi, purche ciò faccino con saputa del Granmaestro; & che la guerra non si muoua contro i suoi stati, ne de' suoi sudditi, ne contro la Chiesa Cattolica Romana, e che nõ vsino in detta loro soprauueste l'insegna della Religione.

Nessuno Caualiere possa domandare vfficio nel Consiglio, ò nel Capitolo. Cap. XI.

COnsentiamo che i nostri Caualieri posino chiedere vfizio, e dignità dell'ordine, & il Consiglio, e Capitolo debba

debba darli con saputa, & approuazione del Gran maestro, a coloro, che saranno conosciuti atti ad amministrarli bene, e fedelmente. Proibiamo però, che detti vfizi, e dignità, si procaccino per modi, e vie illecite; e se alcun Caualiere contrassarà, non possa per tutto quell'anno conseguire vfizio alcuno, concediamo però che si posino senza pregiudizio alcuno domandare detti vfizi, & amministrazioni al Gran maestro.

Che i Caualieri in domandando le dignità, non vsino, parole ingiuriose. Cap. XII.

NOi non vogliamo, che i nostri Caualieri, nel chiedere le dignità, posino scoprire i vizi, ò pubblicare, i peccati de'competitori, e concorrenti loro; ne allegare cosa brutta l'vn dell'altro; ne contendere con parole, & in somma deneghiamo loro così il fare, come il dire cosa alcuna, laquale potesse recare danno, ò vergogna alla vita, e costumi de'competitori; potranno bene, per difendere le loro ragioni, produrre in mezzo quei mancamenti, mediante i quali secondo la forma delli statuti nostri deono essere gl'auersari esclusi da gl'vfizi, e dignità, come dire, che siano debitori del Tesoro commune, che non habbino fatta la debita residenza, o nel Conuento, o su le galere; che habbino peggiorate le commende; che non habbino fatto quei miglioramenti, che doueuano, & altre così fatte cose; chi sarà altrimenti di quello che habbiamo comandato, caggia dalla domanda sua, ne possa ottenere per quella volta la dignità, o l'vfizio, il quale egli chiede, e se alcuno altro ilquale non fosse suo competitore, mentre che egli chiede d'essere eletto ad alcuno onore gli rinfacciasse alcuna di dette colpe, esso fatto, innanzi che si proceda a elezzione, sia priuato dell'anzianità di due anni.

Che nessuno vadia senza l'abito. Cap. XIII.

QValunque Caualiere andrà senza l'abito del nostro ordine, ò non lo porterà palesemente sopra il suo manto, & abito,

abito, e conforme alla distinzione fatta nel Capitolo VII. del Tit. del modo del riceuere i Caualieri, per la prima volta sia condennato alla Quarantena, e in vna nauigazione; per la seconda in mesi tre di carcere, di più in vna nauigazione; per la terza volta sia spogliato dell'abito. Ma quelli che hauranno la Croce cucita sopra i loro manti apparente, siano scusati dal portarla cucita ne gl'altri vestimenti, sempre che hauranno, o porteranno pendente al collo la Crocetta piccola d'oro, tinta all'intorno di vermiglio colore.

Che gl'accusati sendo condennati, non posSino conseguire commende. Cap. XIIII.

LI Caualieri accusati, inquisiti, e carcerati per imputazione di delitto, colpa, ò negligenza, vogliamo che posSino (auanti che siano per sentenza condennati) conseguire commende, vfizi, e benefizi, & altri commodi della Religione, sendone per altro capaci; & ancora acquistare anzianità; e seguendo contro di loro per dette colpe, e delitti sentenza di condennagione, non si douranno per questo priuare delle commende, e benefizi acquistati innanzi la data della sentenza, se non in caso, che, per la disposizione delli Statuti, tali delitti portassero seco la pena della priuazione di esSi. Solo si debbe à detti condennati far rimettere per il tempo, che fossero stati ritenuti in carcere il salario del vitto del cõuento, che fosse loro stato pagato durante loro carcerazione, e stornarseli al conto dell'anzianità quei giorni, fossero stati fatti loro buoni, mentre sono stati prigioni.

Che i Caualieri non faccino tumulto nelle magioni. Cap. XV.

SE alcun Caualiere nelle magioni, ò alberghi, doue si mangia, si porterà insolentemente, e con immodestia, se leuerà romore, se romperà vsci, porte, sgabelli, tauole, ò altre cose simiglianti, gettandole fuori, ò auuentandole a chi che sia, sia punito

punito della pena, che al Cõſiglio piacerà, inſino a diminuir li l'anzianità incluſiuamente, come ſi dice. E ſe alcuno batterà i famigli, ragazzi, o li ſchiaui del Priore del Conuento, ò d'altri ſuperiori, ſe nel dar loro delle buſſe non haurà cauato loro ſangue, per la prima volta ſi puniſca con la Quarantena, per la ſeconda ſei meſi di carcere, e per la terza, perda due anni della ſua anzianità. Ma ſe haurà fatto vſcire ſangue, e la ferita ſia leggieri, per la prima volta, ſei meſi in prigione, ſe la ferita ſarà graue, & enorme, perda l'anzianità.

I caſi per i quali i Caualieri ſi priuano dell'abito. Cap. XVI.

INdegna coſa è, che coloro, che ſi macchiano d'alcuna grauiſsima ſcelerità, vadano armati dell'abito della noſtra Religione, e perciò ordiniamo, che tutti coloro, che commetteranno l'infraſcritte ſceleraggini, e ribalderie, ſi priuino in perpetuo del noſtro abito, ciò ſono Eretici, Soddomiti, aſſaſsini, ladri, coloro che ſi fuggono a gl'infedeli. Chiunque laſcerà nelle zuffe, e battaglie contro gl'infedeli lo ſtendardo ſpiegato della noſtra Religione. Chiunque combattendo contro infedeli abãdonerà alcun Caualiere; chi darà alcun luogo a gl'infedeli, o ſarà conſigliere, o conſapeuole di detta tradigione, la qual cognizione ſi riſerua al Gran maeſtro, & al Conſiglio; Chiunque haurà tre fiate abbandonato ſenza licenza lo ſtuolo, & il conſorzio de'Caualieri, o ſi ſarà trasferito ſenza licenza del Gran maeſtro ad altra Religione Militare, non poſſa più ritornare alla noſtra. Chiunque o a cauallo, o a piedi, haurà nel combattere atteſo a predare, ſia ſoſpeſo dell'abito, il quale ripigliare non poſſa ſe nõ paſſato vn'anno. Qualunque Caualier haurà accuſato qualunque altro Caualiere d'alcuno de'caſi ſopraddetti, e ſi ſarà profferto a prouarlo, ſe egli non lo prouerà, perda l'abito. Similmente tutti coloro, che hauranno falſato lettere, tanto dell'ordine noſtro, quanto d'altri. Chiunque haurà ſenza cauſa legittima commeſſo omicidio doloſamente, ſia priuato, ſenza tempo, dell'abito, e condennato

nato à perpetua carcere, affine che gl'altri Caualieri non osino di commettere così graue sceleratezza, e lo stuolo de' nostri soldati si renda più pacifico, e quieto. Medesimamente chiunque haurà fatte testimonianze false, in cose che pregiudichino grandemente, che nell'altre di minor pregiudizio, si rimette la pena al retto arbitrio del Consiglio, considerata l'importanza della cosa, e la qualità delle persone.

Delle pene de' malefizi ordinari. Cap. XVII.

QValunque Caualiere dirà, ò farà villania à qualunque persona, senza causa legittima (se l'ingiuria sarà graue) si punisca con la pena della quarantena, e sa sarà leggiera, con la pena di due settene; e se l'haurà mentito per la gola, se gl'aggiunga quella maggior pena, che sarà arbitrata dal Consiglio, considerata la condizione delle persone, e qualità del fatto. E se con alcuna sorte d'armi, o altra cosa atta a percuotere, haurà senza legittima causa assalito altri senza percuoterlo, si punisca in giorni quindici di carcere, e percotendolo, e della percossa non esca sangue, si condanni in giorni trenta di carcere. Et vscendo sangue (ne il colpo, ò ferita sia con rottura d'osso, ò altrimenti graue) si condanni in mesi tre di nauigazione di galera, e rompendosi osso, ò ferendosi grauemente, si condanni in vn'anno intero di nauigazione di galera, e facendo il Caualiere alcuno de' soprascritti malefizi in rissa, & acceso dal calore dell'iracondia, si punisca respettiuamente nella metà meno delle pene di sopra espresse; e mouendosi a commetterli da legittima causa s'assolua, e condanni per il Consiglio, secondo che sarà giudicato conueniente, hauuto rispetto alla cagione, modo, circostanze, qualità delle persone, & eccesso della moderata difesa. Il Caualiere, che con ispinta, & vrto appensato haurà fatto cadere in terra, o con arancio, ò simil cosa tratta per onta; e dispregio haurà percosso altri, incorra in pena d'vna quarantena, e se non l'haurà fatto cadere, ne percossolo, si punisca con due settene. E se per onta, e dispregio haurà percosso altri di ceffata, e schiaf

ſo nel viſo, o battutolo di canna, ſcopa, ò ſimigliante coſa in alcuna parte del corpo, ò con coſe immōde, e ſporche imbruttatolo, ſi puniſca in vna nauigazione intera di galera, e ſe l haurà percoſſo con mano vota in altra parte del corpo, o ammenatoli con alcuna delle ſopraddette coſe, e non coltolo, ſi puniſca in meſi tre di nauigazione di galera. Il Caualiere, che cō iſchioppo, arco, ò baleſtra da guerra aſſalirà altri, con animo di nuocere (ilche ſi preſumma, ſe da lui nō ſi proua il contrario) ſi condanni in vn meſe di carcere, e venendo all'atto dello ſtringere il cane, e ſerpentina dell'archibuſo, ſenza ſparare, ò all'atto dello ſparare, ſenza corre, ſi cōdanni in perdita di due anni di ſua anzianità, & in due anni di carcere. E facendo colpo, ancorche l'auuerſario non muoia, ſi priui dell'abito. Il Caualiere che maſcherato, tinto, laruato, ò altrimenti deformato per non eſsere conoſciuto con arme, ò altra coſa atta ad offendere, aſſalirà Caualiere, ò altra perſona, ſe non l'haurà ferito, ſi condanni in due anni di nauigazione di galera, e ferendolo, in quella maggior pena, che parrà al Conſiglio, ſino à priuazione dell'abito incluſiue. Il Caualiere, che per ferita, o percoſſa data ad'altra perſona in alcuno de'ſopraddetti caſi haurà fatta cicatrice euidente nel viſo al ſuo auuerſario, & ancora ſe dalla ferita, e percoſſa, data in qualunque modo, ſucceſſe, tolto il lume de gl'occhi, naſo, braccio, piedi, mano, gamba tagliata, o debilitata, talmente, che reſti inutile, ſi condanni nel doppio delle pene di ſopra eſpreſſe per qualunque delitto reſpettiuamēte, & in altre maggiori pene ad arbitrio del Conſiglio, ſecōdo la grauezza delle ferite & enormità de gl'eceſsi. E le ſopraddette pene, referendo l'vna all'altra reſpettiuamente, ſi raddoppino per qualūque malefizio de'ſoprannominati, che ſi commetteſsi cōtro altri alle caſe della propia abitazione dell'auuerſario, dinanzi a'Magiſtrati pubblici, o in luoghi ſagri, ouuero piazza, palazzo, e palazzotto della Religione, e ſopra le ſue galere, e parimente ſe ſi commetteranno di notte tempo, o in giorni feſtiui, e per offeſe fatte contro ſcolari dello ſtudio; e ſi triplichino commettendoſi in Piſa; nel tempo de'Capitoli generali, tanto dentro quello, quanto

fuori

fuori delle congregazioni pubbliche. Chiunque à sangue fred do, e con superchieria haurà ferito altri à tradimento, sia priuato dell'abito. Il Caualiere che percoterà messi, e ministri di corte si punisca in mesi quattro di carcere, oltre alle pene imposte di sopra contro i percussori. E chi vserà loro parole ingiuriose, si punisca (oltre la pena che tratta di simil materia) di piu in vna quarantena. E chiunque proibirà loro il far grauamenti, si condanni in mesi sei di carcere, e in mesi sei d'anzianità. E nel giustificarsi dette cose, si creda al detto de gl'offesi della corte col giuramento, non vi sendo legittima proua in contrario; potrà nondimeno il Consiglio in tutti li casi, nel presente capitolo espressi, secondo le circostanze che aggrauassero, imporre, vsando l'arbitrio con l'autorità del Gran Maestro, pene maggiori a' Caualieri delinquenti.

Del benefizio della confessione, e pace. *Cap. XVIII.*

ORdiniamo, che quando nelle risse, che nasceranno fra Caualieri, e Caualieri; e fra Caualieri, e secolari, seguirà infrà le parti la pace, di che apparisca nella Cancelleria dell'ordine pubblico istrumento, da rogarsi in Pisa per il notaio della Religione, e fuori di Pisa da quei notai, che seruiranno detta Religione se ve ne saranno, se non da altri notai, s'intenda diminuita la metà della pena à quel tal Caualiere, che in detta pena fosse incorso. Et a quelli, che spontaneamente confesseranno nelle risposte all'accuse, ouuero inquisizioni il delitto, per tal confessione glie ne sia diminuita la quarta parte, intendendo di quelle pene, che non concerneranno priuazione d'abito, o della vita; percioche vogliamo che la pena della priuazione d'abito, e di vita s'intendino, e siano esclusi da ogni benefizio di diminuzione tanto per pace, come per confessione, dichiarando che sempre, che occorrerà per qualche delitto imporre a vn Caualiere pena di quarantena, e che ci sia la confessione, e pace a suo fauore, si debbe diminuire, e ridurre a vna settena, e se succederà o la pace sola, o la sola confessione, a due settene.

Della professione turbata. Cap. XIX.

CHi entrerà nell'altrui possessioni, e beni armata mano, e guastando termini, mutando fosse, o disfacendo muraglie, facendo ciò per se stesso, o altri di suo aiuto, e comandamento, sia punito per ciascheduna di dette cose, qualunque volta, ad arbitrio del Consiglio, secondo che la causa sarà giudicata piu, o meno graue.

Di chi di dì, o di notte farà tumulti. Cap. XX.

IL Caualiere, che di giorno, o di notte tempo, facessi tumulti alla casa d'altra persona, e rompesse vsci, o finestre, o vsasse alcun'altra violenza, e se haurà turato o vsci, ò finestre con calcina, o l'haurà imbrattate con alcuna lordura, o datoui dentro de' sassi, sia condennato in quella pena che il Consiglio giudicherà conueniente alla grauezza del delitto; e se vi hauessi messo fuoco, e abbruciatala, sia priuo dell'abito; ma se il fuoco non si fosse attacato, o non vi hauessi fatto danno, priuisi dell'anzianità di tre anni.

Di chi si disfida a duello. Cap. XXI.

SE vn Caualiere sfiderà vn'altra persona, ouuero accetterà disfida di quelli per cartello, o per terza persona, o con parole, sia priuato perpetuamente dell'abito, e posto in prigione; e nella medesima pena incorra quello che sarà stato patrigno, o haurà preso parte per alcuno duellante.

Delle bestemmie. Cap. XXII.

QValunque Caualiere, che bestemmierà, o rinnegherà, o schernirà il Santissimo Nome di Dio, e della Beata Vergine Maria, e de' suoi Santi, la prima volta sia punito con la quarantena, la seconda con la prigione di due mesi,

la terza

a terza sia posto in carcere per quanto ordinerà il Granmaestro, & il Consiglio, ilquale possa, qualunque volta, aggiugnere altre pene maggiori, secondo l'atrocità del fatto.

Che nessuno ponga le mani nelle spoglie. Cap. XXIII.

LI beni delle spoglie de' nostri Caualieri, quali secondo la disposizione del cap. 6. del Titolo del Tesoro appartengano di buona ragione al Tesoro commune, non è lecito ad alcuno, ne in alcun modo si permette che si riceuino, o maneggino da altri, che da quelli, che n'hanno l'autorità dal Consiglio. Chi haurà contraffatto, se quello, ch'egli haurà preso, passerà cento scudi, sia priuato dell'abito, e se non li passerà, sia punito alla quarantena. Similmente chi porrà le mani sù denari, o altre cose, e ragioni pertinenti al Tesoro, al Granmaestro, o al Conuento, e se l'vsurperà, se li spogli l'abito; e con tutto ciò tutto quello che sarà stato tolto, o inuolato da lui, si rimetta, e rifaccia al Tesoro de' beni del delinquente. E perche questo statuto, che alcuno Religioso perda l'abito per ogni eccesso che pasi cento scudi potrebbe parere troppo rigido, e seuero, conciosiacosa ehe i delitti s'agrauino, e alleggerischino grandisimamente dalle loro circostanze in Però vogliamo che ancora in questo si consideri, e pesi la qualità, e si proceda con maturo consiglio. Qualunque volta dunque alcuno sarà querelato d'alcun danno, ilqual pasi venticinque scudi, vogliamo che la querela sia rimessa al Consiglio, e quiui leuate tutte le gauillazioni, e tutti i sutterfugi rimosi, s'attenda solamente la verità del fatto in tutti i modi posibili per li nostri statuti, e si facci giustizia, secondo che meriterà la qualità del delitto, & i meriti o demeriti del reo.

De' concubinarij. Cap. XXIIII.

NEssuno de' nostri Caualieri debbe in modo alcuno, tener cõcubine, ne nella casa propria, ne fuori di essa; e se alcuno

cuno posta da parte la buona fama farà il contrario, e sarà con uinto di cotale errore, o per fama pubblica, o per testimonianza d'huomini degni di fede, o per cōfessione di propia bocca, vogliamo che sia ammonito prima tre volte dal suo superiore, che si leui da cotal pratica, e fugga cotale infamia, e se egli non ostante l'ammonizione tre volte fatta, perseuererà contumacemēte nel delitto, vogliamo, che passati quaranta giorni, dalla prima amminizione, se sarà Commendatario, sia priuato, *ipso facto*, e senz'altra solennità, di tutti i frutti della sua Commenda per tre anni, e se sarà Caualiere cōuentuale, perda tre anni d'anzianità; e se sarà Caualiere d'vbbidienza, sia priuato per tre anni di qualunque amministrazione dell'ordine nostro. E chi fosse per il medesimo errore condennato tre volte, essendo di perduta speranza sia priuo dell'abito.

Alcuni casi per i quali i Caualieri incorrono la pena della settena. Cap. XXV.

CHi si parte da gl'vfizi diuini, chi è nella settena, e rizzandosi nō rende grazie a Dio; chi interrompe nel Consiglio il parlare de'Consiglieri, chi mangia senza il segno ò Croce della Religione, sia punito con la settena, senza diminuzione.

Alcuni casi, per cagione de'quali, i Caualieri incorrono la pena della quarantena. Cap. XXVI.

PRimieramente chi non vbbidisce a'comandamenti del Granconteſtabile, & Ammiraglio nelle giornate, e fatti d'arme di mare, o di terra, non può incorrere in minor pena della quarantena. Coloro che s'intromettono negl'vfizi altrui. Qualunque Caualiere mangia in camera, o in alcun luogo proibito, senza licenza, incorrono tutti nella quarantena.

La forma dell'essecutione della pena della settena. Cap. XXVII.

CIascuno Cavaliere, che haurà hauuto per suo gastigo la pena della settena, digiunerà sette giorni continui, e la quarta, e sesta feria, cioè il mercoledì, e il venerdì di essi sette giorni, digiunerà in pane, & in acqua, e riceuerà la disciplina in questa guisa. Cauatosi il mantello starà humilmente inginocchioni dinanzi all'altare in presenza di alcuno Sacerdote del nostro ordine, ilquale, percotendoli il dosso con vna bacchetta, dirà il Salmo Deus misereatur nostri, &c. Kirie eleison, Christe eleison, Kirie eleison. Pater noster. ℣. Saluũ fac seruum tuum. ℟. Deus meus sperantem in te. ℣. Mitte ei domine auxilium de sancto. ℟. Et de Syon tuere eum: ℣. Esto ei turris fortitudinis. ℟. A facie inimici. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus. Deus cui proprium est, &c. Dette queste cose, drizzisi in piedi il Caualiere, e rimettendosi in dosso il suo mantello, baci riuerentemente il superiore suo.

La forma dell'essecuzione della pena della quarantena. Cap. XXVIII.

QVal si voglia Caualiere, ilquale sia stato condennato alla pena della quarantena, dee digiunare quaranta giorni continui, & ogni quarta, e sesta feria di detti quaranta giorni non gusti altro, che pane, & acqua, stando a mangiare in terra, & ogni mercoledì, e venerdì riceuerà la disciplina in questa guisa. Egli ignudo, e scalzo comparirà dinanzi al Sacerdote, ilquale, percotendoli le rene con vna bacchetta, dirà. Miserere mei Deus, &c. con tutte l'orazioni predette. Coloro che saranno stati condennati alle settena, ò quarantena, non si deono partire dalle case loro, se non quando vanno alla Chiesa, e deono essere presenti a tutti gl'vfizi diuini. Coloro iquali saranno stati condennati a due, ò tre quarantene,

ò settene, basta che piglino la disciplina d'vna sola Quarantena, ò settena. Chiunque sarà giudicato alla pena della Quarantena, ò settena, sofferi solamente la disciplina della Quarãtena; nel qual tempo non possino portare arme, & è necessario che vadino vestiti cõ veste lunga, secondo l'abito della nostra Religione; Dichiarando che quel Caualiere, che sarà condennato in settena, ò Quarantena, e si trouerà lontano dal Conuento, e Città di Pisa piu che 60. miglia, possa fare tal penitenza nella sua Chiesa Cattedrale, con dimostrare al superiore di detta Chiesa l'ordine dell'essequire la settena, ò Quarantena, conforme à quanto di sopra è detto, e pregarlo che li voglia costituire vn prete, che li dia la disciplina, e di tutto produca fedi autentiche dal Vescouo, ò Vicario di quel luogo, e da quel Prete, che li darà la disciplina, & insieme l'essamine di testimoni, per chiarezza dell'osseruanza de'digiuni, & altre cose dette di sopra; e questo affine che quel Caualiere, che sarà sì lontano, nõ habbia (oltre alle penitenze di settena, o Quarantena, venẽdo a Pisa a farla) a essere grauato di spesa, & altre incommodità, e l'osseruanza di dette penitenze fatte in Pisa, debba essere giustificata per testimoni essaminati dal notaio pubblico della Religione con giuramento.

Di colui che sarà stato condennato tre volte alla carcere.
Cap. XXIX.

QValunque Caualiere sarà stato, per li suoi demeriti, condennato tre volte alla carcere, vogliamo che perda il luogo, e la precedenza nell'anzianità a fauore di quel Caualiere, che succede immediate doppo lui anziano, e non de gl'altri, che seguitano anziani dopo detto immediate successore.

Di coloro, che fuori del Conuento hanno lasciato l'abito.
Cap. XXX.

SE vn Caualiere; o per incostanza sua, o ingannato dall'insidie del demonio, haurà di sua propria autorità, fuori del

Conuento, lasciato l'ordine nostro, e poi, di ciò pentendosi, voglia ritornare alla Religione, vogliamo che egli sicuramente, e liberamente possa venire al Conuento, & entrare nello spedale degl'infermi, e l'infermiere sia tenuto prouuederlo di tutte le cose necessarie, insino a tanto, che'l Consiglio determini sopra il fatto suo, se vogli concederli, o negarli misericordia; e se egli non conseguirà la misericordia, se li concede facoltà di potere andarsene liberamente douunque più li piacerà. E se alcuno non fosse Caualiere del nostro ordine, o fosse stato Caualiere, e di poi fosse priuo dell'abito, e si mettesse l'abito della Religione nostra, sia condennato in galera in perpetuo.

Dell'vbbidienza. Cap. XXXI.

NOi habbiamo detto di sopra più volte, che nessuna cosa è, ne più vtile, ne più necessaria, in qualunque congregazione, che l'vbbidienza, senza la quale ciascuna compagnia tostamente si risolue. E perciò ordiniamo, che tutti i Caualieri nostri, e ciascuno di esi (qualunque si siano) vbbidischino a'comandamenti, e precetti del Granmaestro, e di tutti i loro superiori; Onde se alcun Caualiere stando nel Conuento, non sarà vbbidiente, come habbiamo detto, per la prima inobbedienza sottentri alla pena della settena, per la seconda dee soggiacere alla quarantena; e se sarà tanto contumace, che ancora la terza volta non voglia vbbidire, priuisi dell'abito; il che così si dee intēdere, se li sarà posta querela dopo qualunque comandamento non adempito, & il medesimo vogliamo che si osserui fuori del Conuento, riseruando però la pena della priuazione al Capitolo. E se alcun Caualiere non volesse vbbidire al primo comandamento del Consiglio, tosto che sarà certa l'innobbediēza sua, senza altra citazione, ammonizione, o procesîo, sia priuato dell'abito, se già fra debito tempo, dal dì dell'intimazione del mandato, non producesse legittime, & sofficiente cagioni dell'impedimento suo. Debba però auuertire detto Consiglio di non muouersi a far comandamenti, quali posino per l'inobbedienza portare seco

la pena

la pena di priuazione dell'abito, ſe non per cagione, e delitti importanti, & enormi.

De' cattiui Amminiſtratori. Cap. XXXII.

TVtti coloro, iquali per loro colpa, o negligenza harãno deteriorate, e fatte peggiore le commẽde, le magioni, ò altri beni alla loro cura, & amminiſtrazione commeſsi; ſubito che detta deteriorazione, o peggioramẽto ſarà chiaro, ſiano priuati delle commende de gl'vfizi, & d'ogni altra amminiſtrazione, ad arbitrio del Conſiglio, ſecondo la qualità della negligenza, e mancamento, come amminiſtratori inutili, e diſsipatori de' noſtri beni. Della medeſima pena ſiano puniti tutti coloro, che taglieranno le ſelue antiche, cioè i boſchi ombroſi, doue ſi va a diporto, e per iſtarui al freſco, ſe già non faceſsino ciò per riparazione delle commende, e de gl'edifizi, de' quali hanno cura, e per honeſto vſo della caſa, doue habitano, ilquale vſo s'intende de gl'arbori ſecchi, e che non producono frutto. Poſsino bene ſeruirſi ſecondo il coſtume del paeſe, e del luogo, doue elleno ſono poſte, di quelle ſelue, quali rinaſcono, e rimettono, e ſi ſogliono tagliare ogni tant'anni; Non comprendendo in queſto Capitolo i Commendatori di commende di padronato; lequali hanno da per ſe particolare diſpoſizione.

Delle pene de' delitti ſtraordinarij. Cap. XXXIII.

QVel Caualiere, che comporrà lettete, ſonetti, polizze, o paſquinate, con taſſare alcuno Caualiere; o haurà commeſſo, che ſi faccino, ò preſtato il luogo, doue ſi legghino, recitino, ò ſcriuino, ſia punito ad arbitrio del Conſiglio. E chi harà ſcritto, o fatto ſcriuere, o mandato in Conſiglio, ò Capitolo, lettere, ò polizze ſenza nome, calunniando, e diffamando alcuna perſona, incorra in pena di priuazione dell'abito, ſe ſarà Caualiere, e ſe ſarà, ſecolare, ſe ne dia notizia all'ordinario, acciò lo puniſca ſecondo che di ragione li parrà;

e chi farà portare armi à persone,che non istãno seco,e faccia fede alla giustizia del cõtrario,incorra in pena di sei mesi d'anzianità,e sia confinato alla galera per sei mesi. Quello che romperà la pace,sia rinchiuso in carcere per due anni;e quello che romperà le tregue, incorra, oltre la pena cõuenzionale, nella pena delli statuti, e le leuate d'offese s'intendino rotte, per la ammenazione sola fatta con armi,ò con guanto,ò simil cosa, quantunque non sia seguita percossa dell'auersario. Ma le paci,e tregue non s'intendono rotte,e non si tocca con l'ammenazione la persona. Quello che presumerà in alcun modo, colore,o pretesto intromettersi,o interuenire ad alcuna rissa, o quistione d'altri, che non tocchi alla persona sua propia, e chi porterà,ò farà portare ambasciate,lettere, o cartelli scritti di alcuna sorte,infra chi fosse la quistione,o tratterà cosa alcuna, per fare venire altri alle mani, ouuero darà Consiglio, ò aiuto,ò fauore, o accompagnerà i quistionanti per istrada, o a' luoghi della quistione, o presterà,o prouuederà loro armi d'alcuna sorte, o dirà,o farà alcun'atto,che si possa escogitare detto,o fatto,a fauore d'alcuno de' quistionanti; ò interuerrà nelle quadriglie, sia condennato in pena di scudi cinquanta d'oro,e di più nel doppio di quelle pene, che per l'ordinario si verrebbono à chi commetterà il delitto; e di più in quelle maggiori pene,che al giusto,e retto arbitrio del Cõsiglio parrà conuenirsi. Quel Caualiere,che ardirà fare attentamenti di Soddomia,sia punito in pena di mesi sei di cõfino di carcere, e d'vna nauigazione di galera; e quello,che nel votare,e mandare i partiti ne' Consigli,e Capitoli, mette scopertamente il suo voto nel bossolo, debba perdere scudi cinque per ciascuna volta,da applicarsi immediatamente al Tesoro commune; chi giucherà in palazzo, e palazzotto ad altri giuochi, che à scacchi,e tauole,incorra in pena della settena. Il Caualiere,che contro gl'ordini, e bandi delli statuti del Serenissimo Granmaestro, porterà, o vserà archibusi proibiti, cioè di minore lunghezza d'un braccio,e mezzo,in alcun luogo di detti stati Ducali,sia punito in viaggi tre di galera,da che le galere escano, a che ritornano a sciouerno, e quello che li mettessi, o

tenesſi dentro nella Città di Fiorenza, ſia punito in pena di priuazione d'abito.

Delle pene d'alcuni delitti di Galera. *Cap. XXXIIII.*

OGni volta che il Generale delle galere, o ſuo Luogotenente haurà comandamento, che neſſuno debba sbarcare in terra per ſuoi biſogni particolari, non poſſa alcuno Caualiere ſenza licenza di eſſo Generale, ò ſuo Luogotenente sbarcare, ſotto pena della ſettena. Quelli che abbandoneranno, o laſceranno le galere, ſenza aſpettare il ritorno di eſſe, ſiano puniti, e priuati dell'anzianità, dal dì, che partirono le galere, al dì che ſaranno tornate a Liuorno, e del vitto del Conuento, fino all'altra nauigazione, che faranno le dette galere, e per quelli che haueſsino commenda, in meſi ſei de' frutti della loro commenda; e chi non haueſsi ne anzianità, ne commenda, in meſi ſei di carcere, e ſe per tal partita naſceſsi diſordine alcuno, ſiano priuati dell'abito.

CONCLVSIONE DELLO STATVTO.

LE quali legge, e ſtatuti, Noi FERDINANDO MEDICI, &c. Come giuſti, vtili, e neceſſari al noſtro ordine, habbiamo ordinati, e riformati, con eſpreſsa dichiarazione, che non s'intenda fatta alterazione a' priuilegi, patenti, eſſenzioni, conuenzioni, e patti di Priori, Baiuliui, e Commendatari di Padronato, ò altri di qualunque grado, e condizione, a' quali per il paſſato fuſsi acquiſtata ragione ò doue per patto altrimenti, per l'auuenire nella fondazione delle commende ſi diſponeſſe, caſſando, & annullando tutti gli altri ſtatuti, leggi, ordini, reſcritti, addizioni, dichiarazioni, conſuetudini, vſi, e qualunque altre diſpoſizioni con-

tenute ne'libri, e volumi antichi, e moderni delli ſtabilimenti della Religione, così a ſtampa, come a penna, in modo che li preſenti ſtatuti ſolamente ſi debbino attendere, & oſſeruare inuiolabilmente, e tutti gli altri ſiano come ſe fatti non fuſsero.

FERD. MED. GRAN DVCA DI TOSC. GRANMAESTRO.

Ad mandatum ſuæ Cælſitudinis.

Carolus Antonius Puteus Archiepiſcupus Piſanus.
29. Martij. M D X C.

REPER-

REPERTORIO
DI TVTTO IL CONTENVTO NELL'OPERA.

DEL-

DELLA REGOLA de' Caualieri.

Titolo Primo.

DEL MODO DI riceuere i Caualieri.

Titolo Secondo.

DELLA CHIESA.

Titolo Terzo.

tutto

DELL'OSPITALITA'.

Titolo Quarto.

DEL TESORO Comune.

Titolo Quinto.

Di che

DEL CAPITOLO
Generale.

Titolo Sesto.

DEL CAPITOLO
Prouinciale.

Titolo Settimo.

DEL

DEL CONSIGLIO E DE' Giudizi. Tit. 8.

DEL GRANMAESTRO. Tit. nono.

DELLI VFIZI, E DIGNItà de' Caualieri. Tit. X.

Del

DELLE PROIBIZIONI, & pene. Tit. XVII.

Il Fine della Tauola.

REGISTRO.

*A B C D E F G H I K L M N.

Tutti ſono Quaderni.

IN FIORENZA,

Nella Stamperia di Filippo Giunti. M D XCV.

Con licenza, & Priuilegio per X. anni.

Errori trascorsi nelli Statuti de Caualieri di S. Stefano.

car. ver.	Errori	Correttioni.	car. ver.	Errori	Correttioni.
6. 25.	*corundem.*	*earundem.*	123. 7.	*ouuero*	*ò uero*
13. 22.	*beneficio*	*beneficia.*	126. 27.	*tempo produrre*	*tempo à produrre*
21. 11.	Pijs	*Pisis.*	129. 10.	*precedere*	*procedere*
23. 3.	*io*	*in*	132. 5.	*cōporre terminare*	*cōporre e terminare*
24. 19.	*uidetur*	*uidentur.*	133. 26.	*si darà*	*sia data*
25. 14.	*dequod*	*de quo*	135. 5.	*commesse*	*ommesse*
34. 12.	*Nam*	*Non.*	138. 9.	29	26
34. 30.	XI	XII.	143. 30.	*Falcone*	*Focone*
40. 19.	*Vtique*	*Vtrique*	145. 9.	*di qualunque*	*in qualunque*
48. 12.	*Commēdatori*	*Commendatarij*	145. 11.	*e procurare*	*à procurare*
74. 22.	*quidichi*	*giudichi*	149. 19.	*di*	*da*
77. 18.	*i*	*il*	151. 10.	*detto vffizio*	*detto suo vffizio*
89. 21.	*sentirsi*	*seruirsi.*	154. 23.	*si debba*	*li debba*
96. 12.	II.	III.	180. 1.	XVI	XVII.
97. 14.	*orazioni*	*erezzioni*	183. 2.	VIII	VII.
99. 9.	*Tastamento*	*Testamento*	185. 23.	*sarà*	*farà*
100. 19.	XI	IX.	191. 1.	*professione*	*possessione*
109. 20.	*faccia*	*fa alcuno*	192. 1.	*à terra*	*la terra*
109. 28.	*ua*	*sia*	198. 9.	*e non*	*se non*
110. 13.	*materia*	*maniera*	198. 32.	*statuti*	*stati*
114. 3.	*prijs*	*Pijs*	199. 32.	*comandamēto*	*comandato*

Errori della Tauola.

Errori	Corettioni
Titolo del Consiglio Cap. XI.	*dell'instanza delle cause ciuili ci manca.*
Titolo de priori Cap. 1.	*dell'Vffizio del Granpriore ci manca,* Cap. I.